



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



Iniziativa realizzata nell'ambito del Protocollo di Intesa siglato il 21 novembre 2023

INTERVENTI DI PREVENZIONE, CONTRASTO E SOSTEGNO A FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA

*In attuazione della D.G.R. n. 550/2023 e D.G.R. n. 1223/2023
Direzione generale Famiglia, Solidarietà sociale,
Disabilità e Pari Opportunità*

LIBERE DALLA VIOLENZA



**BANCA DATI
GIURISPRUDENZIALE
SENTENZE E
PROVVEDIMENTI 2022-2023**

INDICE

| SENTENZE DI MERITO EMESSE DAL TRIBUNALE PENALE DI MILANO E DALL'UFFICIO DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE DI MILANO IN MATERIA DI VIOLENZA DI GENERE DOMESTICA (ART. 572 C.P., 609 BIS C.P., 612 BIS C.P.) | | pag. | 7 |
|---|---|-------------|----------|
| – MASSIMAZIONE SENTENZA N. 245-23..... | » | | 7 |
| – MASSIMAZIONE SENTENZA N. 319-23..... | » | | 7 |
| – MASSIMAZIONE SENTENZA N. 479-23..... | » | | 9 |
| – MASSIMAZIONE SENTENZA N. 599-23..... | » | | 11 |
| – MASSIMAZIONE SENTENZA N. 740-23..... | » | | 13 |
| – MASSIMAZIONE SENTENZA N. 882-23..... | » | | 15 |
| – MASSIMAZIONE SENTENZA N. 1037-23 | » | | 16 |
| – MASSIMAZIONE SENTENZA N. 1321-23..... | » | | 17 |
| – MASSIMAZIONE SENTENZA N. 1355-23 | » | | 21 |
| – MASSIMAZIONE SENTENZA N. 1577-23 | » | | 22 |
| – MASSIMAZIONE SENTENZA N. 1914-23 | » | | 24 |
| – MASSIMAZIONE SENTENZA N. 2299-23 | » | | 25 |
| – MASSIMAZIONE SENTENZA N. 2881-23 | » | | 26 |
| – MASSIMAZIONE SENTENZA N. 2983-23..... | » | | 26 |
| – MASSIMAZIONE SENTENZA N. 3453-23..... | » | | 27 |
| – MASSIMAZIONE SENTENZA N. 3491-23 | » | | 27 |
| – MASSIMAZIONE SENTENZA N. 3726-23..... | » | | 27 |
| – MASSIMAZIONE SENTENZA N. 3761-23..... | » | | 28 |
| – MASSIMAZIONE SENTENZA N. 3869-23..... | » | | 28 |
| – MASSIMAZIONE SENTENZA N. 4586-23..... | » | | 29 |
| – MASSIMAZIONE SENTENZA N. 338-23..... | » | | 30 |
| – MASSIMAZIONE SENTENZA N. 1100-23..... | » | | 30 |
| – MASSIMAZIONE SENTENZA N. 2169-23 | » | | 31 |
| – MASSIMAZIONE SENTENZA N. 2539-23..... | » | | 32 |
| – MASSIMAZIONE SENTENZA N. 2655-23..... | » | | 33 |

| | |
|---|----|
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 3511-23..... » | 33 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 3922-23..... » | 34 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 5268-23..... » | 35 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 4009-23..... » | 35 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 4272-23..... » | 36 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 4383-23..... » | 37 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 4395-23..... » | 37 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 4427-23..... » | 37 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 4495-23..... » | 38 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 4500-23..... » | 38 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 4529-23..... » | 39 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 4586-23..... » | 40 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 5087-23..... » | 41 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 5119-23..... » | 41 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 5366-23..... » | 43 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 5396-23..... » | 44 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 5696-23..... » | 44 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 5864-23..... » | 45 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 6355-23..... » | 46 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 6364-23..... » | 46 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 7191-23..... » | 47 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 7696-23..... » | 47 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 7708-23..... » | 48 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 7977-23..... » | 48 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 8099-23..... » | 49 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 8184-23..... » | 50 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 8428-23..... » | 51 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 8577-23..... » | 51 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 8724-23..... » | 52 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 8771-23..... » | 52 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 8816-23..... » | 53 |

| | |
|--|----|
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 9016-23..... » | 53 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 9343-23..... » | 54 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 9466-23..... » | 54 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 9515-23..... » | 55 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 9633-23..... » | 56 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 9648-23..... » | 58 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 9652-23..... » | 59 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 9795-23..... » | 59 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 10508-23..... » | 60 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 10773-23..... » | 62 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 10987-23..... » | 63 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 11065-23..... » | 64 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 11419-23..... » | 65 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 11277-23..... » | 67 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 12071-23..... » | 69 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 12267-23..... » | 70 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 12317-23..... » | 71 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 12405-23..... » | 73 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 12840-23..... » | 74 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 12994-23..... » | 75 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 13124-23..... » | 76 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 13259-23..... » | 78 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 13546-23..... » | 78 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 14591-23..... » | 79 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 15054-23..... » | 79 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 15069-23..... » | 80 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 15235-23..... » | 81 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 15304-23..... » | 83 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 15373-23..... » | 85 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 15396-23..... » | 85 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 15511-23..... » | 86 |

| | |
|--|-----|
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 15638-23..... » | 88 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 16238-23..... » | 89 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 16545-23..... » | 90 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 16587-23..... » | 91 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 16743-23..... » | 92 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 16953-23..... » | 93 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 16982-23..... » | 94 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 17029-23..... » | 95 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 17821-23..... » | 97 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 17952-23..... » | 98 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 18058-23..... » | 99 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 18355-23..... » | 102 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 803-24..... » | 104 |

**LA TUTELA CIVILE DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE E DELLE SENTENZE PER PREVENIRE
E CONTRASTARE LA VIOLENZA SULLE DONNE** **pag. 104**

| | |
|---|-----|
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 3477-22..... » | 104 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 12268-22..... » | 104 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 13747-22..... » | 105 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA R.G. N. 15427-22..... » | 105 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. 4219-23..... » | 105 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA R.G. N. 28472-23..... » | 106 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA R.G. N. 33207-23..... » | 106 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA N. R.G. 1616-24..... » | 106 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA R.G. N. 8056-24..... » | 107 |
| — MASSIMAZIONE SENTENZA R.G. N. 12492-24..... » | 107 |

SENTENZE DI MERITO EMESSE DAL TRIBUNALE PENALE DI MILANO E DALL'UFFICIO DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE DI MILANO IN MATERIA DI VIOLENZA DI GENERE DOMESTICA (ART. 572 C.P., 609 BIS C.P., 612 BIS C.P.)

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 245-23

Tribunale ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini Preliminari

Sentenza n. 245 del 20.01.2023 dep. il 21.03.2023 – GIP Dott.ssa FIAMMETTA MODICA

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato -Abitualità delle condotte - Esclusione del reato

Il reato di cui all'art. 572 c.p. è un reato c.d. abituale e presuppone il perpetrarsi di molteplici azioni vessatorie idonee a ledere la dignità della persona offesa. La fattispecie criminosa, pertanto, non si concretizza laddove il contesto di alta conflittualità familiare tra i coniugi non sia caratterizzata dall'abitudine delle condotte oppressive e maltrattanti, ma sia la manifestazione di frequenti e animati litigi senza che la vittima subisca una persistente azione vessatoria idonea a ledere la sua dignità personale. (Nella specie il Giudice ha escluso la responsabilità penale dell'imputato, in quanto, dagli elementi probatori, emergeva un contesto familiare in cui i litigi e le discussioni erano strettamente collegati alla separazione personale dei coniugi ed erano spesso provocati dalla presunta vittima, animata dal desiderio di ottenere l'assegnazione della casa coniugale).

Riferimento normativo: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2

Massima conforme richiamata: Cass. Pen. Sentenza n. 6126 del 09/10/2018.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Inattendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese - Esclusione del reato

In tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa risultano intrinsecamente attendibili nel caso in cui la verifica, particolarmente rigorosa, operata dal giudicante evidenzia come il racconto, nel suo complesso, sia preciso, coerente e privo di contraddizioni. All'opposto, se le indagini svolte palesano una discrepanza tra gli episodi descritti e la realtà, deve affermarsi l'inattendibilità delle dichiarazioni e deve essere esclusa la sussistenza della fattispecie criminosa di cui all'art. 572 c.p. (Nel caso di specie, il Giudice ha escluso l'attendibilità del racconto della persona offesa, in quanto, dalle indagini, era emerso - ad esempio - che non era vero che l'imputato avesse collocato delle telecamere sul veicolo dalla stessa utilizzato per controllare gli spostamenti (trattandosi di c.d. "dash cam" usata per fini assicurativi in caso di incidente), così come non era vero che la frattura alla mano dell'imputato, risalente al periodo della convivenza, fosse stata causata da un gesto di rabbia del medesimo durante un litigio con la ex moglie, trattandosi, invece, di infortunio sul lavoro documentato con il relativo referto medico INAIL).

Riferimento normativo: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 319-23

Tribunale ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini Preliminari

Sentenza n. 319 del 25.01.2023 dep. il 06.02.2023 – GIP Dott.ssa VINCENZA MACCORA

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - Sussistenza del reato

In tema di testimonianza nel processo per maltrattamenti, le dichiarazioni rese dalle persone offese, vittime di reato, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, non essendo

necessario che le stesse siano riscontrate da elementi esterni. Tuttavia, il giudicante è tenuto ad effettuare una verifica più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante e alla coerenza intrinseca del suo racconto.

Qualora lo ritenga opportuno il giudice provvede all'acquisizione di riscontri estrinseci alle affermazioni della vittima per escluderne l'intento calunniatorio. (Nel caso di specie il Giudice ha escluso qualsiasi volontà delle persone offese di calunniare l'imputato, evidenziando, in primo luogo, che le stesse (moglie e figlio) si fossero decise a denunciare le condotte maltrattanti del familiare solamente dopo anni perché erano legate al medesimo da sincero affetto e speravano in un suo spontaneo ravvedimento e, in secondo luogo, che, in pendenza del processo, la moglie avesse inviato una lettera all'A.G. in cui manifestava le sue genuine preoccupazioni per le sorti del marito, definendolo, malgrado tutto, "un bravo padre" che amava e ama i suoi figli).

Riferimento normativo: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2

Massime conformi richiamate: Cass. Pen. Sez. V, Sentenza n. 27892 del 09/04/2021 dep. 19/07/2021 che riprende Cass. Sez. Un. Sentenza n. 41461 del 19/07/2012.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. – Condotte di aggressione fisica – Mancanza di referti medici comprovanti le lesioni – Imprecisioni temporali del racconto - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese - Sussistenza del reato

In tema di condotte maltrattanti, le dichiarazioni della persona offesa, che descrivano aggressioni fisiche, anche gravi, subite ripetutamente, sono considerate pienamente attendibili, pur in assenza di referti medici comprovanti le lesioni, qualora il racconto risulti dotato di solida coerenza logica. Analogamente l'attendibilità delle suddette dichiarazioni non viene inficiata da imprecisioni nella loro collocazione temporale, se gli episodi di aggressione nella loro materialità siano stati riferiti in modo conforme anche dai testimoni e/o dallo stesso imputato o vi sia, agli atti, corrispondente documentazione, quali le annotazioni della polizia giudiziaria intervenuta sul posto.

Riferimento normativo: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Condotte maltrattanti - Sussistenza del reato

Le condotte maltrattanti sono integrate da quei comportamenti che si traducono in aggressioni fisiche e verbali con frequenza tale da ingenerare nella persona offesa un perdurante stato di avvillimento e di dolore, ledendone il decoro e la dignità personale.

La prova della sussistenza di simili comportamenti è pacificamente desunta dalla condizione di abituale sofferenza in cui vive la vittima, ma può essere rilevata anche dallo stato di angoscia e preoccupazione indotto nei familiari non conviventi, consapevoli degli agiti aggressivi a cui la persona offesa è costantemente sottoposta. (Nel caso di specie le aggressioni fisiche e le minacce verbali perpetrate dall'imputato avevano allarmato grandemente la sorella della persona offesa, la quale, davanti all'A.G., aveva confermato gli agiti maltrattanti pregressi e manifestato il concreto timore di ulteriori future azioni ai danni della denunciante).

Riferimento normativo: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2

Massima conforme richiamata: Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza n. 25185 del 19/06/2012.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Abitualità e sistematicità delle condotte maltrattanti - Sussistenza del reato

Quanto al requisito della abitualità e della sistematicità delle condotte maltrattanti, anche se la persona offesa abbia riferito, in sede di denuncia querela, un unico episodio di violenza circostanziato in ogni dettaglio, le dichiarazioni rilasciate da altri soggetti (familiari conviventi e non) sono sufficienti per affermare l'esistenza di un contesto familiare in cui gli insulti, le umiliazioni, le vessazioni, le aggressioni fisiche e i soprusi venivano perpetrati con indubbia ripetitività dall'imputato ai danni dei conviventi, creando in loro dolorose condizioni di vita.

Riferimento normativo: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2

Massima conforme richiamata: Cass. Pen. Sez. III, Sentenza n. 6724 del 22/11/2017.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento soggettivo del reato - Ubriachezza abituale - Dolo generico - Dolo diretto - Sussistenza del reato

Nel reato di maltrattamenti l'elemento soggettivo richiesto è quello del dolo generico, consistente nella piena consapevolezza (coscienza e volontà) dell'autore del reato di porre in essere comportamenti vessatori idonei a ingenerare nella vittima uno stato di profondo disagio e di sofferenza fisica, non essendo necessaria la prova della sussistenza e della realizzazione di un programma criminoso.

Anche se l'imputato dimostri che, al momento dei fatti, era in condizioni di cronica alterazione psicofisica dovuta all'abuso di sostanze, ai sensi dell'art. 94 c.p., tale circostanza non esclude la sussistenza dell'elemento soggettivo. Difatti, anche in tali condizioni, il soggetto agente si rappresenta come certo o probabile l'evento offensivo correlato alla sua azione, essendo scemata dallo stato di ubriachezza solamente la sua volontà, e, pertanto, il dolo generico è integrato nella forma del c.d. dolo diretto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2, art. 94

Massime conformi richiamate: Cass. Pen. Sez. I, Sentenza n. 13013 del 28/01/2020; Cass. Pen. Sez. V, Sentenza n. 45997 del 14/07/2016.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. – Attenuanti generiche - Concessione

Le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62bis c.p. sono gli elementi autonomi e non tipizzati che il giudicante può valorizzare per adeguare la pena al caso concreto, indipendentemente dalla valutazione complessiva del fatto e della personalità dell'agente. (Nel caso di specie il Giudice ha concesso la circostanza ex art. 62bis c.p., con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti di cui al comma 2 dell'art. 572 c.p. e dell'art. 94 c.p., in ragione del positivo comportamento processuale tenuto dall'imputato - desunto, in particolare, dalle spontanee dichiarazioni dell'imputato, dal versamento delle somme a titolo di risarcimento dei danni e di mantenimento dei figli - e del percorso di elaborazione delle condotte delinquenziali realizzate e di affrancamento dall'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti da questi intrapreso con l'adesione al programma terapeutico-riabilitativo predisposto dal Ser.D. in carcere)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2, art. 94, art. 62bis

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 479-23

Tribunale ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini Preliminari

Sentenza n. 479 del 03.02.2023 dep. il 04.05.2023 – GIP Dott.ssa FIAMMETTA MODICA

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese - Sussistenza del reato

In tema di valutazione della testimonianza della persona offesa dal reato, il dichiarante e il suo racconto devono essere sottoposti ad un esame rigoroso teso a verificare l'attendibilità intrinseca del primo e la coerenza interna della narrazione, così da escludere che le dichiarazioni accusatorie siano state determinate dal desiderio di rivalsa o di ritorsione o dall'intento di calunniare e denigrare il soggetto denunciato. (Nel caso di specie, le dichiarazioni delle persone offese, moglie e figlia dell'imputato, appaiono particolarmente circostanziate e ricche di particolari, oltre che corrispondenti nella scansione temporale degli episodi; i racconti risultano, inoltre, riscontrati da ulteriori elementi esterni, quali le fotografie attestanti le lesioni fisiche - lividi sulle braccia - subiti dalla moglie dell'imputato e le dichiarazioni testimoniali di parenti e amici del nucleo familiare, i quali hanno descritto un contesto di violenze fisiche e verbali e di vessazioni continue).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2

Massima conforme richiamata: Cass. Pen. Sez. III, Sentenza n. 34110 del 27/04/2006.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Nozione di maltrattamenti - Sussistenza del reato

Integrano il reato di maltrattamenti previsto dall'art. 572 c.p. tutte quelle condotte lesive della integrità fisica e morale e della dignità di un soggetto passivo, le quali rendono abitualmente dolorose le relazioni familiari e determinano un perdurante stato di avvilito e di profonda sofferenza nella vittima, anche in assenza di segni visibili.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2

Massima conforme richiamata: Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza n. 3020 dell'08/03/1991

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Nesso di abitualità delle condotte maltrattanti - Sussistenza del reato

Il reato di maltrattamenti è caratterizzato da una condotta abituale ovvero una serie di atti, delittuosi o meno, reiterati in momenti diversi, non sporadici e strettamente connessi tra loro, in quanto diretti a provocare abitualmente nella vittima sofferenze fisiche e morali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2

Massima conforme richiamata: Cass. Pen. Sez. V, Sentenza n. 2130 del 28/02/1992

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Condotta plurima e ripetitività dei maltrattamenti - Sussistenza del reato

Il reato di cui all'art. 572 c.p. è un delitto a condotta plurima, che sussiste se una serie di gravose azioni ed omissioni (quali percosse, lesioni, ingiurie, minacce e prevaricazioni ma anche atti di disprezzo ed umiliazioni), a seguito della loro ripetitività, crea un vero e proprio sistema di vita relazionale abitualmente doloroso e avvilito per la persona offesa, instaurato consapevolmente dall'agente dopo iniziali stati di degenerazione del rapporto familiare.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2

Massime conformi richiamate: Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza n. 3032 del 13/03/1987; Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza n. 4015 del 17/04/1996.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento soggettivo del reato - Dolo - Dolo unitario - Sussistenza del reato

Nel delitto di maltrattamenti in famiglia, il reato ricorre qualora vi sia dolo generico, quale coscienza e volontà di causare nel soggetto passivo sofferenze fisiche e morali tali da ingenerare una abituale dolorosa condizione di vita.

Con riferimento alle singole condotte maltrattanti, il dolo è unitario, in quanto vi è la consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria, già attuata in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima, non essendo richiesta alcuna programmazione criminosa finalizzata al risultato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2

Massima conforme richiamata: Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza n. 2800 del 16/03/1995.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Circostanza aggravante comma 2 art. 572 c.p. - Presenza del minore - Sussistenza

Nel delitto di maltrattamenti in famiglia, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista al comma 2 ("in presenza del minore"), è sufficiente che il minore percepisca il clima teso ed opprimente all'interno del contesto familiare quale conseguenza diretta di atti di sopraffazione, vessazione ed umiliazione, non essendo, invece, necessario che tutta la catena degli agiti maltrattanti siano stati posti in essere sempre alla sua presenza. (Nel caso di specie le figlie dell'imputato, sin dalla più tenera età, sono state sottoposte a terrificanti condizioni di vita familiare, in alcuni casi, assistendo alle violenze patite dalla madre (ad es. il tentativo

di strangolamento) e cercando di proteggerla e, in altri, subendo direttamente gli agiti di aggressività del padre, come calci, schiaffi e pugni).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2

Massima conforme richiamata: Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza n. 2003 del 25/10/2018.

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 599-23

Tribunale ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini Preliminari

Sentenza n. 599 del 08.02.2023 dep. il 03.03.2023 - GIP Dott. MASSIMO BARALDO

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese - Sussistenza del reato

In tema di testimonianza nel processo per maltrattamenti, le dichiarazioni rese dalle persone offese, se logiche, coerenti, pronunciate nell'immediatezza dei fatti e ricche di dettagli, rendono intrinsecamente attendibile il suo racconto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 comma 1

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Convivenza - Condotte plurime e reiterate - Sussistenza del reato

Il delitto di cui all'art. 572 c.p. ricorre qualora le condotte tenute dal soggetto agente siano sistematicamente reiterate durante tutto il periodo in cui si protrae la convivenza con la persona offesa, la quale subisce, all'interno del contesto familiare, prevaricazioni fisiche e morali, anche se non necessariamente qualificabili come reato, che rendono intollerabile la stessa convivenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 comma 1

Massima conforme richiamata: Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza n.13422 del 10/03/2016.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento soggettivo del reato - Dolo - Sussistenza del reato

La sussistenza dell'elemento soggettivo nel reato di maltrattamenti in famiglia è ravvisata quando, dagli atti, emerge la consapevolezza dell'agente di persistere in una attività vessatoria e denigratoria ai danni della vittima, non dovendo, invece, rilevare la finalità specifica di sottoporre la medesima ad una reiterata e abituale serie di sofferenze fisiche e morali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 comma 1

Massima conforme richiamata: Cass. Pen. Sez. III, Sentenza n. 1508 del 16/10/2018.

Delitto di lesioni aggravate – artt. 582, 585 in relazione ad art. 576 comma 1 n. 5, art. 577 comma 1 n. 1 - Elemento soggettivo del reato – Dolo generico - Sussistenza del reato

Nel delitto di lesione personale, l'elemento soggettivo del reato ovvero il dolo generico consiste nella rappresentazione e volontà dell'agente di cagionare con la propria azione cosciente e volontaria danni fisici alla vittima. (Nel caso di specie l'imputato è stato riconosciuto responsabile delle lesioni causate alla vittima, in quanto dagli atti - annotazione di intervento di p.g., referti medici del PS dell'Ospedale e dichiarazioni dei testimoni oculari - risultava provata la volontà e la consapevolezza del reo di infliggere reiterate sofferenze fisiche alla denunciante colpendola con percosse, pugni, schiaffi, buttandola a terra e trascinandola per i capelli).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582, 585 in relazione a art. 576 comma 1 n. 5, art. 577 comma 1 n. 1

Delitto di lesioni aggravate – artt. 582, 585 in relazione ad art. 576 comma 1 n. 5, art. 577 comma 1 n. 1 - Aggravante del fatto commesso contro persona convivente - Esclusione - Limiti al concorso di circostanze

Nella ricorrenza del reato di lesione personale, in cui è pacificamente riconosciuta sussistente la circostanza aggravante di aver commesso il fatto in occasione del reato di maltrattamenti, ai sensi degli artt. 585 e 576 comma 1 n. 5 c.p., deve essere esclusa l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto contro persona stabilmente convivente, ai sensi degli artt. 585 e 577 comma 1 n. 1 c.p.

In caso contrario, infatti, vi sarebbe una duplice attribuzione di rilevanza al medesimo fatto ovvero sia la convivenza tra il reo e la persona offesa.

Pertanto, ai sensi dell'art. 68 c.p., l'aggravante di cui all'art. 577 comma 1 n. 1 risulta assorbita in quella contestata ai sensi dell'art. 576 comma 1 n. 5, circostanza quest'ultima che comporta un maggior aumento di pena.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582, 585 in relazione a art. 576 comma 1 n. 5, art. 577 comma 1 n. 1, art. 68 comma 1

Delitto di violenza sessuale - art. 609bis - Elemento oggettivo del reato - Mancanza di consenso della vittima - Esclusione del reato

Ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale, rileva la condotta invasiva della sfera della libertà e della integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima.

Pertanto, in mancanza della prova di tale dissenso, deve essere esclusa la ricorrenza della fattispecie criminosa. (Nel caso di specie, dal materiale probatorio si evidenziava come i comportamenti tenuti dalla persona offesa nel loro complesso fossero stati ambivalenti: la stessa, dopo gli asseriti abusi sessuali e la denuncia, aveva liberamente ripreso la relazione sentimentale e la convivenza con l'imputato, dichiarando di aver avuto anche rapporti sessuali consenzienti, pur in presenza dell'ordinanza cautelare del divieto di avvicinamento a carico del presunto reo e di una propria dimora in cui alloggiare).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609bis

Circostanze attenuanti generiche – art. 62bis c.p. - Valutazione discrezionale del giudice - Mancata concessione

Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudizio deve essere effettuato secondo i parametri previsti dall'art. 133 c.p., con particolare riferimento alla capacità a delinquere del colpevole. (Nel caso di specie il Giudice ha rigettato la richiesta della difesa di concessione delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando come l'imputato, che aveva già un precedente penale specifico per il reato di atti persecutori, avesse tenuto un comportamento processuale del tutto negativo: infatti, aveva violato più volte le prescrizioni inerenti le misure cautelari applicate di volta in volta, aveva detenuto sostanze stupefacenti durante gli arresti domiciliari, aveva negato gli addebiti colpevolizzando la vittima e non aveva mostrato segni di concreta resipiscenza per gli agiti criminosi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62bis, 133 comma 2

Concorso formale – Reato continuato – art. 81 c.p. - Riconoscimento vincolo continuazione fra maltrattamenti e lesioni personali aggravate

Il giudice della cognizione può riconoscere d'ufficio la continuazione tra il reato di maltrattamenti e quello di lesioni personali aggravate qualora, dagli atti, si evince come gli stessi siano stati commessi nel medesimo contesto di relazioni violente tra l'imputato e la vittima.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 cpv, 572 comma 1, art. 582, 585, in relazione all'art. 576 comma 1 n. 5

Tribunale ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini Preliminari

Sentenza n. 740 del 21.02.2023 dep. il 27.02.2023 - GIP Dott.ssa CHIARA VALORI

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - Sussistenza del reato

In tema di testimonianza nel processo per maltrattamenti, le dichiarazioni rese dalle persone offese, vittime di reato, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, senza che vengano in rilievo le regole di valutazione rinforzata dettate dall'art. 192 comma 3 c.p.p. (dettate per la testimonianza dei coimputati nel medesimo reato e per imputati in procedimenti connessi ex art. 12 c.p.p. o per reati collegati ex art. 371 comma 2 lett. b) c.p.p.). Il giudice, tuttavia, dovrà verificare che, alla luce degli esiti istruttori, il racconto della persona offesa sia esente da profili di contraddittorietà che possano inficiare l'attendibilità intrinseca dei fatti e la credibilità soggettiva del dichiarante. (Nel caso in questione, il materiale probatorio confermava i fatti dettagliatamente descritti dalla persona offesa: in particolare, la testimonianza del datore di lavoro, che aveva notato le lesioni e la sofferenza psicologica della vittima, nonché le dichiarazioni delle figlie della coppia, che avevano assistito alle aggressioni verbali, tratteggiavano un abituale contesto familiare caratterizzato da ripetute angherie, offese e umiliazioni).

Riferimento normativo: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2

Massima conforme richiamata: Cass. Sez. Un. Sentenza n. 41461 del 19/07/2012.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Condotte maltrattanti - Abitualità - Sussistenza del reato

Nel reato di maltrattamenti, la condotta materiale è integrata sia da quei comportamenti che costituiscono autonome fattispecie di delitti (percosse, lesioni e minacce) sia da atti di disprezzo e di offesa alla dignità della vittima che, singolarmente, non sono penalmente rilevanti. Elemento caratterizzante, in entrambi i casi, è che gli agiti in questione si realizzino in successione, anche per un tempo non prolungato, e la loro ripetitività sia tale da ingenerare nella persona offesa una perdurante e abituale condizione di sofferenza fisica e morale nonché sentimenti di oppressione, paura e prostrazione.

Riferimento normativo: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2

Massime conformi richiamate: Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza n. 44700 del 08/10/2013; Cass. Pen. Sez. III, Sentenza n. 6724 del 22/11/2017; Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza n. 8333 del 07/12/2021.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento soggettivo del reato - Dolo - Sussistenza del reato

L'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti ricorre laddove il soggetto agente abbia coscienza e volontà di sottoporre la vittima a sofferenti e dolorose condizioni di vita in modo continuativo ed abituale. (Nel caso di specie, l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in quanto, come dichiarato dal medesimo in sede di interrogatorio reso ex art. 294 c.p.p. e a seguito dell'avviso di conclusione indagini ex art. 415bis c.p.p., era consapevole di provocare sofferenze fisiche e morali alla moglie e, malgrado ciò, non aveva desistito, continuando ad attuare comportamenti aggressivi e prevaricanti)

Riferimento normativo: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Circostanza aggravante comma 2 art. 572 c.p. - Presenza del minore - Sussistenza

La fattispecie di maltrattamenti nella forma aggravata di cui al secondo comma dell'art. 572 c.p. è integrata sia qualora i minori abbiano assistito personalmente, anche in una sola occasione, agli agiti violenti pos-

ti in essere dall'imputato sia quando, pur non presenziando, abbiano piena consapevolezza della condizione di avvillimento della vittima tanto da manifestare loro stessi una condizione di sofferenza, paura e disagio persistenti. (Nel caso di specie, le figlie minori della coppia avevano descritto i frequenti litigi tra i genitori, le aggressioni verbali e le umiliazioni subite dalla madre, evidenziando un contesto familiare di costante malessere e paura per le condotte paterne).

Riferimento normativo: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2

Massima conforme richiamata: Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza n. 19832 del 06/04/2022.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Lesioni personali – art. 582 c.p. - Concorso formale di reati - Sussistenza

Sussiste il concorso formale e non l'assorbimento tra le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 572 e 582 c. p. quando le lesioni risultano consumate in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti, dal momento che l'agente ha avuto, proprio nella specifica occasione, non solo l'intenzione di maltrattare ma anche di ledere l'integrità fisica del soggetto passivo. (Nel caso di specie non vi è dubbio che l'imputato abbia intenzionalmente leso l'integrità fisica della moglie, in quanto il referto del Pronto Soccorso e le immagini fotografiche, acquisiti agli atti, mostrano le contusioni al volto, al cuoio capelluto e al collo corrispondenti alle lesioni descritte dalla querelante).

Riferimento normativo: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2, art. 582, 585 in relazione a art. 576 comma 1 n. 5, 577 comma 1 n. 1

Massima conforme richiamata: Cass. Pen. Sez. V, Sentenza n.42599 del 18/07/2018

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. – Circostanze attenuanti generiche - art. 62bis c.p. - Concessione

Con lo strumento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62bis c.p. il giudice, discrezionalmente, può considerare una serie di elementi di natura sia oggettiva che soggettiva a favore dell'imputato per attenuarne la pena. (Nel caso in questione, il Giudicante ha concesso il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62bis c.p. in ragione dell'interruzione della convivenza con la persona offesa e della contribuzione economica dell'imputato alla famiglia).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2, art. 62bis

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. – Sospensione condizionale della pena subordinata - Non menzione - Giudizio prognostico - Concessione

Il giudice concede i doppi benefici di legge in presenza di elementi oggettivi e soggettivi che, secondo una logica probabilistica tratta da massime di comune esperienza, fanno ritenere che l'imputato si asterrà dalla commissione di ulteriori reati. In ragione del titolo di reato di cui all'art. 572 c.p. la sospensione condizionale della pena deve essere subordinata, ex lege, all'effettiva partecipazione ad un percorso di recupero predisposto presso un centro autorizzato. (Nel caso di specie, il Giudice ha formulato un giudizio prognostico favorevole per l'imputato, concedendo i doppi benefici di legge, considerati l'incensuratezza e il contegno serbato nel corso di tutto il procedimento, con particolare riguardo all'ottemperanza alla misura cautelare. Inoltre, ha disposto che la sospensione condizionale della pena fosse subordinata alla partecipazione, entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza, al percorso di recupero).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2, art. 163, art. 165 comma 5, art. 175

Tribunale ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini Preliminari

Sentenza n. 882 del 03.03.2023 dep. il 16.03.2023 - GIP: Dott. CRISTIAN MARIANI

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese - Sussistenza del reato

Con riferimento al reato di maltrattamenti, le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, purché sia stata vagliata la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del suo racconto e non siano stati rilevati elementi di senso opposto. (Nel caso di specie il Giudice ha evidenziato come la persona offesa fosse credibile in quanto il suo racconto, coerente, cronologicamente preciso e particolarmente dettagliato, avesse anche trovato numerosi riscontri nelle deposizioni delle persone informate sui fatti. La complessiva genuinità delle dichiarazioni della vittima non è scalfita dalle ripetute decisioni di rimettere la querela, che, invece, sono state determinate dalla mal riposta fiducia nel cambiamento del marito e nel timore di perdere i propri figli, male ingiusto più volte paventato dall'imputato).

Riferimento normativo: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Condotte maltrattanti - Tradimenti ostentati - Sussistenza del reato

Il delitto di maltrattamenti in famiglia, dal punto di vista oggettivo, viene integrato, oltre che da percosse, lesioni, ingiurie, minacce o prevaricazioni, anche da quegli atti di disprezzo e da quei comportamenti di sopraffazione che provocano sofferenza morale e indubbia umiliazione nella vittima, quale, ad esempio, l'ostentato tradimento, che, nel contesto di una relazione stabile, costituisce una condotta vessatoria. (Nel caso di specie, l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti, anche perché umiliava la moglie con tradimenti continui e non si preoccupava di nascondere le prove - ad esempio lasciando i preservativi usati nell'auto condivisa, facendosi accompagnare dalla moglie dall'amante, utilizzando il box di casa per i propri incontri fedifraghi e non curandosi del pericolo di trasmettere malattie veneree).

Riferimento normativo: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento soggettivo del reato - Dolo - Sussistenza del reato

Il dolo necessario per la sussistenza del reato di maltrattamenti è ravvisabile qualora il soggetto agente abbia agito nella piena coscienza che il proprio complessivo comportamento avrebbe ridotto la moglie in una condizione di abituale soggezione e sofferenza morale e fisica.

Riferimento normativo: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Circostanza aggravante comma 2 art. 572 c.p. - Presenza del minore - Sussistenza

La circostanza aggravante di aver commesso il fatto in presenza dei figli si configura qualora il minore percepisca il verificarsi della condotta delittuosa, oltre che se il reato sia stato commesso proprio davanti ai suoi occhi (anche se in una sola occasione).

Riferimento normativo: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2

Circostanze attenuanti generiche – art. 62bis c.p. - Valutazione discrezionale del giudice - Giudizio di equivalenza

Esercitando il potere discrezionale, il giudicante può ritenere concedibili all'imputato le circostanze attenuanti generiche laddove ravvisi elementi positivi nella sua condotta processuale quale la volontà di risarcire la vittima (espressa con lettera di scuse e offerta risarcitoria). Tuttavia il medesimo giudice può ritenere tali elementi non sufficienti per dichiararli prevalenti sulle contestate aggravanti, posto che l'imputato abbia negato gran parte degli addebiti a suo carico e non abbia ancora corrisposto le somme promesse.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62bis, 133 comma 2

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 1037-23

Tribunale ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini Preliminari

Sentenza n. 1037 del 14.03.2023 dep. il 14.03.2023 - GIP: Dott. TOMMASO PERNA

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese - Sussistenza del reato

In tema di valutazione della testimonianza della persona offesa dal reato, il dichiarante e il suo racconto devono essere sottoposti ad un esame rigoroso teso a verificare l'attendibilità intrinseca del primo e la coerenza interna della narrazione, così da escludere che le dichiarazioni accusatorie siano state determinate dal desiderio di rivalsa o di ritorsione o dall'intento di calunniare e denigrare il soggetto denunciato. (Nel caso di specie il Giudice ha evidenziato che gli eventi descritti dalla vittima trovavano riscontro nelle dichiarazioni dei soggetti sentiti a SIT, e che, in diverse occasioni, senza eccedere nella narrazione in senso antagonista all'imputato, la persona offesa aveva precisato che anche lei aveva talvolta assunto atteggiamenti violenti verso di lui, palesando in tal modo come il suo racconto non fosse motivato da intenti calunniatori).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 comma 1

Massima conforme richiamata: Cass. Pen. Sez. III, Sentenza n. 34110 del 27/04/2006.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Condotte maltrattanti - Abitualità - Sussistenza del reato

Il reato di cui all'art. 572 c.p. è un reato abituale, in quanto i fatti, commissivi o omissivi, lesivi dell'integrità fisica e psichica della vittima posti in essere dal soggetto agente assumono rilevanza penale per la loro reiterazione nel tempo. Ciò significa che, per la configurabilità dei maltrattamenti, l'autore deve aver avuto una condotta di sopraffazione sistematica e continua che abbia, specularmente, causato nel soggetto passivo condizioni di vita penose e sofferenze persistenti. All'opposto, se gli agiti violenti non determinano questa condizione stabile di prevaricazione e di umiliazione della vittima, il reato non si configura e si deve parlare di situazione di tensione tra i due conviventi. (Nel caso di specie, l'imputato è stato riconosciuto responsabile del reato di maltrattamenti perché le sue condotte arbitrarie, aggressive, fisicamente e verbalmente violente, le minacce e le ire hanno avuto una intensità tale da creare un clima di vita difficile e umiliante per la vittima durante i mesi della loro convivenza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 comma 1

Massime conformi richiamate: Cass. Pen. Sentenza n. 22850/07; Cass. Pen. Sentenza n. 9531/09; Cass. Pen. Sentenza n. 25138/10.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento soggettivo del reato - Dolo generico - Dolo unitario - Sussistenza del reato

Nel delitto di maltrattamenti in famiglia, il reato ricorre qualora vi sia dolo generico, quale coscienza e volontà di causare nel soggetto passivo sofferenze fisiche e morali tali da ingenerare una abituale dolorosa condizione di vita.

Il dolo è, altresì, unitario, in quanto l'intenzionalità criminosa dell'agente di provocare sofferenze abituali alla vittima si manifesta anche nella consapevolezza del medesimo di persistere in una condotta vessatoria e prevaricante già posta in essere altre volte e quindi è elemento unificatore dei singoli atti oppressivi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 commi 1

Massime conformi richiamate: Cass. Pen. Sentenza n. 45547/10; Cass. Pen. Sentenza n. 41142/10; Cass. Pen. Sentenza n. 1417/10; Cass. Pen. Sentenza n. 17049/11; Cass. Pen. Sentenza n. 204/12.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Atti persecutori aggravati - art. 612bis comma 2 c.p. - Concorso apparente di norme - Criterio della sopravvenuta cessazione del vincolo familiare e affettivo - Criterio di sussidiarietà e di assorbimento - Esclusione del reato di atti persecutori

L'ipotesi criminosa di atti persecutori aggravati dalla circostanza che l'autore sia il coniuge, legalmente separato o divorziato, o un soggetto che sia stato legato da relazione affettiva alla persona offesa può concorrere con il reato di maltrattamenti qualora le condotte vessatorie e persecutorie, sorte nella comunità familiare o assimilata ovvero determinate dalla sua esistenza, si protraggano anche dopo la cessazione del vincolo o del sodalizio familiare e affettivo o comunque oltre la sua attualità temporale.

Resta salvo il rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 612-bis, comma primo, c.p., che rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando le condotte integrano gli elementi tipici della relativa fattispecie e non sia intervenuto il divorzio o la definitiva rottura della relazione sentimentale nelle famiglie di fatto (principio dell'assorbimento). (Nel caso di specie è stata esclusa la sussistenza del reato di cui all'art. 612bis comma 2 c.p., dal momento che le condotte persecutorie, attuate dall'imputato anche dopo la cessazione della convivenza, si inserivano in un contesto in cui la relazione sentimentale tra lui e la vittima non si era mai definitivamente interrotta e, pertanto, tali agiti erano riconducibili alla fattispecie più grave di cui all'art. 572 c.p.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 comma 1, art. 612bis comma 2, art. 15

Massima conforme richiamata: Cass. Pen. Sentenza n. 24575/12

Sentenza di condanna per maltrattamenti e diffamazione – Risarcimento dei danni- Valutazioni del giudice – Sussistenza dei danni

Con la sentenza di condanna per reati di maltrattamenti e diffamazione, deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno della parte civile, quando risulti provato che le condotte dell'imputato hanno leso il diritto soggettivo della persona offesa alla salute, alla inviolabilità della propria persona, all'autodeterminazione, alla propria reputazione e decoro nonché alla realizzazione personale in ambito familiare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 538, art. 539

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 1321-23

Tribunale ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini Preliminari

Sentenza n. 1321 del 30.03.2023 dep. il 08.05.2023- GIP: Dott.ssa SARA CIPOLLA

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Procedibilità del reato - Connessione con altro delitto perseguibile d'ufficio – Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. -

In tema di procedibilità del reato di atti persecutori, il comma 3 dell'art. 612bis c.p. prevede che, sebbene il delitto sia punibile a querela della persona offesa, la procedibilità diventa d'ufficio quando sussista un rapporto di connessione con altro reato procedibile d'ufficio. In particolare, l'ipotesi di connessione in questione si verifica sia quando si è in presenza di connessione processuale (art. 12 c.p.p.) sia quando vi sia una connessione in senso materiale ovvero sia probatoria, quando l'indagine sul reato perseguibile d'ufficio sia effettivamente avvia-

ta e comportamenti necessariamente l'accertamento di fatti collegati a quello punibile a querela, ai sensi dell'art. 371 c.p.p. (Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che la querela sporta dalla persona offesa non fosse tardiva in riferimento alla contestazione di atti persecutori, come eccepito dalla difesa dell'imputato, dal momento che le condotte criminose poste in essere ai suoi danni si riferivano ad un arco temporale molto ampio, con inizio antecedente la convivenza tra il reo e la vittima. Pertanto, le condotte di persecuzione erano state correttamente contestate sussistendo uno stretto collegamento investigativo con le successive condotte di maltrattamento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612bis commi 1 e 2

Massime conformi richiamate: Cass. Pen. Sentenza n.55807/2017; Cass. Pen. Sez. V, Sentenza n. 39758 del 03/02/2017

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese costituitasi parte civile - Sussistenza del reato

In tema di testimonianza nel processo per maltrattamenti, le dichiarazioni rese dalle persone offese, vittime di reato, che si costituiscono parte civile possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, non essendo necessario che le stesse siano riscontrate da elementi esterni. Tuttavia, il giudicante è tenuto ad effettuare una verifica più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante e alla coerenza intrinseca del suo racconto.

Qualora sia ritenuto opportuno, il giudice provvede all'acquisizione di riscontri estrinseci per escludere l'intento calunnioso delle affermazioni della vittima.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 comma 1

Massima conforme richiamata: Cass. Pen. Sentenza n. 21135/19

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Dichiarazioni progressive rese dalle persone offese – Attendibilità delle dichiarazioni - Sussistenza del reato

L'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato di maltrattamenti, che deve essere valutata in modo rigoroso in relazione alla coerenza logica del racconto complessivo e alla credibilità soggettiva del dichiarante, non viene meno per la natura progressiva delle stesse. Difatti, le dichiarazioni rese dal soggetto vulnerabile sono un complesso percorso di disvelamento delle vicende dolorose vissute, condizionato anche dall'affidamento nei confronti dell'autorità procedente e dalla difficoltà di superamento del trauma, e, pertanto, il giudizio di attendibilità delle stesse comprende tutti gli stadi di tale percorso narrativo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 comma 1

Massima conforme richiamata: Cass. Pen. Sentenza n. 6710/20

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Elemento oggettivo del reato - Condotta tipica - Condotta reiterata - Reato abituale - Sussistenza del reato

La fattispecie di cui all'art. 612bis c.p. si realizza in quelle condotte di minaccia, intesa come prospettazione di un male futuro, o di molestia, nel senso di alterare in modo fastidioso od inopportuno l'equilibrio psichico di una persona normale, che, per espressa previsione di legge, devono essere reiterate nel tempo. Si tratta di reato abituale, in cui la serialità dei comportamenti caratterizza la misura della lesione del bene tutelato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612bis commi 1 e 2

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Elemento oggettivo del reato - Reato di evento di danno –Pluralità di danni – Sussistenza del reato

Ai fini della configurabilità del delitto di atti persecutori è necessario che le condotte reiterate di minacce o molestia cagionino, in via alternativa, i seguenti danni: un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima ovvero ingenerino nella stessa un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone a

lei vicine o, infine, la costringano ad alterare le proprie abitudini di vita. Qualora gli effetti prodotti siano più d'uno, ciò non comporta la configurabilità di più reati, in quanto il delitto di cui all'art. 612bis c.p. si perfeziona con il verificarsi anche solo di uno degli eventi sopra indicati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612bis commi 1 e 2

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Elemento oggettivo del reato - Reato di evento di danno - Obiettività del danno - Sussistenza

A seguito delle condotte di minaccia o di molestia di cui all'art. 612bis c.p., il danno derivato deve essere obiettivo. In tal senso, il “perdurante e grave stato d'ansia” si riferisce a condizioni di stress tali da provocare un oggettivo disequilibrio psicologico con caratteri patologici.

Analogamente, il “fondato timore per la propria incolumità” o delle persone vicine richiama una valutazione oggettiva ex ante della condotta del persecutore, condotta che deve risultare idonea a ingenerare il timore in una qualsiasi persona con normali capacità di valutazione e percezione del pericolo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612bis commi 1 e 2

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Elemento soggettivo del reato – Dolo generico - Sussistenza del reato

Nel delitto di atti persecutori, il reato si perfeziona se il persecutore ha agito con dolo generico. Ciò significa che le persecuzioni sono il risultato della volontà del soggetto agente di porre in essere più condotte di minaccia e di molestia, con la contestuale consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitudine di tali azioni.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612bis commi 1 e 2

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Elemento oggettivo del reato - Abitudine delle condotte - Riavvicinamento temporaneo della vittima al persecutore - Sussistenza del reato

Nel reato di atti persecutori, il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non interrompe l'abitudine del reato né la continuità delle condotte persecutorie, qualora sussista l'oggettiva idoneità di tali comportamenti a causare, in ogni caso, nella vittima una condizione di sempre maggior disagio e prostrazione psicologica secondo le modalità indicate dall'art. 612bis c.p.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612bis commi 1 e 2

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Aggravante della relazione affettiva - Sussistenza

Il reato di atti persecutori è aggravato dall'esistenza di una “relazione affettiva” tra la vittima e il suo persecutore, ai sensi del comma 2 dell'art. 612bis c.p., quando tra i due vi sia un legame connotato da un reciproco rapporto di fiducia tale da ingenerare nella vittima aspettative di protezione e tutela, oltre che quando vi sia una stabile condivisione della vita in comune.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612bis comma 1 e 2

Massima conforme richiamata: Cass. Pen., Sentenza n. 11920/2018.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Nozione di maltrattamenti - Sussistenza del reato

Integrano il reato di maltrattamenti tutte quelle condotte lesive della integrità fisica e morale e della dignità di un soggetto passivo, le quali rendono abitualmente dolorose le relazioni familiari e determinano un perdurante stato di avvilito e di profonda sofferenza nella vittima, anche in assenza di segni visibili.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 comma 1

Massima conforme richiamata: Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza n. 3020 dell'08/03/1991

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Nesso di abitualità delle condotte maltrattanti - Sussistenza del reato

Il reato di maltrattamenti è caratterizzato da una condotta abituale ovvero una serie di atti, delittuosi o meno, reiterati in momenti diversi, non sporadici e strettamente connessi tra loro, in quanto diretti a provocare abitualmente nella vittima sofferenze fisiche e morali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 comma 1

Massima conforme richiamata: Cass. Pen. Sez. V, Sentenza n. 2130 del 28/02/1992

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Condotta plurima e ripetitività dei maltrattamenti - Sussistenza del reato

Il reato di cui all'art. 572 c.p. è un delitto a condotta plurima, che sussiste se una serie di gravose azioni ed omissioni (quali percosse, lesioni, ingiurie, minacce e prevaricazioni ma anche atti di disprezzo ed umiliazioni), a seguito della loro ripetitività, crea un vero e proprio sistema di vita relazionale abitualmente doloroso e avvilente per la persona offesa, instaurato consapevolmente dall'agente dopo iniziali stati di degenerazione del rapporto familiare.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 comma 1

Massima conforme richiamata: Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza n. 4015 del 17/04/1996

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento soggettivo del reato - Dolo - Dolo unitario - Sussistenza del reato

Nel delitto di maltrattamenti in famiglia, il reato ricorre qualora vi sia dolo generico, quale coscienza e volontà di causare nel soggetto passivo sofferenze fisiche e morali tali da ingenerare una abituale dolorosa condizione di vita.

Con riferimento alle singole condotte maltrattanti, il dolo è unitario, in quanto vi è la consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria, già attuata in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima, non essendo richiesta alcuna programmazione criminosa finalizzata al risultato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 comma 1

Massima conforme richiamata: Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza n. 2800 del 16/03/1995.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Requisito della convivenza - Persistenza della relazione - Sussistenza del reato

Il reato di maltrattamenti in famiglia è ravvisabile anche quando la vittima e il persecutore, non legati da vincoli coniugali, abbiano mantenuto una stabilità di relazione pur avendo cessato la convivenza more uxorio. (Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto integrato il reato di maltrattamenti anche nel periodo in cui l'imputato e la vittima non convivevano più, in quanto dagli atti risultava provata la persistenza di un forte legame tra i due, che induceva la persona offesa ad obbedire alle richieste di incontri dell'imputato, benché, a quel tempo, la stessa avesse una relazione affettiva con un'altra persona).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 comma 1

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Atti persecutori aggravati – art. 612bis comma 2 c.p. - Concorso apparente di norme - Criterio di sussidiarietà e di assorbimento - Esclusione

Il rapporto tra il delitto di atti persecutori e il reato di maltrattamenti è regolato dalla clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 612-bis, comma primo, c.p., che rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando le condotte integrano gli elementi tipici della relativa fattispecie. (Nel caso di specie le contestazioni dei due reati sono state ritenute correttamente formulate in quanto, considerando la sequenza tempo-

rale delle condotte poste in essere dall'imputato, solo in parte le stesse erano state realizzate nell'ambito del rapporto di stabile convivenza con la vittima, e come tale sussumibile sotto l'ipotesi dell'art. 572 c.p., mentre le altre erano riferibili ad altra fase in cui mancava l'elemento tipico della stabilità della relazione tra vittima e persecutore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 comma 1, art. 612bis comma 2

Reati connessi – Procedibilità

Nell'ipotesi di reati connessi, la condizione di perseguibilità a querela di parte di un reato è superata laddove il reato connesso sia procedibile d'ufficio. Ciò significa che qualora la querela necessaria per perseguire un reato sia assente dall'inizio oppure sia venuta meno per remissione successiva, l'azione penale viene esercitata ugualmente per l'esigenza di assicurare un comune regime per i reati collegati tra loro da vincolo di connessione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 12

Massima conforme richiamata: Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza n. 47328 del 21/09/2022

Circostanze attenuanti generiche – art. 62bis c.p. - Personalità dell'imputato - Valutazione discrezionale del giudice – Diniego

In ordine al trattamento sanzionatorio, il giudicante può ritenere le circostanze attenuanti generiche sussistenti, e come tali incidenti sulla modulazione della pena, laddove ravvisi elementi positivi riferibili alla personalità dell'imputato. Tuttavia, nella sua valutazione, il giudice può valorizzare anche un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo (quali la gravità del fatto, la serialità dei comportamenti e i precedenti penali), come prevalente rispetto ad altri elementi per negare la concessione di tali circostanze, formulando così un giudizio di disvalore della personalità dell'imputato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62bis, art. 133

Massima conforme richiamata: Cass. Pen. Sentenza n. 14970/2020

Sentenza di condanna – Risarcimento dei danni - Valutazioni del giudice – Condanna generica - Provvisoria

A seguito del riconoscimento di responsabilità penale, la parte civile deve essere risarcita per i danni patrimoniali e non derivanti dal reato. Tuttavia, se in atti non vi sono elementi che consentano di quantificare i danni lamentati, il giudice deve pronunciare condanna generica di risarcimento dei danni derivanti da reato e rimandare le parti al giudice civile per la quantificazione.

Quanto alla condanna al pagamento di una somma a titolo di provvisoria, può essere pronunciata ma solamente nei limiti in cui è stata raggiunta la prova del danno. (Nel caso di specie, il Giudice, a fronte della richiesta di parte civile di condannare l'imputato al pagamento di una provvisoria dell'importo di € 15.000,00 per i danni da maltrattamenti, atti persecutori e lesioni, ha ritenuto che dalla documentazione sanitaria prodotta in atti fosse provato un danno minore quantificabile nella somma di € 5.000,00)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 538, art. 539

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 1355-23

Tribunale ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini Preliminari

Sentenza n. 1355 del 03.04.2023 dep. il 18.05.2023 - GIP: Dott.ssa LAURA MINERVA

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Condotte maltrattanti - Conflittualità - Esclusione

Il reato di maltrattamenti in famiglia viene integrato da tutte quelle condotte idonee ad imporre alla vittima un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile attraverso un sistematico, cosciente e volontario compi-

mento di atti di violenza fisica e morale. Laddove sia accertato che la persona offesa non viva in condizione di inferiorità, ma all'opposto, agisca in modo sprezzante, provocatorio ed aggressivo perché motivata da sentimenti di insoddisfazione e di forte risentimento, il delitto non sussiste. (Nel caso di specie, il Giudice pronunciava sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste per carenza delle condotte tipiche. Difatti, dagli atti era emerso un contesto di coppia di forte conflittualità e di rivendicazioni reciproche sorte per le continue pretese di natura economica avanzate dalla persona offesa e non per i presunti comportamenti vessatori del marito).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 1577-23

Tribunale ordinario di Milano - Ufficio del Giudice per le indagini Preliminari

Sentenza n. 1577 del 18.04.2023 dep. il 26.04.2023 - GIP: Dott. ROBERTO CREPALDI

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese - Sussistenza del reato

In tema di testimonianza nel processo per maltrattamenti, le dichiarazioni rese dalla persona offesa, vittima di reato, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, senza che vengano in rilievo le regole di valutazione rinforzata dettate dall'art. 192 comma 3 c.p.p.

Tuttavia, il giudicante è tenuto ad effettuare una verifica più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante e alla coerenza intrinseca del suo racconto.

Qualora lo ritenga opportuno il giudice provvede all'acquisizione di riscontri estrinseci alle affermazioni della vittima per escluderne l'intento calunniatorio. (Nel caso di specie il Giudice ha ritenuto le dichiarazioni della vittima credibili, considerando che apparivano logiche, intrinsecamente coerenti, dettagliate nella ricostruzione dei singoli episodi e che la persona offesa non mostrava né acredine nei confronti dell'imputato né sentimenti di ritorsione o intenti calunniatori).

Riferimento normativo: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2

Massima conforme richiamata: Cass. Pen. Sez. I, Sentenza n. 29372 del 24/06/2010.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Condotte maltrattanti - Abitualità - Soprusi sistematici e programmati - Sussistenza del reato

La fattispecie delittuosa di cui all'art. 572 c.p. è un reato necessariamente abituale. Si integra qualora gli atti di vessazione, commissivi od omissivi, vengano reiterati nel tempo e siano tali da cagionare nella vittima continue sofferenze, privazioni e umiliazioni ovverosia siano fonte di persistente disagio e penosa esistenza, incompatibili con le normali condizioni di vita. In tal senso, l'agente che abitualmente esercita forme di violenza fisiche o morali, anche quando si tratta di atti inidonei singolarmente a costituire reato, manifesta una sistematicità nelle condotte che, unitariamente considerate, rappresentano un programma criminoso lesivo della sfera privata della vittima.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2

Massime conformi richiamate: Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza n. 4636/1995, Cassani; Cass. Pen. Sez. III, Sentenza n. 22850/2017; Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza n. 3570 del 01/02/1999; Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza n. 7192/2003.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Convivenza - Convivenza latu sensu - Sussistenza del reato

Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti, il presupposto necessario è l'esistenza di un legame stabile tra la vittima e l'autore degli agiti maltrattanti. Ciò è integrato non solo quando vi è una relazione affettiva tra le due parti assimilabile al vincolo coniugale o alla convivenza more uxorio, ma altresì quando il legame deriva da una convivenza latu sensu.

Con tale termine si intende, quindi, qualsiasi relazione affettiva che, non derivando da rapporti familiari o di lavoro, si sviluppa in un contesto di soggezione del sottoposto rispetto a chi ricopre una posizione di supremazia, in quanto connotata da aspettative di cura e assistenza tipiche degli ambiti familiari.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2

Massime conformi richiamate: Cass. Pen. Sez. I, Sentenza n. 206/2017, Remorini e altro; Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza n. 31121/2014.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento soggettivo del reato - Dolo - Sussistenza del reato

La sussistenza dell'elemento soggettivo nel reato di maltrattamenti in famiglia è ravvisata quando, dagli atti, emerge la piena consapevolezza dell'agente di persistere in una attività vessatoria e denigratoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima, non essendo necessario, invece, che si ravvisi la finalità specifica e programmatica di sottoporre la stessa vittima a condizioni di vita umilianti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2

Massima conforme richiamata: Cass. Pen. Sez. I, Sentenza n. 13013/2020

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - - Circostanza aggravante comma 2 art. 572 c.p. - Presenza del minore - Sussistenza

La circostanza aggravante indicata nel comma 2 dell'art. 572 c.p. sussiste anche quando il minore abbia assistito solamente a condotte ingiuriose e non a condotte di violenza fisica.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. – Attenuanti generiche - Diniego

Le circostanze attenuanti generiche, volte all'esigenza di adattare il trattamento sanzionatorio al caso concreto, sono concesse qualora il giudice ravvisi, negli atti, elementi determinanti a favore dell'imputato. Il loro riconoscimento non è una "benevola concessione" del giudice né un diritto dell'imputato in assenza di elementi negativi, ma deve essere il risultato di un suo positivo apprezzamento. Pertanto, non è necessario che egli prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli e/o sfavorevoli dedotti dalle parti per la concessione o il diniego, ma è sufficiente che faccia riferimento solamente a quelli ritenuti decisivi, trascurando tutti gli altri. (Nel caso di specie il Giudice ha ritenuto di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche ex art. 62bis c.p., considerata la gravità e l'intensità delle condotte maltrattanti e l'assenza di qualsiasi respicenza da parte dell'imputato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2

Massime conformi richiamate: Cass. Pen. Sentenza n. 36729 del 15/07/2015, Pezzoni; Cass. Pen. Sentenza n. 36172 del 26/05/2015, Pappalettera; Cass. Pen. Sentenza n. 8906 del 20/01/2015 Guaman Diaz; Cass. Pen. Sentenza n. 8056 del 20/09/2012, Tonini; Cass. Pen. Sentenza n. 11793 dell'11/02/2013, Abbate; Cass. Pen. Sentenza n. 37743 del 28/05/2013, Callegaro; Cass. Pen. Sentenza n. 32150 del 19/06/2013, Sejdic e altri; Cass. Pen. Sentenza n. 45672 del 26/06/2013, Maniaci; Cass. Pen. Sentenza n. 34277 del 23/07/2013, D'Ambra.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. – Continuazione tra un fatto per il quale sia intervenuta condanna irrevocabile e altri commessi successivamente - Esclusione

Ai fini del riconoscimento dell'istituto della continuazione, è necessaria un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale e le modalità della condotta nonché l'accertamento del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi eventi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Pertanto, non è sufficiente, al fine del riconoscimento della continuazione, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se il successivo reato risulta comunque frutto di determinazione estemporanea e non programmata. (Nel caso di specie il Giudice ha escluso la continuazione tra i fatti di maltrattamenti contestati e quelli analoghi commessi anteced-

entamente e indicati nella sentenza passata in giudicato per carenza della contiguità temporale e l'impossibilità di intravedere un medesimo disegno criminoso. Dopo i fatti di cui alla prima sentenza, infatti, era intervenuta l'interruzione delle condotte criminose in conseguenza della separazione personale dei coniugi, e i maltrattamenti successivi erano coincisi con la riconciliazione della coppia, avvenuta dopo 3 anni).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2, art. 81

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. – Contestazione della recidiva - Parametri di valutazione - Esclusione recidiva reiterata - Sussistenza recidiva aggravata

Quando viene contestata la recidiva contemplata nei primi quattro commi dell'art. 99 c.p., il giudice, al di là del mero dato formale dell'esistenza di precedenti penali, ha la facoltà di riconoscere la sussistenza di tale aggravante, verificando in concreto se la reiterazione delle condotte illecite siano sintomo di maggior inclinazione del reo alla commissione di fatti criminosi. Tale valutazione terrà conto, ad esempio, della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono la manifestazione, della qualità dei comportamenti, del grado di offensività delle condotte, della distanza temporale tra i fatti e della loro omogeneità, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro elemento che delinea la personalità del reo e il grado di colpevolezza. (Nel caso di specie il Giudice, dopo aver escluso la recidiva reiterata, dal momento che era indicato un solo precedente penale, ha riconosciuto la recidiva aggravata specifica e infraquinquennale, in quanto l'imputato aveva commesso nuovamente fatti di cui all'art. 572 c.p. dopo tre anni e in modalità tali da evidenziarne la tendenza a proseguire con simili condotte).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2, art. 99 comma 4

Massima conforme richiamata: Cass. Pen. Sez. Un., Sentenza n. 35738 del 27/05/2010 Imp. Calibè

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. – Risarcimento dei danni - Valutazioni del giudice – Condanna generica - Provvisoriale in via equitativa

A seguito del riconoscimento di responsabilità penale, la parte civile deve essere risarcita per i danni patrimoniali e non derivanti dal reato. Tuttavia, se in atti non vi sono elementi che consentano di quantificare i danni lamentati, il giudice deve pronunciare condanna generica di risarcimento dei danni derivanti da reato e rimandare le parti al giudice civile per la quantificazione.

Quanto alla condanna al pagamento di una somma a titolo di provvisoriale, il giudice può procedere in via equitativa, in considerazione del contesto dell'azione e della gravità delle conseguenze subite dalla persona offesa (Nel caso di specie il Giudice, in via equitativa, ha liquidato il danno morale puro con provvisoriale immediatamente esecutiva, facendo riferimento alla particolare invasività della condotta di maltrattamento, del rapporto tra p.o. e imputato e al coinvolgimento del figlio tale da determinare una condizione di maggior prostrazione per la vittima).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2, Cod. Proc. Pen. art. 538, art. 539

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 1914-23

Tribunale di Milano – sez. Giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare – n. 1914/2023 – 22/05/2023 – dott. Cristian Mariani

Atti persecutori – nozione di molestia

Rientra nella nozione di molestia, quale elemento costitutivo del reato di atti persecutori p. e p. dall'art. 612bis c.p., qualsiasi condotta che concretizzi una indebita ingerenza od interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio ed ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica (nella specie il Tribunale ha ritenuto che le condotte poste in essere dall'imputato, consistite in reiterati insulti, minacce e appostamenti sotto casa, abbiano generato un perdurante e grave stato di paura nella persona offesa, a cui ha fatto seguito un mutamento delle abitudini di vita di quest'ultima).

Atti persecutori – elemento soggettivo – dolo generico – volontà di porre in essere plurime condotte di minaccia e molestia – irrilevanza di raggiungere uno scopo lecito

Ai fini della configurabilità del delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale di evento, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire. E' pertanto da ritenersi del tutto irrilevante che le condotte fossero state poste in essere dall'agente al fine di raggiungere uno scopo specifico ulteriore, ancorché astrattamente lecito (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto irrilevante, ai fini della configurabilità del reato contestato, la verifica – richiesta dalla difesa dell'imputato – circa la volontà dell'agente di raggiungere, mediante gli appostamenti sotto casa della persona offesa, uno scopo specifico, ulteriore e concomitante rispetto alle condotte contestate, costituito, a dire dell'imputato, nella volontà di esercitare il diritto di visita del figlio minore stabilito dal Tribunale con altra pronuncia).

Risarcimento del danno derivante da reato - Parte civile – offerta risarcitoria non accettata dalla p.o. – giudizio di comparazione – circostanze attenuanti – esclusione

La mancata accettazione da parte della persona offesa, costituitasi parte civile, dell'offerta risarcitoria formulata dall'imputato nel corso del giudizio rileva nel giudizio di comparazione nel senso di escludere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle circostanze aggravanti contestate (nella specie il Tribunale, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto dalla legge nel valutare la possibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche, pur concedendo le circostanze attenuanti generiche in ragione dell'ammissione parziale degli addebiti, della volontà manifestata dall'imputato di riparare il danno tramite l'effettiva formulazione di un'offerta economica, nonché della disponibilità dello stesso di intraprendere un percorso di risocializzazione, ha ritenuto queste ultime equivalenti rispetto alle circostanze aggravanti contestate, tenuto conto che nessun contributo economico era mai stato corrisposto in favore della p.o. a titolo di riparazione del danno, anche in ragione del rifiuto opposto dalla p.o., e che nessun percorso di risocializzazione era stato avviato).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 2299-23

Tribunale di Milano – sez. Giudice per l'udienza preliminare – n. 2299/2023 – 07/07/2023 – dott.ssa Angela Laura Minerva

Reati concorrenti – procedibilità d'ufficio del delitto di lesioni personali – utilizzo di armi

L'aver posto in essere condotte integranti il reato di lesioni personali mediante l'utilizzo di armi, come ad esempio un manganello, rende procedibile d'ufficio anche il concorrente reato di atti persecutori ex art. 612bis, ultimo comma, c.p.

Sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità – discrezionalità del giudice – prognosi sul futuro comportamento dell'imputato

La sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo al futuro comportamento dell'imputato, tenuto conto della personalità dello stesso e di eventuali precedenti penali (nel caso di specie il giudice non ha accolto la richiesta formulata dalla difesa dell'imputato di sostituzione della pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità rilevando che, alla luce della reiterazione delle condotte violente contestate – anche in seguito ad un percorso di affidamento alla prova concluso con esito positivo –, un percorso alternativo alla carcerazione avrebbe dovuto essere necessariamente affiancato a prescrizioni ulteriori inerenti, ad esempio, l'esecuzione di percorsi di rivisitazione critica delle condotte criminose, che la pena prevista del (solo) lavoro di pubblica utilità non garantisce).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 2881-23

Tribunale di Milano – sez. Giudice per le indagini preliminari n. 2881/2023 – 13/07/2023 – dott.ssa Stefania Donadeo

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – nozione di maltrattamenti

Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., nella nozione di maltrattamenti rientrano i fatti lesivi della integrità fisica e del patrimonio morale della persona offesa, che rendano abitualmente dolorose le relazioni familiari e che si manifestano mediante le sofferenze morali che determinano uno stato di avvillimento o con atti o parole che offendono il decoro e la dignità della persona, ovvero con violenze capaci di produrre sensazioni dolorose ancorché tali da non lasciare traccia.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – presupposti – rapporto tra agente e p.o. – coabitazione

La coabitazione non costituisce requisito del delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., essendo sufficiente che tra l'agente e la persona offesa intercorrano relazioni abituali ed un legame di reciproca assistenza, protezione e solidarietà. In sostanza, ciò che rileva è la sussistenza, nel caso concreto, di un rapporto di convivenza tra l'imputato e la persona offesa, per tale intendendosi una relazione affettiva qualificata dalla continuità e connotata da elementi oggettivi di stabilità e da una reale condivisione e comunanza materiale e spirituale di vita (nel caso di specie, a fronte della volontà dell'imputato di sminuire la relazione intercorsa con la persona offesa riducendo il loro legame ad una relazione di natura meramente sessuale, il giudice ha ritenuto provato il presupposto della convivenza in quanto dall'istruzione probatoria è emersa la sussistenza di un progetto di vita comune testimoniato, anche, dai plurimi messaggi scambiati dalla coppia nel corso delle giornate e consistenti in "messaggi d'amore, tra persone innamorate che progettano la cena insieme, l'uscita da soli o con gli amici, ma anche di vivere insieme, di alzarsi insieme e di fare una vita ordinaria di coppia convivente, di iniziare a vivere insieme e di continuare a vivere insieme nonostante le difficoltà").

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – risarcimento del danno derivante dal reato – danno esistenziale – liquidazione equitativa del danno

Al riconoscimento della responsabilità penale per maltrattamenti in famiglia ex art. 572bis c.p., consegue l'obbligo dell'imputato di risarcire i danni esistenziali patiti dalla persona offesa costituitasi parte civile, danni che possono essere liquidati dal giudice in via equitativa, tenuto conto dell'entità delle violenze subite e della loro durata.

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 2983-23

Tribunale di Milano – sez. Giudice per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare – n. 2983/2023 – 13/07/2023 – dott.ssa Tiziana Gueli

Atti persecutori – elemento oggettivo – reiterazione delle condotte di minaccia o violenza – perdurante e grave stato di ansia o paura

Ai fini della configurabilità del delitto di atti persecutori di cui all'art. 612bis c.p. è necessario che vi sia la reiterazione di condotte di minaccia o violenza tali da provocare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o paura, il fondato timore per la propria incolumità o per quelle di persone a lei legate affettivamente e/o la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 3453-23

Tribunale di Milano – sez. Giudice per le indagini preliminari – n. 3453/2023 – 28/09/2023 – dott.ssa Lidia Castellucci

Testimonianza della p.o. – fonte di prova – vaglio critico – assenza di intenti calunniatori – interpretazione della ricostruzione fornita dalla p.o.

In tema di valutazione della testimonianza della persona offesa dal reato, le dichiarazioni della stessa vanno vagliate con opportuna cautela, compiendone un esame penetrante e rigoroso, atteso che tale testimonianza può essere assunta da sola quale fonte di prova unicamente se sottoposta ad un riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva, senza peraltro che ciò implichi la necessità di riscontri esterni (nel caso di specie il giudice ha assolto l'imputato dal reato di violenza sessuale ex art. 609bis c.p. che gli era stato contestato, ritenendo che le dichiarazioni rese dalla persona offesa non fossero sufficientemente univoche da poter fondare, da sole, la penale responsabilità dell'imputato, oltre ogni ragionevole dubbio. In particolare, il giudice ha evidenziato come le dichiarazioni rese dalla persona offesa e dall'imputato, ancorché convergenti quanto alla materialità dei fatti, fossero totalmente divergenti in ordine alla natura del gesto, rilevando come la ricostruzione fornita dalla persona offesa, anche se priva di intenti calunniatori, non era univocamente indicativa della natura sessuale delle condotte contestate, ma diretta in tal senso alla luce della particolare conflittualità delle parti e da sentimenti di rabbia e di rancore).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 3491-23

Tribunale di Milano – sez. Giudice per le indagini preliminari – n. 3491/2023 – 17/11/2023 – dott. Giulio Fanales

Atti persecutori – molestie – criterio distintivo – diverso atteggiarsi delle condotte penalmente rilevanti – idoneità delle condotte a cagionare ansia o alterazione delle abitudini di vita della p.o.

Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori ex art. 612bis c.p. ed il reato di molestie ex art. 660 c.p. consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze delle condotte penalmente rilevanti, che, in entrambi i casi, possono estrinsecarsi in varie forme di molestie. Tuttavia, mentre nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 660 c.p. le molestie si limitano ad infastidire la vittima del reato, nel delitto di cui all'art. 612bis c.p. le condotte molestatrici devono essere idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita (nella specie il giudice ha ritenuto che le condotte contestate all'imputato – consistite in continue minacce di morte, anche tramite strumenti informatici, sia verso la persona offesa che verso il nuovo fidanzato, chiamate a ogni ora del giorno e della notte, lettere di carattere minatorio –, non si siano limitate ad alterare in modo fastidioso o inopportuno l'equilibrio psichico della persona offesa, ma abbiano prodotto un serio pregiudizio per la tranquillità e la vita della persona offesa, nonché un fondato timore per la propria incolumità e per quella delle persone vicine alla stessa, tanto da aver determinato una modifica delle abitudini di vita della persona offesa).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 3726-23

Tribunale di Milano – sez. Giudice per le indagini preliminari – n. 3726/2023 – 12/10/2023 – dott. Massimo Baraldo

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – distinzione con i delitti di lesioni, ingiurie e minacce

Il delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. si distingue dai delitti di lesioni, ingiurie o minacce di cui sono eventualmente caratterizzate le condotte contestate, in ragione della abitudine delle stesse, intesa come sistematicità delle condotte, cui corrisponde uno stato di sofferenza fisica o morale cui la persona offesa, in quanto legata all'agente in virtù di un legame familiare implicante legami di natura affettiva, economica e solidale ben difficili da recidere, è esposta.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – rapporto con il reato di lesioni personali – assorbimento

Il delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p. non assorbe quello di lesioni personali qualora l'autore della condotta ha avuto non solo l'intenzione di maltrattare, ma anche quella di ledere l'integrità fisica della persona offesa.

Lesioni personali – nozione di malattia

Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali ex art. 582 c.p., la nozione di malattia comprende tutte le alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o l'aggravamento di esso, ovvero una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa.

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 3761-23

Tribunale di Milano – sez. Giudice per le indagini preliminari – n. 3761/2023 – 13/10/2023 – dott.ssa Silvia Perrucci

Atti persecutori – prova dello stato d'ansia o di paura – idoneità della condotta penalmente rilevante posta in essere dall'agente

Nel delitto di atti persecutori di cui all'art. 612bis c.p., la prova dello stato d'ansia o di paura può essere dedotta, oltre che dalle dichiarazioni rese della persona offesa e dai comportamenti di quest'ultima posti in essere successivamente alla condotta dell'agente, anche analizzando la stessa condotta posta in essere dall'agente al fine di verificare la sua astratta idoneità a determinare in una persona comune tale effetti destabilizzanti.

Atti persecutori – elemento soggettivo – dolo generico - contenuto

Nel delitto di atti persecutori l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitudine del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte, elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione (nella specie il giudice ha ritenuto provata la volontà dell'imputato di sottoporre la persona offesa a costanti molestie e minacce per la sua incolumità in ragione del contenuto e della frequenza temporale degli atti persecutori contestati).

Atti persecutori – circostanze attenuanti – provocazione – incompatibilità

L'attenuante della provocazione è incompatibile con il delitto di atti persecutori, che è reato abituale, caratterizzato dalla reiterazione nel tempo di comportamenti antiggiuridici di analoga natura, in quanto quella che si vorrebbe prospettare come una reazione emotiva ad un fatto ingiusto costituisce, in realtà, espressione di un proposito di rivalsa e di vendetta al quale l'ordinamento non può dare riconoscimento alcuno.

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 3869-23

Tribunale di Milano – sez. Giudice per le indagini preliminari – n. 3869/2023 – 16/11/2023 – dott.ssa Vincenza Maccora

Atti persecutori – nozione di molestie

Ai fini della configurabilità del delitto di atti persecutori ex art. 612bis c.p., per molestie deve intendersi qualsiasi condotta che concretizzi una indebita ingerenza od interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio ed ostile idoneo a compromettere la serenità e la libertà psichica.

Atti persecutori – presupposti – temporaneo riavvicinamento della p.o. all'agente

Nel delitto di atti persecutori ex art. 612bis c.p. il temporaneo ed episodico riavvicinamento della persona offesa all'agente non interrompe l'abitudine del reato qualora nel caso concreto le condotte persecutorie risultano idonee a generare nella persona offesa un progressivo accumulo di disagio che degenera in uno stato di prostrazione psicologica in una delle forme previste dalla norma.

Atti persecutori – elemento soggettivo – dolo generico – consapevolezza della idoneità delle condotte a cagionare l'evento

L'elemento soggettivo del delitto di atti persecutori è rappresentato dal dolo generico, consistente nella volontà del soggetto agente di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi previsti dall'art. 612bis c.p. (nella specie il giudice ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del dolo dando rilievo alla circostanza che sia la persona offesa, sia i soggetti che avevano assistito ad alcune delle persecutorie contestate all'imputato, avevano espressamente manifestato a quest'ultimo riprovazione per le condotte dallo stesso poste in essere, comunicando espressamente allo stesso di provare un sentimento di paura, motivo per cui l'agente non poteva non essere consapevole del fatto che la reiterazione delle condotte poi contestate avrebbe potuto ingenerare nella persona offesa uno stato d'ansia o finanche timore per la propria incolumità).

Atti persecutori - successione delle leggi penali nel tempo – tempus commissi delicti – reati abituali – ultima condotta penalmente rilevante – applicazione della legge posteriore sfavorevole

Qualora la condotta anti-giuridica si protragga nel vigore di una nuova legge penale, è quest'ultima che deve trovare applicazione, ancorché preveda un trattamento sanzionatorio più sfavorevole, ma ciò purché l'agente abbia avuto la possibilità – tendenzialmente assicurata dalla vacatio legis – di conoscere la nuova legge, di calcolarne le conseguenze penali e quindi di rimodulare la propria condotta. Tale regola trova applicazione anche in tema di reati abituali, come gli atti persecutori, in relazione ai quali il tempus commissi delicti, ai fini della successione nel tempo delle leggi penali, coincide con la realizzazione dell'ultima condotta tipica integrante il fatto di reato (nella specie il giudice ha applicato la legge entrata in vigore successivamente all'inizio delle condotte contestate, ritenendo che, avendo l'imputato posto in essere l'ultima condotta tipica integrante il fatto di reato oltre otto mesi dopo l'entrata in vigore della norma sfavorevole, tale lasso di tempo è da ritenersi sufficientemente lungo per escludere l'incolpevole ignoranza dell'inasprimento sanzionatorio operato dal legislatore).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 4586-23

Tribunale di Milano – sez. Giudice per le indagini preliminari – n. 4586/2023 – 26/01/2024 – dott.ssa Teresa De Pascale

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – reato abituale – reiterazione delle condotte – programma criminoso volto a vessare la p.o. – irrilevanza di un periodo di normalità nella coppia

Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è integrato in virtù di una serie di atti di vessazione continui e tali da generare sofferenze, privazioni ed umiliazioni alla persona offesa, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita. I singoli episodi, connaturati dal requisito della abitudine, rendono manifesta l'esistenza di un programma criminoso relativo al complesso dei fatti, animato da una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo. Non assume alcuna rilevanza la circostanza che le condotte vessatorie siano alternate da periodi di normalità, salvo che questi intervalli non facciano venire meno l'abitudine delle condotte.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – elemento soggettivo – dolo generico

L'elemento soggettivo del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è rappresentato dal dolo generico, rappresentato dalla coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a tali sofferenze in modo continuo ed abituale. Non è necessario, di conseguenza, che l'agente sia animato da uno specifico programma criminoso rigorosamente finalizzato alla realizzazione del risultato poi effettivamente raggiunto.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – condotte rivolte nei confronti di più familiari – vincolo della continuazione

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, in presenza di maltrattamenti posti in essere nei confronti di più familiari è configurabile una pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione qualora le condotte siano tra loro collegate da un nesso funzionale e finalistico e poste in essere nell'ambito di un unitario contesto spazio – temporale.

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 338-23

Tribunale di Milano – sez. XI pen. – n. 338/2023 – 09/03/2023 – est. dott. Federico Botta

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – attendibilità delle informazioni rese dalla persona offesa – contrasto con prove testimoniali o mancanza di riscontri

Tenuto conto che le condotte integranti il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi vengono poste in essere, nella maggior parte dei casi, nel silenzio delle mura domestiche ed in assenza di terzi soggetti, la deposizione della persona offesa può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza dell'imputato, previa sottoposizione della stessa ad un vaglio penetrante e rigoroso circa la credibilità soggettiva della persona offesa e di attendibilità intrinseca del racconto. In ogni caso, il giudizio di inattendibilità della persona offesa non può essere fondato solo sull'oggettivo contrasto delle informazioni rese con altre prove testimoniali o sulla mancanza di riscontri, essendo a tal fine necessario che sussistano elementi di contrasto nella deposizione di portata tale da far fondatamente dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – condotte penalmente rilevanti – aggressioni verbali – insulti e prevaricazioni verbali

Integrano il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi non solo le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce e le privazioni e le umiliazioni imposte alla persona offesa ma anche i reiterati atti di disprezzo e di offesa alla dignità della persona offesa che, ancorché non costituenti – se singolarmente considerati – fattispecie di reato, complessivamente considerati si risolvono in vere e proprie sofferenze morali tali da generare nella persona offesa uno stato di prostrazione psichica nei confronti dell'agente (nella specie il Tribunale ha ritenuto integrato il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi in virtù delle condotte prevaricatorie poste in essere dall'agente ai danni della persona offesa e consistenti in continue aggressioni verbali del tipo “fai schifo”, “sei un cesso”, “sei una zecca”, “sei una psicopatica”, “nessuno ti vuole”, “sei un problema per tutti”, condotte che complessivamente considerate hanno indotto la persona offesa a vivere per anni in uno stato di vergogna e di mortificazione costringendola a vivere una relazione familiare dolorosa e mortificante).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 1100-23

Tribunale di Milano - sez. V penale - n. 1100/2023 - 06/02/2023 – g.u. dott.ssa Giulia Anna Messina

Delitti contro la persona – valutazione della credibilità e attendibilità della p.o.

In tema di delitti contro la persona, al fine di valutare la credibilità e l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa deve essere vagliata la coerenza e la congruenza della ricostruzione fornita, nonché la capacità della persona offesa di contestualizzare – nello spazio e nel tempo – i singoli episodi paradigmatici della propria esperienza coniugale e domestica.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – condotte rilevanti – stato di inferiorità psicologica della p.o.

In tema di maltrattamenti in famiglia, lo stato di inferiorità psicologica della persona offesa non deve necessariamente tradursi in una situazione di completo abbattimento, ma può consistere anche in un avvilitamento generale conseguente alle vessazioni patite, non escludendo sporadiche reazioni vitali ed aggressive della persona offesa la sussistenza di uno stato di soggezione a fronte di soprusi abituali (nella specie il Tribunale di Milano ha evidenziato come le condotte poste in essere dalla persona offesa fossero tutte consistite in un comportamento di mera reazione ai soprusi patiti a causa delle condotte dell'imputato).

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – configurabilità del reato – condotte violente intervallate da condotte prive di tale connotazione

Il delitto di maltrattamenti in famiglia è integrato anche quando le sistematiche condotte violente e sopraffattrici non realizzano l'unico registro comunicativo con il familiare, ma sono intervallate da condotte prive di tali connotazioni o dallo svolgimento di attività familiari, anche gratificanti per la parte lesa, poiché le ripetute manifestazioni di mancanza di rispetto e di aggressività conservano il loro connotato di disvalore in ragione del loro stabile prolungarsi nel tempo e ciò, a maggior ragione, in tutti quei casi in cui le violenze abituali e multiformi patite nel corso della convivenza intra-muraria, ancorché intervallate da condotte non penalmente irrilevanti, abbiano generato una profonda prostrazione psicologica della persona offesa nei confronti dell'imputato.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – concessione circostanze attenuanti generiche – limitata estensione temporale delle condotte

In tema di maltrattamenti in famiglia la limitata estensione temporale delle condotte maltrattamenti, oltre alla loro definitiva cessazione, giustifica il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – risarcimento del danno da reato – potere del giudice

In tema di risarcimento del danno derivante da reato, la valutazione del giudice del merito non può essere analitica ma è rimessa, in via equitativa, al suo prudente apprezzamento (nella specie, il Tribunale di Milano ha quantificato il risarcimento del danno tenendo conto della gravità, della durata, della reiterazione delle aggressioni subite dalla persona offesa costituitasi parte civile, nonché delle ripercussioni che tali condotte hanno ingenerato, come emerso dall'istruttoria dibattimentale, sulla vita della persona offesa).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 2169-23

Tribunale di Milano - sez. IX penale - n. 2169/2023 - 24/02/2023 – g.u. dott. Federico Botta

Delitti contro la persona – dichiarazioni rese dalla p.o. – valutazione della credibilità

In tema di delitti contro la persona, le dichiarazioni rese dalla persona offesa, a differenza di quelle rese da uno dei soggetti previsti dall'art. 192, commi III e IV c.p.p., non necessitano di alcun riscontro esterno. Tuttavia, essendo portatrice di un interesse antagonistico a quello dell'imputato, le dichiarazioni rese dalla persona offesa, per poter essere ritenute fonte di prova, devono superare un vaglio particolarmente rigoroso in ordine alla loro credibilità soggettiva e oggettiva (nella specie il Tribunale di Milano ha ritenuto credibili le circostanze riferite dalla persona offesa, costituitasi parte civile, rilevando come dalle stesse non sia emersa alcuna potenziale volontà di attribuzione di responsabilità ingiuste nei confronti dell'imputato, non avendo la parte offesa manifestato alcun intento calunnioso nei confronti dell'imputato, né riferendo episodi eclatanti o esagerando la gravità di quelli riferiti).

Delitti contro la persona – valore delle dichiarazioni rese dalla p.o. – incidenza dell'eventuale riconciliazione tra imputato e p.o. sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalla p.o.

In tema di delitti contro la persona, l'eventuale riconciliazione tra l'imputato e la persona offesa, avvenuta successivamente ai fatti contestati e per volontà della persona offesa, non è elemento idoneo di per sé a contraddire la veridicità delle dichiarazioni rese da quest'ultima circa le condotte tenute precedentemente dall'imputato, le quali, pertanto, non perdono la loro rilevanza penale.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – elemento soggettivo

In tema di maltrattamenti in famiglia, delitto p. e .p. dall'art. 572 c.p., l'elemento soggettivo non è rappresentato dall'intenzione dell'agente di sottoporre la persona offesa, in modo continuo e abituale, ad una serie di sofferenze fisiche e morali e ad una condizione di costante prostrazione ed avvillimento, ma dalla consapevolezza dello stesso di persistere in un'attività in sé vessatoria consistente nella commissione abituale di una serie di fatti lesivi dell'integrità fisica e della libertà o del decoro della persona offesa.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – risarcimento del danno – danno morale

In tema di condanna al risarcimento dei danni derivanti dal reato, qualora in atti non siano stati raccolti elementi tali da permettere al giudicante di valutare l'effettiva incidenza delle condotte sulla vita di relazione e sullo stato psicologico della persona offesa dal reato, il giudice deve pronunciare condanna generica di risarcimento dei danni derivanti dal reato e rimandare le parti al giudice civile per la sua quantificazione (nel caso di specie il Tribunale ha liquidato il danno morale ed esistenziale con provvisoria immediatamente esecutiva, dando rilevanza alla sistematicità e gravità delle condotte offensive e alla loro modalità di realizzazione, considerati elementi tali da ritenere effettivamente violato il patrimonio dell'integrità psico-fisica della persona offesa, rimettendo la valutazione approfondita del danno alla più propria sede civile).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 2539-23

Tribunale di Milano – sez. XI pen. – n. 2539/2023 – 22/05/2023 – est. dott.ssa Angela Martone

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – condotte penalmente rilevanti – sistematicità delle condotte

Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi occorre avere riguardo, non già alla natura delle condotte singolarmente considerate, le quali potrebbero anche essere ritenute non penalmente rilevanti o integranti un reato differente rispetto a quello in parola, ma alla sistematicità e abitualità con cui le stesse sono state poste in essere, nonché alle conseguenze che le stesse hanno determinato sulle condizioni di vita della persona offesa, le quali devono tradursi in un sistema di vita fatto di sofferenze, determinante uno stato di disagio continuo, penoso e incompatibile con le normali condizioni di vita e di convivenza.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – condotte penalmente rilevanti – rilevanza delle reazioni della persona offesa – comportamenti autolesionistici

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, le reazioni opposte dalla parte offesa alle condotte dell'agente, consistite in comportamenti integranti l'uso della forza repressiva ovvero consistenti nella minaccia di comportamenti autolesionistici, non escludono la configurabilità del delitto in parola, ove risulti la sussistenza nel caso concreto di uno stato di avvillimento generale della persona offesa determinato dalle condotte subite dall'agente (nella specie il Tribunale, dopo aver richiamato il principio secondo cui lo stato di inferiorità della vittima non deve necessariamente tradursi in una situazione di completo abbattimento, ma può consistere anche in un avvillimento generale conseguente alle vessazioni patite, non escludendo sporadiche reazioni vitali ed aggressive della vittima la sussistenza di uno stato di soggezione a fronte di soprusi abituali, ha statuito che il contegno tenuto dalla persona offesa, la quale ha tentato di reagire alle condotte soprafattive dell'agente, non ha comportato il venir dell'elemento costitutivo della fattispecie di reato, dando invece conferma della situazione di grave svilimento psicofisico in cui versava la persona offesa, giunta al punto di minacciare di auto-procurarsi delle lesioni pur di allontanare il soggetto agente).

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – prova delle condotte rilevanti – rilevanza probatoria delle registrazioni audiovisive – valutazione del contesto e delle motivazioni sottese alle registrazioni

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, al fine di valutare la rilevanza probatoria delle registrazioni audiovisive prodotte in giudizio da una delle parti, oltre al contenuto delle stesse, occorre considerare il contesto e le motivazioni per cui le registrazioni medesime sono state effettuate (nella specie il Tribunale ha ritenuto che le registrazioni audio prodotte dalla difesa dell'imputato, ancorché comprovanti comportamenti violenti della stessa persona offesa, non fondassero la prova della reciprocità delle condotte, circostanza quest'ultima evidenziata dalla difesa dell'imputato per escludere al configurabilità del reato contestato. Al contrario, il Tribunale ha ritenuto che le registrazioni prodotte dall'imputato – in relazione alle quali lo stesso aveva ammesso di averle raccolte al fine di procurarsi la prova delle reazioni della donna ed il clima di reciproca aggressività – disvelavano in realtà un avvilito generale della persona offesa ed uno stato di esasperazione a cui era correlata una reattività conseguente alle vessazioni e ai soprusi subiti dalla persona offesa, con un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico di quest'ultima).

Lesioni personali – causa di non punibilità – stato di necessità – reazione della persona offesa – accettazione del rischio derivante dalla reazione – configurabilità del reato

In tema di lesioni personali, non integra la causa di non punibilità di cui all'art. 54 c.p. la condotta di colui che, dopo aver aggredito la persona offesa ed essere stato dalla stessa minacciato di allontanarsi brandendo un coltello, non si allontana dalla minaccia pur avendone la possibilità, ma decide di agire al fine di disarmare la persona offesa, accettando quindi il rischio di causare lesioni conseguenti alla reazione (nella specie il Tribunale ha escluso l'operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 54 c.p. essendo emerso all'esito dell'istruzione probatoria che la persona offesa aveva impugnato un coltello al solo fine di allontanare l'aggressore, il quale aveva cercato di toglierglielo dalle mani procurandole lesioni e ciò in quanto, così agendo, l'imputato, pur potendo abbandonare il luogo dell'aggressione e chiamare le forze dell'ordine o i soccorsi, aveva preferito rimanere sul luogo dell'aggressione accettando il rischio di causare lesioni alla persona offesa da quest'ultima poi effettivamente denunciate).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 2655-23

Tribunale di Milano - sez. V penale - n. 2655/2023 - 24/02/2023 – g.u. dott.ssa Giulia Anna Messina

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – condotte rilevanti intervallate da condotte non violente – configurabilità del reato

Il delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p. è integrato anche quando le sistematiche condotte violente e sopraffattrici non realizzano l'unico registro comunicativo con il familiare, ma sono intervallate da condotte prive di tali connotazioni o dallo svolgimento di attività familiari, anche gratificanti per la parte lesa, poiché le ripetute manifestazioni di mancanza di rispetto e di aggressività conservano il loro connotato di disvalore in ragione del loro stabile prolungarsi nel tempo (cfr. Cass. sez. VI, n. 15147 del 19/03/2014).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 3511-23

Tribunale di Milano – sez. V pen. – n. 3511/2023 – 02/05/2023 – est. dott.ssa Alessandra Clemente

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – valutazione della credibilità e attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa – contegno timoroso della persona offesa

Le dichiarazioni rese della persona offesa per poter essere ritenute credibili ed attendibili devono risultare spontanee e genuine, espressione di un narrato logico, lineare e sufficientemente dettagliato e non devono celare intenti vendicatori o calunniatori nei confronti dell'imputato. Qualora nel corso della deposizione del-

la persona offesa emergano, anche a fronte delle contestazioni dell'interrogante, fratture non decisive della progressione dichiarativa che trovano la loro giustificazione nella vulnerabilità della persona offesa manifestatasi attraverso un contegno timoroso della stessa, tali incongruenze non possono giustificare, di per sé, un giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni rese e ciò in quanto la credibilità dei contenuti deve essere valutata in relazione alla causa della vulnerabilità e, in particolare, tenendo conto del rapporto che lega la persona offesa con l'imputato (nella specie il Tribunale ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa rilevando come le congruenze, ritenute di non particolare valore, trovavano la propria giustificazione nel contegno timoroso della persona offesa dovuto, presumibilmente, al rapporto che legava la persona offesa all'imputato, anche alla luce della volontà comune di ricomporre la famiglia).

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – condotte penalmente rilevanti – scriminanti – gelosia

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, l'eventuale stato di gelosia non costituisce scriminante delle condotte maltrattanti poste in essere dal soggetto agente.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – elemento soggettivo – consapevolezza di persistere in un'attività vessatoria ai danni della vittima

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, l'elemento soggettivo è costituito dalla consapevolezza dell'agente di persistere in una condotta vessatoria ai danni della persona offesa foriera di un vero e proprio stato di soggezione per quest'ultima, e non implica l'intenzione di sottoporre la vittima, in modo continuo e abituale, ad una serie di sofferenze fisiche e morali.

Lesioni personali – prova delle condotte penalmente rilevanti – dichiarazioni della persona offesa – libero convincimento del giudice – assenza di una gerarchia delle fonti di prova

Nell'ambito del delitto di lesioni personali, in virtù del principio del libero convincimento del giudice ed in mancanza di una gerarchia tra i mezzi di prova, la prova delle condotte penalmente rilevanti può essere fornita attraverso le sole dichiarazioni della persona offesa, previa valutazione della loro attendibilità, ed anche in mancanza di un referto medico che attesti la malattia derivata dalla condotta lesiva.

Lesioni personali – procedibilità del reato d'ufficio – lesioni lievissime – irrilevanza della remissione della querela

In virtù del combinato disposto di cui agli artt. 582, comma 2, 585 e 576 c.p., l'aver commesso il delitto di lesioni in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi rende il reato di lesioni personali procedibile d'ufficio anche nell'ipotesi di lesioni lievissime, rendendo irrilevante l'eventuale remissione dalla querela.

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 3922-23

Tribunale di Milano - sez. IX penale - n. 3922/2023 - 23/03/2023 - Pres. est. dott.ssa Mariolina Panasiti

Maltrattamenti contro i familiari e conviventi – art. 572 c.p. – elemento oggettivo – condotte rilevanti – situazioni contingenti e particolari della convivenza familiare

Nel reato di maltrattamenti contro i familiari e conviventi (art. 572 c.p.) deve escludersi che la compromissione del bene giuridico protetto si verifichi in presenza di condotte verificatesi nell'ambito di situazioni contingenti e particolari della convivenza familiare non idonee ad evidenziare con chiarezza la ricorrenza di una situazione di sofferenza, di sopportazione e di vessazione della personalità della persona offesa (nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha ritenuto le condotte contestate – consistite in litigi verbali e spintoni – non

idonee ad integrare il reato p. e p. dall'art. 572 c.p., dando rilevanza al carattere non abituale delle stesse, alla loro inidoneità a cagionare un'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, nonché alle numerose incongruenze rilevate nel corso dell'istruttoria dibattimentale, tra quanto dichiarato dalla persona offesa ai Carabinieri e quanto da quest'ultima dichiarato nel corso del suo esame, nell'ambito del quale la stessa ha ridimensionato notevolmente le condotte denunciate).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 5268-23

Tribunale di Milano – sez. V pen. – n. 5268/2023 – 05/06/2023 – dott.ssa Elisabetta Canevini

Atti persecutori – nozione di molestia – indebita ingerenza – minacce tramite social network

Ai fini della configurabilità del delitto di atti persecutori, p. e p. dall'art. 612bis c.p., per molestia deve intendersi qualsiasi condotta che concretizzi una indebita ingerenza od interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio ed ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica della persona offesa (nella specie il Tribunale ha ritenuto integrato il reato di atti persecutori in virtù di condotte dal contenuto molesto e palesemente minaccioso consistite nell'invio da parte dell'imputato di reiterati messaggi recapitati alla persona offesa tramite social network, condotte che hanno determinato nella stessa un perdurante e grave stato di ansia).

Atti persecutori – condotta penalmente rilevante – messaggi persecutori e minacciosi inviati a persona collegata alla p.o. – rapporto qualificato

Costituisce condotta idonea ad integrare il reato di atti persecutori l'invio di messaggi dal contenuto minaccioso a persona diversa dal destinatario delle minacce ma legato allo stesso da un rapporto qualificato di vicinanza, qualora risulti provato che l'agente abbia agito nella convinzione che il destinatario venisse informato del contenuto dei messaggi e nella consapevolezza della idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice (nella specie il Tribunale ha ritenuto sussistente il reato di atti persecutori accertando che l'imputato aveva reiteratamente inviato messaggi contenenti minacce dirette alla persona offesa, non solo a quest'ultima ma anche alla sorella della stessa, ritenendo provato che l'imputato, agendo in questo modo, era consapevole del legame qualificato che intercorreva tra il destinatario diretto dei messaggi ed il destinatario mediato, e che ciò avrebbe permesso un rapido trasferimento delle informazioni).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 4009-23

Tribunale di Milano – sez. V pen. – n. 4009/2023 – 18/10/2023 – est. dott.ssa Maria Laura Fadda

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – condotte penalmente rilevanti – reciprocità delle condotte – reazioni della persona offesa alle vessazioni patite

Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi lo stato di inferiorità psicologica della persona offesa non deve necessariamente tradursi in una situazione di completo abbattimento, ma può consistere anche in un avvillimento generale conseguente alle vessazioni patite, non escludendo la possibilità che la persona offesa ponga in essere reazioni vitali ed aggressive nei confronti dell'agente, reazioni che, lungi dall'essere collocate su un piano di presunta reciprocità del conflitto, possono costituire sfoghi e tentativi di spezzare una relazione patologica contrassegnata dalla costante prevaricazione, psicologica e fisica, del soggetto agente rispetto alla vittima.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – circostanza aggravante – art. 572 comma 2 c.p. – fatto commesso in presenza di un minore - definizione

Ai fini della configurabilità dell'aggravante relativa alla cd. violenza assistita di cui all'art. 572 comma 2 c.p., non è necessario che gli atti di sopraffazione posti in essere alla presenza del minore rivestano il carattere dell'abitudine, essendo sufficiente che il minore abbia presenciato anche solo a un episodio di violenza domestica, pur se non direttamente coinvolto nella stessa.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – danno derivante dal reato – principi di quantificazione del danno

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ai fini della quantificazione del danno derivante dal reato, la valutazione del giudice è una valutazione equitativa e non analitica. La quantificazione del danno è rimessa al suo prudente apprezzamento, il quale deve essere sorretto da un procedimento logico che deve essere esplicitato nella parte motiva della sentenza (nella specie, nel liquidare il danno derivante dal reato il Tribunale ha tenuto conto della gravità, della durata e della reiterazione delle aggressioni, nonché delle ripercussioni che le stesse hanno ingenerato nella sfera della persona offesa, in relazione all'età, alle condizioni di strutturale fragilità psicologica palesate nel rapporto con il compagno, ed il turbamento emotivo patito dalla stessa).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 4272-23

Tribunale di Milano – sez. V pen. – n. 4272/2023 – 09/05/2023 – est. dott.ssa Elisabetta Canevini

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – condotte penalmente rilevanti – estensione temporale delle condotte – condotte vessatorie continue o con cadenza ravvicinata

Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, è necessario che si sia verificata una abituale condotta vessatoria tale da portare la persona offesa ad una condizione di mortificazione e sopraffazione, nonché al patimento di penose condizioni di vita. A tal fine, nulla rileva l'estensione temporale entro la quale si sono registrate le condotte maltrattanti, fermo restando che, se il rapporto tra la persona offesa ed il soggetto agente si è protratto per un periodo di tempo limitato, è necessario che le condotte vessatorie siano state poste in essere in maniera continuativa o con cadenza ravvicinata (nella specie il Tribunale ha ritenuto integrato il delitto in parola in quanto, ancorché il rapporto ha avuto una durata relativamente breve di circa 10 mesi, le condotte maltrattanti si sono protratte per tutto il periodo della convivenza).

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – elemento soggettivo – dolo – lesione dell'integrità psico-fisica della persona offesa

Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è sufficiente la sola consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria già avviata nei confronti della persona offesa idonea a ledere l'integrità psico-fisica della persona offesa e consistente nel sottoporre quest'ultima ad un regime di vita familiare degradante, vessatorio e insostenibile (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto provata la lesione dell'integrità psico-fisica della persona offesa la quale, soprattutto nel periodo di lockdown, a fronte delle condotte vessatorie poste in essere dal soggetto agente consistite in insulti, minacce e aggressioni fisiche, era stata costretta a pulire, mangiare esclusivamente quello che decideva il soggetto agente, a non chiedere nulla ed a parlare lo stretto indispensabile).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 4383-23

Tribunale di Milano - sez. V penale - n. 4383/2023 - 15/06/2023 – Pres. est. dott.ssa Alessandra Clemente

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – elemento oggettivo – clima generale di conflittualità tra coniugi

Non è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p. nel caso in cui le condotte contestate siano state poste in essere in un clima generale di conflittualità esistente tra i coniugi e risulti provata la posizione di sostanziale parità degli stessi nello svolgimento della vita familiare (nella specie, il Tribunale di Milano ha assolto l'imputato evidenziando che le condotte contestate, per lo più consistite in violenze di carattere verbale, non erano da ritenersi esorbitanti rispetto alla genericità degli epiteti scambiati durante le più comuni liti familiari).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 4395-23

Tribunale di Milano – sez. IX pen. – n. 4395/2023 – 22/05/2023 – est. dott.ssa Angela Martone

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – condotte penalmente rilevanti – atti di disprezzo ed umiliazione

Gli atti di disprezzo, di umiliazione e di asservimento che offendono la dignità della persona offesa integrano il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'art. 572 c.p., purché costituenti fonti di uno stato di disagio continuo e incompatibile con le normali condizioni di esistenza, risultando invece escluso dall'ambito applicativo della fattispecie unicamente quei fatti episodici che, pur lesivi dei diritti fondamentali della persona, non sono riconducibili nell'ambito della descritta cornice unitaria in quanto traggono origine da situazioni contingenti e particolari che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, e che conservano, in presenza dei relativi presupposti, la propria autonomia come delitti contro la persona (come ad esempio ingiuria, percosse e lesioni).

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – condotte penalmente rilevanti – definizione di condotte maltrattanti

Nell'ambito del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, possono considerarsi maltrattanti tutte quelle condotte volte a ledere la dignità della persona offesa, ad annientarne pensieri ed azioni indipendenti, a limitarne la sfera di libertà ed autodeterminazione, anche rispetto a scelte minimali del vivere quotidiano, fino a ridurla ad essere, anche solo in parte, non più una persona ma uno strumento di soddisfacimento di desideri e bisogni di qualsiasi natura del maltrattante.

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 4427-23

Tribunale di Milano – sez. IX penale – n. 4427/2023 – 19/04/2023 – g.u. dott.ssa Angela Martone

Maltrattamenti contro i familiari e conviventi – art. 572 c.p. – presupposti – concetto di famiglia – concetto di convivenza

Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), i concetti di “famiglia” e “convivenza” devono essere intesi nell'accezione più ristretta, quella cioè di una comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale, da una duratura comunanza d'affetti, che non solo implichi reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, ma sia fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché, ovviamente,

non necessariamente continua (nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha escluso potesse qualificarsi come “famiglia” e/o “convivenza” un rapporto caratterizzato da una relazione altalenante, in assenza di una stabile convivenza, difettando, altresì, la sussistenza di vincoli affettivi tra l'autore e la vittima del reato, nonché di una progettualità di vita comune e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale).

Maltrattamenti contro i familiari e conviventi – art. 572 c.p. – reato abituale – reiterazione

Attesa la natura abituale del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), ai fini della sua configurabilità è richiesto il reiterato compimento di atti di natura vessatoria idonei a ledere la personalità della vittima.

Rimessione della querela – presupposti di efficacia – mancato rifiuto

Ai fini dell'efficacia della rimessione della querela non è indispensabile l'accettazione da parte del querelato, essendo sufficiente che da parte di quest'ultimo non vi sia il rifiuto, tacito o espresso, della remissione.

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 4495-23

Tribunale di Milano – sez. XI pen. – n. 4495/2023 – 31/03/2023 – Pres. est. dott.ssa Fabrizia Pironti di Campagna

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – condotta penalmente rilevante – conflittualità tra imputato e persona offesa

Non ricorre il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi qualora dall'istruzione probatoria emerga che la sofferenza patita dalla persona offesa non sia conseguenza delle condotte maltrattanti subite bensì sia conseguenza della conflittualità che contraddistingueva la relazione tra l'imputato e la persona offesa, nonché dall'incapacità di entrambi di risolverla nell'ambito di normali canali di reciproca comunicazione e adattamento (nel caso di specie il Tribunale, pur ritenendo verosimili le dichiarazioni rese dalla persona offesa, ha rilevato come le stesse fossero rappresentative di un rapporto di coppia disfunzionale intercorrente con l'imputato e non di condotte integranti il reato di maltrattamenti in famiglia e ciò in quanto le aggressioni riferite, prive di intrinseca gravità, costituivano episodi sporadici verificatisi nell'arco di una relazione durata anni e non caratterizzati da abitualità).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 4500-23

Tribunale di Milano – sez. XI pen. – n. 4500/2023 – 22/06/2023 – est. dott. Marco di Mauro

Atti persecutori – condotte penalmente rilevanti – reciprocità dei comportamenti persecutori

In tema di atti persecutori, la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude automaticamente la sussistenza del delitto in parola ma impone di valutare il contesto in cui in concreto si sono verificate le condotte persecutorie, potendosi escludere la sussistenza del delitto in parola solo se le stesse siano maturate in un ambito di litigiosità di soggetti che agiscono tra loro in una situazione di parità. Per contro deve ritenersi sussistente il delitto di atti persecutori qualora venga accertato che nonostante le condotte aggressive reciproche una delle parti versi in uno stato di soggezione rispetto all'altra, ovvero sia venga accertato che una delle parti si trovi in una posizione d'ingiustificata predominanza rispetto all'altra, tale che le iniziative minacciose e moleste dell'una siano qualificabili come atti persecutori e le reazioni dell'altra siano invece qualificabili come la mera esplicitazione di un meccanismo difensivo volto a sopraffare la paura.

Atti persecutori – presupposti del reato – temporaneo ed episodico riavvicinamento tra l'agente e la persona offesa

In tema di atti persecutori, il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non interrompe l'abitudine del reato né inficia la continuità delle condotte, quando sussista l'oggettiva e complessiva idoneità di esse a determinare nella vittima un progressivo accumulo di disagio che degenera in uno stato di prostrazione psicologica in una delle forme prescritte dall'art. 612bis c.p.

Atti persecutori – accertamento stato di ansia e paura – non necessità della perizia medica sulla persona offesa

In tema di atti persecutori, lo stato di ansia e paura della persona offesa può essere accertato attraverso le dichiarazioni di quest'ultima, senza necessità di una perizia medica, laddove le stesse risultino attendibili e coincidenti con il quadro probatorio complessivo.

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 4529-23

Tribunale di Milano – sez. V pen. – n. 4529/2023 – 20/06/2023 – est. dott.ssa Alessandra Clemente

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – elemento oggettivo – caratteristiche delle condotte penalmente rilevanti – condotta abituale diretta a generare un vulnus all'integrità psico-fisica della persona offesa

Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è richiesto il compimento di atti che non siano sporadici e manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività, occorrendo una persistente azione vessatoria idonea e diretta a ingenerare un effettivo vulnus nell'integrità psico-fisica della persona offesa che sia fonte di disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di esistenza e/o di un senso di afflizione, di prostrazione o di avvillimento (nella specie il Tribunale ha ritenuto non sussistente né il requisito dell'abitudine delle condotte contestate né l'esistenza di una situazione di costante sopraffazione ai danni della persona offesa, rilevando come la situazione di conflittualità era dovuta essenzialmente a questioni di gelosia e allo stile di vita dell'imputato che non era stato accettato dalla persona offesa, tutte circostanze che erano state fonte di sporadiche discussioni tra l'imputato e la persona offesa, ma che non avevano determinato l'imputato a porre in essere abituali condotte vessatorie fonte per la persona offesa di un clima di afflizione, di prostrazione o di avvillimento tale da determinare un vulnus all'integrità psico-fisica della stessa).

Atti persecutori – elemento oggettivo – condotte reiterate – arco temporale rilevante ai fini della configurabilità del reato

Il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612bis c.p. è integrato da comportamenti molesti, aggressivi e violenti reiterati anche per un periodo di tempo molto ristretto (come ad esempio nell'arco di una sola giornata), a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice.

Atti persecutori – nozione di molestia

Ai fini della configurabilità del delitto di atti persecutori, rientra nella nozione di molestia qualsiasi condotta che concretizzi una indebita ingerenza e interferenza nella vita privata e di relazione della persona offesa, attraverso la creazione di un clima intimidatorio ed ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica della persona offesa. A tal fine, assumono rilievo sia i comportamenti molesti posti in essere dal soggetto agente direttamente nei confronti della persona offesa, sia i comportamenti molesti rivolti solo indirettamente nei confronti di quest'ultima, per tali intendendosi tutte quelle condotte di carattere molesto o minatorio dirette a destinatari diversi dalla persona offesa, ma a quest'ultima legati da un rapporto qualificato di vicinanza, ove l'agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nel-

la consapevolezza dell'idoneità del proprio comportamento abituale a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice (nella specie il Tribunale, nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato, ha dato rilevanza al contenuto dei messaggi WhatsApp rivolti alla madre e ad un amico della persona offesa e alla circostanza che il soggetto agente fosse perfettamente a conoscenza che tali messaggi sarebbero poi stati recapitati alla persona offesa).

Atti persecutori – elemento oggettivo – rilevanza dell'eventuale riavvicinamento in relazione alla configurabilità del reato

Ai fini della configurabilità del delitto di atti persecutori non rileva l'eventuale riavvicinamento tra le l'imputato e la persona offesa verificatosi in seguito al compimento delle condotte contestate, e ciò a maggior ragione in tutti quei casi in cui venga accertato che il riavvicinamento trova la propria giustificazione nella volontà della persona offesa di vedere cessare delle condotte persecutorie.

Atti persecutori – reato abituale e di danno ad eventi alternativi – momento di consumazione del reato

Il reato di atti persecutori, che ha natura di reato abituale e di danno ad eventi alternativi, si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitudine del reato, cosicché l'unitarietà della condotta di stalking non può essere interrotta dall'essersi realizzato prima l'uno o l'altro dei plurimi eventi previsti dalla disposizione incriminatrice.

Reato continuato – criteri di individuazione della violazione più grave

In tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse.

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 4586-23

Tribunale di Milano – sez. Giudice per le indagini preliminari – n. 4586/2023 – 26/01/2024 – dott.ssa Teresa De Pascale

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – reato abituale – reiterazione delle condotte – programma criminoso volto a vessare la p.o. – irrilevanza di un periodo di normalità nella coppia

Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è integrato in virtù di una serie di atti di vessazione continui e tali da generare sofferenze, privazioni ed umiliazioni alla persona offesa, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita. I singoli episodi, connaturati dal requisito della abitudine, rendono manifesta l'esistenza di un programma criminoso relativo al complesso dei fatti, animato da una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo. Non assume alcuna rilevanza la circostanza che le condotte vessatorie siano alternate da periodi di normalità, salvo che questi intervalli non facciano venire meno l'abitudine delle condotte.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – elemento soggettivo – dolo generico

L'elemento soggettivo del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è rappresentato dal dolo generico, rappresentato dalla coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a tali sofferenze in modo continuo ed abituale. Non è necessario, di conseguenza, che l'agente sia animato da uno specifico programma criminoso rigorosamente finalizzato alla realizzazione del risultato poi effettivamente raggiunto.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – condotte rivolte nei confronti di più familiari – vincolo della continuazione

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, in presenza di maltrattamenti posti in essere nei confronti di più familiari è configurabile una pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione qualora le condotte siano tra loro collegate da un nesso funzionale e finalistico e poste in essere nell'ambito di un unitario contesto spazio – temporale.

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 5087-23

Tribunale di Milano – sez. IX pen. – n. 5087/2023 – 30/05/2023 – est. Federico Botta

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – requisiti – comportamenti vessatori alternati a periodi di normalità

Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi non è necessario un comportamento vessatorio continuo e ininterrotto, giacché è possibile che gli atti lesivi si alternino con periodi di normalità nei rapporti di convivenza o familiari e ciò in quanto le condotte violente ingiuriose e minacciose conservano il loro connotato di disvalore nel loro prolungarsi nel tempo e nella instaurazione di un clima di tensione costante per la vittima.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – elemento soggettivo – consapevolezza di ledere l'interesse protetto dalla norma incriminatrice

L'elemento psicologico del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, integrato dal dolo generico, non richiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso verso il quale le condotte criminose, sin dalla loro rappresentazione iniziale, devono essere finalizzate, essendo invece sufficiente la consapevolezza dell'agente di persistere in un'azione delittuosa idonea a ledere l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice rappresentato dall'interesse dello Stato a salvaguardare la famiglia da comportamenti vessatori e violenti nonché dall'interesse a difendere l'incolumità fisica e psichica degli appartenenti al nucleo familiare in funzione dell'armonico esplicarsi della personalità del singolo nello svolgimento del rapporto familiare.

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 5119-23

Tribunale di Milano – sez. V pen. – n. 5119/2023 – 31/05/2023 – est. dott.ssa Alessandra Clemente (confermata da Corte di Appello di Milano – sez. I pen. – 8887/2023 – 12/01/2024 – est. dott.ssa Stefania Pigozzi)

Testimonianza – maltrattamenti contro familiari e conviventi – deficit mnemonico del testimone – contestazioni – reticenza – valore probatorio delle dichiarazioni

Le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che siano state dallo stesso confermate ovvero in relazione alle quali lo stesso ha manifestato una genuina difficoltà di elaborazione del ricordo, e purché in questo caso ne affermi la veridicità anche mediante richiami volti a giustificare il "deficit" mnemonico, devono ritenersi confermate e, in quanto tali, possono essere recepite ed utilizzate come se rese direttamente in dibattimento (nella specie il Tribunale ha recepito e valutato come dichiarazioni rese dalla persona offesa, assunta come testimone, le dichiarazioni dalla stessa rese a fronte di precise contestazioni del Pubblico Ministero, rilevando come la stessa, nel rispondere ai quesiti posti, ha in un primo momento cercato di edulcorare le condotte dell'imputato, ma a fronte delle contestazioni del Pubblico Ministero non è poi riuscita a negare quanto dichiarato nelle denunce sporte nell'immediatezza dei fatti).

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – concetto di famiglia e di convivenza – allontanamento dalla casa comune

Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, i concetti di “famiglia” e “convivenza” vanno intesi nell’accezione più ristretta, presupponendo l’esistenza di una comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza d’affetti che non solo implichi reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, ma sia fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell’abitazione, ancorché non necessariamente continua (nella specie il Tribunale ha ritenuto che la persona offesa e l’imputato fossero legati da una relazione di convivenza vera e propria, ancorché sia emerso nel corso del dibattimento che l’imputato si fosse allontanato da casa per qualche periodo, a volte in quanto detenuto, altre volte per volontà sua o della persona offesa).

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – reato di mera condotta e reato di evento – effettivo vulnus all’integrità psico-fisica o morale della persona offesa

Ancorché tra gli elementi costitutivi del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi non figurino peculiari eventi lesivi tipizzati, affinché possa dirsi sussistente una condotta di maltrattamento rilevante ai fini della configurabilità del delitto in parola appare necessario, nel rispetto del principio di offensività, che la condotta sia tale, nel suo complesso, da ingenerare nella persona offesa un effettivo vulnus alla propria integrità psico-fisica o quanto meno morale, sub specie di manifestazione di uno stato di disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di esistenza e/o di un senso di afflizione, di prostrazione o di avvillimento.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – irrilevanza dei motivi che hanno portato alle condotte maltrattamenti

Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, non rilevano i motivi che hanno innescato i litigi durante i quali l’imputato ha posto in essere le condotte maltrattanti tenuto conto dell’assoluta irrilevanza del movente dell’azione criminosa.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – elemento soggettivo – consapevolezza di persistere in un’attività vessatoria – rilevanza del contenuto delle condotte

La sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi non implica l’intenzione di sottoporre la vittima, in modo continuo e abituale, ad una serie di sofferenze fisiche e morali, ma solo la consapevolezza dell’agente di persistere in un’attività vessatoria (nella specie il Tribunale ha ritenuto che l’agente fosse consapevole di persistere in un’attività vessatoria valorizzando, a tal fine, il contenuto esplicitamente offensivo delle frasi abitualmente rivolte dall’imputato alla persona offesa e dalle abituali condotte palesemente svilenti realizzate in danno di quest’ultima, fortemente lesive della dignità e dell’integrità fisica e psicologica della persona offesa).

Testimonianza – testimone reticente – invio degli atti al PM – reato di falsa testimonianza

In mancanza di elementi tali da poter ritenere provato che il testimone sia stato sottoposto ad una qualche forma di coartazione o di minaccia al fine di dichiarare il falso, il giudice è tenuto ad inviare gli atti al Pubblico Ministero al fine di valutare la sussistenza del reato di falsa testimonianza qualora ritenga che il testimone, antepoendo la cura dei propri interessi al dovere di testimonianza davanti all’Autorità Giudiziaria, si sia sottratto volontariamente ad un preciso obbligo di legge (nella specie il giudice ha rimesso gli atti al PM rilevando come i testimoni escussi nel corso dell’istruttoria dibattimentale hanno negato circostanze specifiche contestate dal PM emerse solo pochi mesi prima della deposizione, negando, per un verso, di averle mai riferite alla Polizia Giudiziaria, sostanzialmente prospettando un falso da parte di quest’ultima che le aveva verbalizzate, e, per altro verso, riferendo informazioni generiche e vaghe, nonostante dagli atti di causa fosse pacifico che gli stessi erano a conoscenza di circostanze specifiche che non potevano non ricordare).

Lesioni personali – nozione di malattia

In tema di lesioni personali, la nozione di malattia comprende solo quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o l'aggravamento di esso ovvero una compromissione, anche non definitiva ma comunque significativa, delle funzioni dell'organismo.

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 5366-23

Tribunale di Milano - sez. V penale - n. 5366 - 07/06/2023 – g.u. dott.ssa Alessandra Clemente

Delitti contro la persona – valore delle dichiarazioni rese dalla persona offesa – imprecisioni

In tema di maltrattamenti in famiglia, non trovando applicazione le regole dettate dall'art. 192, comma 3, c.p.p., la deposizione della persona offesa è da considerarsi idonea, anche da sola, a formare prova della responsabilità dell'imputato, previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (cfr. Cass. pen., sez. III, n. 21024/2022) (nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha ritenuto veritiere le dichiarazioni rese dalla persona offesa evidenziando la loro logicità, ancorché fossero presenti imprecisioni giustificate dalla ripetitività delle condotte poste in essere dall'imputato e dal tempo trascorso).

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – elemento oggettivo – condotte – sequenza di fatti

Il delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p. esige il compimento di una sequenza di fatti, i quali isolatamente considerati possono anche essere non punibili, ovvero non perseguibili, o procedibili solo a querela, ma che acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo ed in quanto collegate da un nesso di abitudine.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – presupposti – irrilevanza dell'allontanamento della p.o. dalla casa familiare

Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p., l'allontanamento forzato della persona offesa dalla casa familiare non fa venire meno, di per sé solo, quel vincolo di mutua solidarietà richiesto per la sussistenza del reato in parola (nel caso di specie il Tribunale di Milano ha ritenuto sussistere una convivenza anche allorquando la persona offesa, unica proprietaria della casa familiare, si era allontanata dalla stessa in ragione dei continui maltrattamenti subiti dall'imputato, evidenziando come, nonostante ciò, quest'ultimo aveva reiterato tali condotte anche in una fase di allontanamento personale dei coniugi recandosi presso la nuova residenza della persona offesa pretendendo di avere rapporti sessuali con la stessa).

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – allontanamento dalla casa familiare non è indice di autodeterminazione della p.o.

In tema di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p., l'allontanamento della persona offesa dalla casa familiare non dimostra nessuna capacità di autodeterminazione idonea ad escludere lo stato di soggezione della persona offesa, elemento costitutivo del reato in parola (nella specie, il Tribunale di Milano ha ritenuto configurato il reato in parola evidenziando come l'allontanamento della persona offesa dalla casa familiare non ha fatto venire meno, nel caso concreto, l'intollerabilità della convivenza derivante dalle abituali condotte vessatorie poste in essere dall'imputato, proseguite peraltro anche in seguito all'allontanamento personale dei coniugi).

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – presupposti – continuità e la reiterazione delle condotte

Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p. non è richiesta la programmazione delle azioni delittuose da parte dell'agente, essendo sufficiente la continuità e la reiterazione delle azioni aggressive e minacciose poste in essere in danno della persona offesa e la consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – circostanze del reato – giudizio di prevalenza – prosecuzione delle condotte anche dopo la formulazione del capo d'imputazione

In tema di maltrattamenti in famiglia, la prosecuzione delle condotte contestate anche in un periodo successivo alla formulazione del capo d'imputazione giustifica l'attenuazione della riduzione della pena concessa in virtù del riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62bis c.p. (nella specie il Tribunale di Milano, dopo aver concesso all'imputato le attenuanti generiche di cui all'art. 62bis c.p. per il fatto di essersi allontanato dalla casa della persona offesa e per il corretto comportamento processuale, ha mitigato tale riduzione in considerazione del fatto che la persona offesa, nel corso del giudizio, ha dichiarato di aver subito ulteriori condotte violente dall'imputato anche in data successiva al capo d'imputazione).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 5396-23

Tribunale di Milano - sez. V penale - n. 5396/2023 - 14/04/2023 – g.u. dott.ssa Giulia Anna Messina

Atti persecutori – prova dell'evento – grave e perdurante stato di ansia e di paura – elementi sintomatici di turbamento psicologico

In tema di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla cauzione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata.

Atti persecutori – evento – incidenza delle condotte sulle abitudini di vita della p.o.

Ai fini dell'individuazione del cambiamento delle abitudini di vita, che costituisce uno dei tre possibili eventi alternativi contemplati dalla fattispecie criminosa di cui all'art. 612bis c.p., occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione, puramente dichiarativa, delle variazioni apportate.

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 5696-23

Tribunale di Milano – sez. XI pen. – n. 5696/2023 – 15/05/2023 – est. dott. Federico Botta

Atti persecutori – reato ad evento di danno – effetto destabilizzante delle condotte contestate sulla serenità e sull'equilibrio psicologico della persona offesa

Il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612bis c.p. è un reato ad evento di danno per la cui sussistenza non è richiesto solo un comportamento molesto o minaccioso, ma è altresì necessario il verificarsi di un'alterazione nell'equilibrio della persona offesa che si sostanzia in uno dei tre eventi previsti dalla norma incriminatrice. Sotto tale profilo, non è richiesto l'accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che le condotte persecutorie abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima (nella specie il Tribunale ha potuto accertare che le condotte contestate, costituite da reiterate intrusioni nella sfera personale della persona offesa – consistenti in appostamenti fuori dal negozio ove la persona offesa lavorava, nell'invio di numerosi messaggi WhatsApp, nonché nell'invio di bigliettini e doni non graditi alla persona offesa – abbiano determinato nella stessa uno stato di ansia e di paura che ha turbato la sua tranquillità individuale e la sua libertà di autodeterminazione, costringendo quest'ultima a modificare le proprie abitudini di vita).

Atti persecutori – condotta penalmente rilevante – elemento oggettivo – doni fatti dall'imputato alla persona offesa tesi ad un riavvicinamento

In tema di atti persecutori, i messaggi ed i doni fatti dall'imputato alla persona offesa al fine di ottenere un riavvicinamento possono integrare il reato in parola qualora risulti che gli stessi costituiscono tentativi reiterati, ossessivi ed intrusivi della sfera personale della persona offesa e fonte per quest'ultima di uno stato di ansia e di paura (nella specie il Tribunale ha ritenuto integranti il reato in parola le condotte poste in essere dall'imputato al fine di ottenere un riavvicinamento alla persona offesa in quanto all'esito dell'istruttoria dibattimentale è emerso che l'imputato, nonostante gli espressi rifiuti della persona offesa, non abbia desistito dal continuare a cercare di entrare in contatto con la persona offesa, determinando in quest'ultima uno stato di ansia e di paura).

Atti persecutori – elemento soggettivo – dolo generico – coscienza e volontà di produrre l'evento tipico

L'elemento soggettivo del delitto di atti persecutori è integrato dal dolo generico consistente nella volontarietà di porre in essere le condotte di minaccia o di molestia, con la consapevolezza che queste siano idonee a produrre uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice (nella specie il Tribunale, avuto particolare riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo, ha valorizzato la reiterazione quotidiana delle condotte nonché la pervicacia con cui l'imputato ha persistito nella sua condotta nonostante fosse consapevole che la stessa non era gradita ma anzi disturbava la persona offesa).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 5864-23

Tribunale di Milano – sez. V pen. – n. 5864/2023 – 17/07/2023 – Pres. est. dott.ssa Alessandra Clemente

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – attendibilità delle informazioni rese dalla persona offesa – contrasto con prove testimoniali o mancanza di riscontri

Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi per “famiglia” deve intendersi ogni gruppo di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, si siano instaurati rapporti di assistenza e solidarietà reciproche per un apprezzabile periodo di tempo senza la necessità della convivenza o di una stabile coabitazione (nella specie il Tribunale ha ritenuto sussistente un'aggregazione assimilabile alla famiglia ancorché l'imputato e la persona offesa non avevano convissuto, se non per pochi giorni, e cercavano di trovare una loro normalità familiare passando diverso tempo insieme).

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – elemento soggettivo – dolo generico – unitario – programmato

L'elemento soggettivo nel reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi è rappresentato dal dolo generico consistente nella semplice rappresentazione e volizione di voler commettere il reato. Nell'ambito del delitto in parola, il dolo è da ritenersi i) generico, sicché non si richiede che il soggetto attivo sia animato da alcun fine di maltrattare la vittima, bastando la coscienza e la volontà di sottoporre la stessa alla propria condotta abitualmente offensiva; ii) unitario, in quanto l'intenzione criminosa dell'agente si pone come elemento unificatore dei singoli atti vessatori; iii) programmato, che si configura cioè non solo nell'intenzione di sottoporre il soggetto passivo a una serie di sofferenze in modo continuo e abituale, ma anche nella sola consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria e prevaricatrice, già posta in essere altre volte, la quale riveli attraverso l'accettazione dei singoli episodi un'inclinazione della volontà a maltrattare una o più persone conviventi o sottoposte alla sua cura e custodia.

Circostanze attenuanti generiche – assenza di un sentimento di risipiscenza – comportamento negativo dell'imputato nel corso del processo

La mancanza di alcun sentimento di risipiscenza ed il comportamento negativo tenuto dall'imputato nel corso del processo giustifica il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (nella specie il Tribunale, nel negare le circostanze attenuanti generiche, ha dato particolare rilevanza al comportamento tenuto dall'imputato per tutta la durata del processo il quale ha disturbato l'istruttoria, urlando verso i testi, compresa la persona offesa, tanto da giustificare il suo allontanamento dall'aula).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 6355-23

Tribunale di Milano – sez. XI penale – n. 6355/2023 – 16/05/2023 – Pres. est. dott.ssa Fabrizia Pironti di Campagna

Maltrattamenti contro i familiari e conviventi – art. 572 c.p. – elemento oggettivo – individuazione delle condotte rilevanti – stato di soggezione della persona offesa

Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), le condotte che ledono o pongono in pericolo l'incolumità personale, la libertà o l'onore di una persona della famiglia devono costituire la componente di un'ampia ed unitaria condotta abituale idonea ad imporre alla persona offesa un regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile. Non rilevano, al contrario, tutte quelle condotte che, ancorché riprovevoli, siano caratterizzate da occasionalità e da reciprocità (nel caso di specie il Tribunale di Milano ha escluso la configurabilità del delitto in parola tenuto conto che, su espressa ammissione della persona offesa resa nel corso dell'istruttoria dibattimentale, è emersa la totale assenza di uno stato di soggezione e passività di quest'ultima rispetto alle condotte dell'imputato, avendo la stessa ammesso di avere sempre risposto "per le rime" alle offese dell'imputato, di avere anch'essa tenuto comportamenti controllanti e di avere anch'essa commentato sfavorevolmente le sue prestazioni sessuali).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 6364-23

Tribunale di Milano – sez. XI pen. – n. 6364/2023 – 26/06/2023 – est. dott.ssa Maria Idria Gurgo di Castelmenardo

Violenza sessuale – assenza del consenso – mancanza di un inequivoco consenso

Nel delitto di violenza sessuale l'elemento oggettivo del reato è integrato non soltanto dalla condotta invasiva della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della persona offesa, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa.

Violenza sessuale – caratteristiche della violenza – volontà della persona offesa – uso della violenza o della minaccia

Ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, p. e p. dall'art. 609bis c.p., non si richiede che la violenza sia tale da annullare la volontà della persona offesa, ma che tale volontà risulti coartata dalla condotta dell'agente; né è necessario che l'uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, dall'inizio sino al congiungimento, essendo sufficiente che il rapporto non voluto sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta (nella specie dall'istruttoria dibattimentale è emerso che la persona offesa aveva tentato di reagire all'iniziale approccio sessuale, ma a fronte dei comportamenti violenti opposti dall'imputato aveva deciso di desistere, e ciò nel timore di subire aggressioni fisiche di maggiore entità, anche alla luce di racconti precedentemente fatti dall'imputato alla persona offesa in ordine a violenze dal primo rivolte ad una sua ex compagna).

Violenza sessuale – vincolo della continuazione – plurimi atti di violenza sessuale – censura temporale tra le condotte

In tema di violenza sessuale, è ravvisabile il vincolo della continuazione allorché i vari atti sessuali siano stati intervallati da una censura temporale di non rilevante entità ma che ha comunque comportato la cessazione e la ripresa dell'azione violenta/minacciosa (nella specie il Tribunale ha ritenuto avvinte dal vincolo della continuazione due condotte di violenza sessuale verificatesi a poca distanza di tempo l'una dall'altra, la prima la notte e la seconda il mattino seguente).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 7191-23

Tribunale di Milano – sez. V pen. – n. 7191/2023 – 20/07/2023 – est. dott.ssa Vincenza Papagno

Testimonianza – dichiarazioni della persona offesa – ritrattazione

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, la ritrattazione della persona offesa non costituisce di per sé elemento idoneo ad escludere il reato, dovendosi indagare i motivi posti alla base della stessa (nella specie il Tribunale ha rilevato come la ritrattazione era stata dettata da una riappacificazione tra la parte offesa e l'imputato volta al ripristino dell'unità familiare e dipesa, presumibilmente, dalla condizione di dipendenza economica della persona offesa nei confronti dell'imputato, con conseguente timore della persona offesa di doversi cercare una nuova abitazione in caso di dissoluzione della coppia).

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – condotte penalmente rilevanti – reazioni violente – accanimento verbale

Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è integrato, non solo dalle percosse, lesioni, ingiurie, minacce e umiliazioni imposte alla persona offesa, ma anche dagli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvono in vere e proprie sofferenze morali, dalle reazioni oltremodo violente accompagnate da un'abituale condotta ingiuriosa e minacciosa, da un pervicace e aggressivo accanimento verbale, nonché da un assillo costante derivante da comportamenti ossessivi e maniacali dettati dalla gelosia morbosa.

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 7696-23

Tribunale di Milano – sez. V pen. – n. 7697/2023 – 29/05/2023 – Pres. est. dott.ssa Giulia Anna Messina

Violenza sessuale – causa di esclusione della punibilità – desistenza volontaria del soggetto agente – insussistenza – opposizione della p.o. alle condotte

In tema di violenza sessuale, non è da ritenersi integrata la causa di esclusione della punibilità della desistenza volontaria del soggetto agente nel caso in cui l'agente, lungi dall'interrompere volontariamente le condotte contestate, non sia riuscito a portare a consumazione il reato per l'opposizione della parte offesa.

Violenza sessuale – risarcimento del danno derivante dal reato – criteri di liquidazione

In tema di violenza sessuale, dall'accertamento della penale responsabilità dell'imputato discende l'obbligo di quest'ultimo di risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale patito dalla persona offesa. Al fine di procedere alla sua quantificazione, il giudice, nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta dalla legge, potrà tenere conto dei profili di intensità, gravità e ripetizione nel tempo delle violenze sessuali denunciate, nonché delle conseguenze delle stesse sulla vita della persona offesa, anche tenuto conto dell'eventuale ruolo di madre ricoperto dalla persona offesa (nella specie, il Tribunale, in un caso in cui l'imputato aveva posto in essere tre tentativi di violenza nei confronti della persona offesa, alcuni dei quali posti in essere in presenza dei figli minori, e non consumatisi in ragione dell'opposizione della donna, ha ritenuto congruo liquidare il danno in euro 10.000, concedendo altresì la provvisoria esecutività al fine di rafforzare la gravidanza e la portata monitoria rispetto al comportamento futuro del soggetto condannato al pagamento).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 7708-23

Tribunale di Milano – sez. IX pen. – n. 7708/2023 – 14/06/2023 – est. dott. Federico Botta

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – condotte penalmente rilevanti – rilevanza della convivenza ai fini della configurabilità del reato – cessazione della convivenza e persistente vincolo di coniugo

Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi non rileva la circostanza che la persona offesa e l'imputato non siano conviventi qualora emerga che gli stessi siano legati da vincoli nascenti dal coniugo o dalla filiazione o da vincoli di reciproca solidarietà ed assistenza (nella specie il Tribunale ha ritenuto di non aderire alla prospettazione del Pubblico Ministero tesa a distinguere le condotte poste in essere dall'imputato in pendenza di convivenza, qualificate dall'accusa come maltrattamenti contro familiari e conviventi, e le condotte poste in essere successivamente, allorquando la convivenza era terminata, qualificate dall'accusa come atti persecutori. In particolare, il Tribunale ha rilevato come, ancorché non più conviventi, le condotte successive all'interruzione della convivenza erano state poste in essere dall'imputato comunque in presenza di un persistente vincolo di coniugo, con annessi vincoli solidaristici e di assistenza e, pertanto, tutte le condotte contestate, sia quelle poste in essere in pendenza di convivenza, sia quelle successive alla sua cessazione, integrano gli estremi del reato di cui all'art. 572 c.p.).

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – condotte penalmente rilevanti – sequenza di atti commissivi e omissivi reiterati nel tempo – regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 572 c.p. è necessario il compimento di una sequenza di fatti, per lo più commissivi, ma anche di natura omissiva, i quali isolatamente considerati possono anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica), ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi), o procedibili solo a querela, ma che acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo; sicché può affermarsi che la condotta si perfeziona allorché si realizza un minimum di tali condotte, collegate da un nesso di abitudine; in ogni caso si deve trattare di comportamenti idonei ad imporre alla persona offesa un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile (nella specie dall'istruttoria dibattimentale è emerso che l'imputato aveva posto in essere continui atti di disprezzo e mortificazione – come accusare la persona offesa di avere molteplici amanti, chiuderla fuori di casa –, di offesa – come costanti, auguri di morire e sviluppare un tumore –, di denigrazione – come parlare frequentemente con terze persone della persona offesa in termini denigratori –, di controllo ossessivo – come pedinamenti, intrusioni nell'abitazione una volta interrotta la convivenza – e anche di dispetto – come lasciare accesi gas e luci per farle spendere più denaro, nasconderle lo spray per l'asma e sottrarle le chiavi –, tutte condotte che in ragione della loro abitudine hanno determinato una sofferenza di tipo fisico e morale nella persona offesa, costretta a subire condizioni di vita mortificanti e insostenibili).

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – tempus commissi delicti – reato abituale – unitarietà della condotta

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, attesa la sua natura di reato abituale, il momento di consumazione del reato è da ricondurre all'ultima delle condotte tipiche realizzate, con conseguente applicazione del trattamento sanzionatorio più severo medio tempore eventualmente intervenuto (nel caso di specie il Tribunale, accertato che le condotte maltrattamenti sono iniziate nel 2012 e sono proseguite sino al 2020, ha applicato il trattamento sanzionatorio introdotto dalla L. 19 luglio 2019 n. 69, più severo rispetto a quello precedentemente vigente).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 7977-23

Tribunale di Milano - sez. IX penale - n. 7977/2023 - 18/07/2023 – g.u. dott.ssa Angela Martone

Atti persecutori – art. 612bis c.p. – elemento oggettivo – evento di danno

Nel delitto di atti persecutori di cui all'art. 612bis c.p. l'evento di danno è un evento privo di materialità naturalisticamente percepibile che si ricava attraverso la valorizzazione di indici fattuali estrinseci, come stati d'ansia o di angoscia, che si pongono quali ulteriori conseguenze dello stato di prostrazione psicologica della vittima.

Atti persecutori – art. 612bis c.p. – elemento oggettivo – reiterazione delle condotte in un breve arco temporale

Il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612bis c.p. è configurabile anche quando le singole condotte siano state reiterate in un arco temporale molto ristretto, purché la loro reiterazione integri causa di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice (perdurante e grave stato di ansia o di paura, fondato timore per l'incolumità, alterazione delle abitudini di vita).

Atti persecutori – art. 612bis c.p. – elemento soggettivo – dolo generico

Quanto all'elemento soggettivo del delitto di atti persecutori di cui all'art. 612bis c.p., questo è un reato a dolo generico ravvisabile nella volontà dell'agente di porre in essere più condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice (nella specie, il Tribunale di Milano ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice in ragione delle ripetute ed ossessive condotte persecutorie poste in essere dall'agente, consistenti in reiterate minacce di morte e molestie, e delle conseguenze che ne sono derivate sullo stile di vita della persona offesa).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 8099-23

Tribunale di Milano – sez. XI penale – n. 8099/2023 – 30/06/2023 – Pres. est. dott.ssa Fabrizia Pironti di Campagna

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – ratio – reiterazione di abituali condotte vessatorie

La ratio dell'antigiuridicità penale delle condotte integranti il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. risiede nella reiterazione di abituali condotte vessatorie a danno di un familiare, condotte continue e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, incompatibili con le normali condizioni di vita ed idonee ad imporre un regime di vita mortificante ed insostenibile. Sono da considerarsi tali anche quelle condotte violente e sopraffattrici intervallate da condotte prive di tali connotazioni, poiché la reiterazione delle stesse conserva il connotato di disvalore in ragione del loro prolungarsi del tempo. Al contrario, non integrano il delitto di maltrattamenti, pur conservando la propria autonomia di reati contro la persona, solo quelle condotte episodiche e sporadiche derivanti da situazioni contingenti e particolari che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – condotte penalmente rilevanti – atti di disprezzo e di offesa della p.o.

In tema di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. anche gli atti di disprezzo e di offesa alla dignità della persona offesa, al pari delle percosse, delle lesioni, delle ingiurie e delle minacce, sono idonei ad integrare l'elemento oggettivo della predetta fattispecie di reato.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – elemento soggettivo – condotte dettate da nervosismo e dal risentimento dell'agente

In tema di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. lo stato di nervosismo e di risentimento non esclude l'elemento psicologico del reato, rappresentando, viceversa, uno dei possibili moventi dell'ipotesi delittuosa.

Violenza sessuale – mancato dissenso ai rapporti sessuali da parte della p.o.

Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale ex art. 609bis c.p. il mancato dissenso ai rapporti sessuali non costituisce una scriminante nel caso in cui risulti provato che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce subite dall'imputato, con conseguente compressione della sua capacità di reazione per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli.

Tribunale di Milano – sez. IX pen. – n. 8184/2023 – 19/06/2023 – est. dott. Federico Botta

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – testimonianza – inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa – comportamento ambivalente – ciclo della violenza

La circostanza che la persona offesa, dopo aver subito condotte maltrattanti integranti il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, abbia posto in essere comportamenti volti a proseguire la relazione con il soggetto maltrattante non è indice di inattendibilità delle dichiarazioni dalla stessa rese in relazione agli atti di violenza domestica subito, allorquando risulti provato o è comunque presumibile, alla luce delle circostanze del caso concreto, che tale condizione trovi la propria giustificazione nell'esistenza di un forte legame affettivo, talvolta sfociante in dinamiche di vera e propria dipendenza, nonché nella condizione di soggezione psicologica determinata proprio dall'agire maltrattante dell'imputato (nella specie il Tribunale ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa rilevando come il comportamento ambivalente della stessa era dettato dalla dipendenza affettiva della persona offesa nei confronti dell'imputato alimentata anche dalle promesse dell'imputato di cambiare).

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – condotte penalmente rilevanti – avvilitamento generale – rilevanza delle reazioni vitali ed aggressive della persona offesa

Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, lo stato di inferiorità psicologica della vittima non deve necessariamente tradursi in una situazione di completo abbattimento, potendo consistere anche in un avvilitamento generale conseguente alle vessazioni patite, senza che sporadiche reazioni vitali ed aggressive da parte della stessa possano escluderne lo stato di soggezione, a fronte di soprusi abituali (nella specie il Tribunale nell'accertare lo stato di soggezione della persona offesa non ha dato rilevanza, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato, ai messaggi vocali inviati dalla persona offesa nei confronti dell'imputato e contenenti insulti di vario genere diretti a quest'ultimo, rilevando, per un verso, l'evidente disparità tra le condotte maltrattanti, consistite in atti di violenza fisica e psicologica, e le reazioni vitali della donna, consistenti in mere offese rivolte al soggetto maltrattante e, per altro verso, che dall'ascolto degli audio prodotti dalla difesa dell'imputato non è stato possibile escludere lo stato di soggezione della persona offesa, non essendo stato possibile nemmeno verificare il contesto in cui tali espressioni sono state pronunciate).

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – tempus commissi delicti – reato abituale – unitarietà della condotta

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, attesa la sua natura di reato abituale, il momento di consumazione del reato è da ricondurre all'ultima delle condotte tipiche realizzate, con conseguente applicazione del trattamento sanzionatorio più severo medio tempore eventualmente intervenuto (nel caso di specie il Tribunale, accertato che le condotte maltrattamenti sono iniziate nel 2012 e sono proseguite sino al 2020, ha applicato il trattamento sanzionatorio introdotto dalla L. 19 luglio 2019 n. 69, più severo rispetto a quello precedentemente vigente).

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – risarcimento del danno da reato – potere discrezionale del giudice – elementi rilevanti nella valutazione

In tema di risarcimento del danno derivante da reato, la valutazione del giudice del merito non può essere analitica ma è rimessa, in via equitativa, al suo prudente apprezzamento (nella specie, il Tribunale di Milano ha quantificato il risarcimento del danno dando rilevanza alla sistematicità e gravità delle condotte offensive dell'imputato, oltre che alla loro lunga durata).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 8428-23

Tribunale di Milano – sez. V pen. – n. 8428/2023 – 24/07/2023 – est. dott.ssa Alessandra Mannino

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – requisiti – abitudine delle condotte maltrattanti – allontanamento dalla casa coniugale da parte della persona offesa – prosecuzione ed inasprimento delle condotte vessatorie

Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è integrato dalla realizzazione di una serie di condotte, per lo più commissive (ma con astratta ammissibilità anche di conegni omissivi), le quali acquistano rilevanza penale per la loro reiterazione nel tempo e per la loro abitudine. Non vale ad escludere la sussistenza di tale ultimo requisito (i.e. l'abitudine) la circostanza che la persona offesa sia riuscita ad abbandonare la casa familiare, allontanandosi dal soggetto maltrattante, allorquando in seguito a tale evento le condotte lesive, anziché cessare, sono proseguite anche "a distanza" (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto provato il requisito della abitudine delle condotte rilevando come l'allontanamento della persona offesa dalla casa familiare non abbia prodotto la cessazione delle condotte ma, anzi, abbia determinato un aumento della loro intensità).

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – requisiti – abitudine delle condotte maltrattanti – mancanza – condotte episodiche – litigi coniugali

Non integrano il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, per mancanza del requisito della abitudine, le condotte che siano espressione episodica di litigi coniugali maturati nell'ambito di una convivenza certamente difficile ma caratterizzata da una sostanziale parità tra i coniugi e mai sfociata in situazioni comprovanti un atteggiamento di effettiva prevaricazione aggressiva da parte del presunto soggetto maltrattante nei confronti della persona offesa (nella specie il Tribunale ha ritenuto mancante il requisito della abitudine delle condotte dando rilevanza al fatto che le condotte contestate, consistite in due agiti violenti verificatisi in una convivenza durata circa diciannove anni, si sono verificate all'esito di liti coniugali avvenuti in posizione di sostanziale parità tra i coniugi e dovuti principalmente all'elevato livello di esasperazione esistente nella coppia in ragione delle difficoltà economiche e lavorative e pertanto costituenti episodi sporadici e circostanziati verificatisi in una situazione di acridità momentanea tra i coniugi).

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – circostanze aggravanti – presenza dei minori – art. 572 comma 2 c.p. – assenza di vessazione nei confronti dei figli minori – esclusione del reato

Allorquando risulti provato che il soggetto agente non abbia posto in essere condotte maltrattanti specificamente dirette nei confronti dei figli minori ma solo nei confronti della moglie convivente, il disvalore di tali condotte rimane assorbito dall'eventuale riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 572 comma 2 c.p. (nella specie il Tribunale, alla luce delle risultanze istruttorie, non ha ritenuto i figli minori persone offese dal reato, avendo accertato l'attaccamento affettuoso dell'imputato ai figli e l'assenza di alcuna forma di vessazione nei loro confronti).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 8577-23

Tribunale di Milano – sez. V pen. – n. 8577/2023 – 11/08/2023 – est. dott.ssa Vincenza Papagno

Testimonianza - Maltrattamenti contro familiari e conviventi – condanna della persona offesa per falsa testimonianza – utilizzabilità delle dichiarazioni rese

In tema di prova dichiarativa, sono utilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona offesa in qualità di testimone del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi che sia stata condannata per il reato di falsa testimonianza in ordine alle dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio nel caso in cui il reato commesso dalla persona offesa e quelli ascritti all'imputato, oltre a non essere stati commessi in danno reciproco, si collocano in contesti spaziali e temporali diversi.

Giudizio abbreviato – dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dalla persona offesa – ritrattazione – vaglio di attendibilità

In sede di giudizio abbreviato, il giudice, in presenza di dichiarazioni accusatorie rese in sede di indagini dalla persona offesa e di successiva ritrattazione non inequivocabilmente idonea a svalutarle, può legittimamente assegnare peso probatorio alle prime dichiarazioni, a condizione che eserciti su queste un controllo più incisivo, possibilmente esteso ai motivi della variazione del dichiarato, potendo anche giungere a ritenere che la ritrattazione inattendibile o mendace si traduce, proprio perché tale, in un ulteriore elemento di conferma delle accuse originarie (nella specie il Tribunale ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa dando rilevanza al comportamento tenuto dalla stessa nel corso della testimonianza resa in udienza, nel corso della quale, a parere del giudicante, la stessa ha ripercorso gli eventi più dolorosi che la stessa aveva subito in senso logico, temporalmente circostanziato e senza evidenti esagerazioni ai danni dell'imputato).

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – condotte penalmente rilevanti – atti di disprezzo

Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi non rilevano soltanto le percosse, le ingiurie, le lesioni, le minacce, le privazioni e le umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità che si risolvono in vere e proprie sofferenze morali.

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 8724-23

Tribunale di Milano – sez. IX pen. – n. 8724/2023 – 17/07/2023 – est. dott. Federico Botta

Atti persecutori – elemento materiale del reato – condotte penalmente rilevanti – atti persecutori indirettamente rivolti alla persona offesa

Integra l'elemento materiale del delitto di atti persecutori la condotta reiterata ed assillante consistente nel presentarsi nei pressi dell'abitazione o del luogo di lavoro della persona offesa nonostante i tentativi dichiarati di quest'ultima di sottrarsi agli incontri, nonché nell'invio di messaggi dal contenuto persecutorio ed intimidatorio diretti, oltre che alla persona offesa, anche a soggetti diversi, ove l'agente agisca nella ragionevole convinzione che la vittima ne venga informata e nella consapevolezza dell'idoneità della condotta di produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.

Atti persecutori – elemento soggettivo – dolo generico – consapevolezza dell'idoneità delle condotte a cagionare l'evento

In tema di atti persecutori l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice consiste nel dolo generico, integrato dalla volontarietà di porre in essere le condotte di minaccia o molestia nella consapevolezza che queste siano idonee a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice (nella specie il Tribunale, nell'accertare la sussistenza del dolo generico, ha dato rilevanza al fatto che l'agente, pur consapevole che la persona offesa non voleva più avere contatti con lui, non ha desistito dall'inviare messaggi molesti e offensivi e a presentarsi presso il luogo di lavoro ponendo in essere condotte intimidatorie).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 8771-23

Tribunale di Milano - sez. V penale - n. 8771/2023 - 03/07/2023 - Pres. est. dott.ssa Elisabetta Canevini

Maltrattamenti contro familiari e conviventi - art. 572 c.p. – elemento oggettivo – condotte vessatorie – elementi di prova – ridimensionamento della gravità delle condotte da parte della p.o.

Per la sussistenza del reato di cui all'art. 572 c.p. è necessario che l'agente abbia tenuto abitualmente condotte vessatorie, sia fisiche che verbali, concretamente idonee a cagionare sofferenze, privazioni ed umiliazi-

oni alla persona offesa. Elementi di prova della responsabilità dell'agente possono essere tratte validamente dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che ne dia una descrizione coerente e precisa, ancorché tendente a ridimensionare la gravità degli avvenimenti (nella specie, il Tribunale di Milano nell'accertare i presupposti richiesti per la configurabilità del reato in parola ha escluso la rilevanza delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso del giudizio tese a dimostrare una recuperata situazione di serenità familiare in ragione di una permanente situazione di paura comprovata dalla testimonianza resa da soggetti terzi vicini al nucleo familiare).

Maltrattamenti contro familiari e conviventi - fattispecie aggravata dalla presenza di un minore - art. 572 comma 2 c.p. - esposizione del minore alle grida

Affinché si possa configurare la fattispecie aggravata dei maltrattamenti commessi in presenza di un minore, ai sensi dell'art. 572, comma 2, c.p., non è necessaria la presenza fisica del minore durante le condotte maltrattanti, essendo sufficiente la mera esposizione dello stesso alle grida, ai rumori delle percosse, alle minacce ed agli insulti rivolti alla persona offesa (nella specie, il Tribunale di Milano ha disatteso le contestazioni dell'imputato volte ad escludere la circostanza dell'aggravante di cui all'art. 572, comma 2, c.p., in ragione del fatto che, durante il verificarsi delle condotte contestate, il minore si trovasse in un'altra stanza della casa, osservando come, al contrario, l'esposizione dello stesso alle grida, ai rumori delle percosse ed agli insulti costituisce di per sé situazione idonea a creare grave pregiudizio al minore ed a coinvolgerlo pienamente nelle dinamiche violente ed oppressive poste in essere dall'imputato).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 8816-23

Tribunale di Milano – sez. IX pen. – n. 8816/2023 – 17/07/2023 – est. dott.ssa Valeria Recaneschi

Maltrattamenti contro familiari – requisiti – abitudine della condotta – assoluzione

Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è richiesto il compimento abituale di una pluralità di atti non sporadici, delittuosi o meno, lesivi dell'integrità fisica o del patrimonio morale del soggetto passivo, idonei ad opprimere ed avvilire in modo durevole la personalità della vittima, sottoponendola ad un regime di vita dolosamente vessatorio. In ogni caso, le suddette condotte rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 572 c.p. solo attraverso la loro reiterazione nel tempo, allorché vi sia un numero minimo di condotte collegate tra di loro per mezzo di un nesso di abitudine, con la conseguente necessità che le condotte non siano meramente sporadiche ma manifestazione di una persistente attività vessatoria (nella specie il Tribunale ha ritenuto le condotte contestate – consistite in percosse e minacce – prive del requisito della abitudine, avendo accertato la ricorrenza di un'unica condotta vessatoria e non ritenendo provata la sussistenza di un atteggiamento di passiva soggezione della persona offesa all'imputato).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 9016-23

Tribunale di Milano - sez. V penale - n. 9016/2023 - 04/09/2023 - Pres. est. dott.ssa Alessandra Clemente

Maltrattamenti contro familiari e conviventi - art. 572 c.p. – elemento oggettivo – condotte vessatorie reciproche

In tema di maltrattamenti in famiglia, delitto previsto e punito dall'art. 572 c.p., è necessario che il soggetto agente infligga abitualmente vessazioni e sofferenze, fisiche o morali, in danno di un altro, il quale ne rimanga succube. Non ricorre pertanto il delitto in parola nel caso in cui le violenze, le offese e le umiliazioni siano reciproche ed equivalenti, ovverosia connotate da un medesimo grado di gravità ed intensità (nella specie, il Tribunale di Milano, dopo aver ritenuto non provata l'equivalenza delle reciproche condotte, ha comunque escluso la sussistenza del delitto di maltrattamenti ritenendo non provato lo stato di soggezione e subalterità della persona offesa rispetto all'agente).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 9343-23

Tribunale di Milano - sez. IX penale - n. 9343 - 27/06/2023 – Pres. est. dott. Mariolina Panasiti

Delitti contro la persona – valore delle dichiarazioni rese dalla persona offesa – credibilità soggettiva – attendibilità intrinseca

In tema di delitti contro la persona, le dichiarazioni rese dalla persona offesa devono superare il duplice vaglio valutativo della credibilità soggettiva e della attendibilità intrinseca del racconto del dichiarante. Il vaglio della credibilità soggettiva è funzionale alla verifica della genuinità della narrazione che si effettua mediante una scansione degli elementi accusatori riferiti dal dichiarante al fine di verificarne la loro coerenza e logicità. A tal fine assumono rilievo in senso negativo tutte quelle situazioni afferenti alla persona del dichiarante potenzialmente dimostrative di una situazione distonica rispetto alla sua posizione di credibilità (come ad esempio la presenza di un interesse contrapposto, o di pregressi rapporti conflittuali, ovvero di rivendicazioni, malumori o astio nei confronti dell'accusato). Al contempo, il vaglio dell'attendibilità delle dichiarazioni si concentra nella ricerca di potenziali divergenze tra i fatti narrati e gli ulteriori elementi della narrazione (inattendibilità sul piano intrinseco) o gli altri fattori aliunde individuati (inattendibilità sul piano estrinseco).

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. – elemento oggettivo – condotte rilevanti – privazione della potenzialità relazione della p.o.

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'art. 572 c.p., il contesto di costante sopraffazione punito dalla predetta fattispecie criminosa deve ritenersi sussistente, non soltanto in presenza di aggressioni fisiche e verbali rivolte alla persona offesa, ma anche in presenza di un pesante condizionamento delle abitudini relazionali della persona offesa (nella specie, l'imputato, oltre a rendersi autore di prevaricazioni fisiche e verbali – consistite in ingiurie, percosse e minacce gravi all'integrità fisica –, si era altresì reso autore di continue privazioni delle potenzialità relazioni della persona offesa perpetrate mediante il monitoraggio degli spostamenti e dei contatti di quest'ultima sottoponendo a continuo controllo il chilometraggio dell'auto ed il telefono cellulare).

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. – circostanze attenuanti – ammissione degli addebiti contestati e giudizio di prevalenza con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza di minori

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'art. 572 c.p., l'ammissione, ancorché parziale, degli addebiti contestati e l'incensuratezza dell'imputato, quali circostanze attenuanti del reato, devono considerarsi prevalenti rispetto alla contestata aggravante di aver commesso il fatto in presenza dei figli minori.

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 9466-23

Tribunale di Milano - sez. V penale - n. 9466 - 14/06/2023 - g.u. dott.ssa Alessandra Clemente

Delitto di maltrattamenti contro i familiari e conviventi - art. 572 c.p. - elemento oggettivo - condotte di autolesionismo da parte dell'agente

Non integrano il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) tutte quelle condotte consistite in comportamenti autodistruttivi dell'imputato, presunto autore del reato, condotte che, ancorché capaci di rendere il rapporto invivibile, non incidono profondamente sul benessere della persona offesa e non sono tali da rendere la vita di quest'ultima intollerabile, penosa e non degna di essere vissuta (nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha escluso la configurabilità del delitto in parola rilevando che, le condotte contestate, consistite in insulti e minacce, avevano sempre avuto come conseguenza atti di autolesionismo o minacce di suicidio, mai tradottisi in atti di violenza, fisica o psichica, nei confronti della persona offesa).

Atti persecutori - art. 612bis c.p. - elemento oggettivo - rilevanza delle condotte - condotta unitaria

Nel delitto di atti persecutori (art. 612bis c.p.) ciò che rileva non è la datazione delle condotte rilevanti, le quali possono essere reiterate anche nell'arco di un arco di tempo molto ristretto (ad esempio una giornata o una notte), quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell'evento.

Atti persecutori - art. 612bis c.p. - estinzione del reato - remissione di querela ricevuta da ufficiale di polizia giudiziaria

In tema di atti persecutori, la remissione di querela effettuata davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria è idonea ad estinguere il reato al pari di quella ricevuta dall'autorità giudiziaria.

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 9515-23

Tribunale ordinario di Milano - Sezione V Penale in composizione collegiale

Sentenza n. 9515 del 15.06.2023 dep. il 5.09.2023

Presid.: Dott.ssa ALESSANDRA CLEMENTE - Giud. Est.:Dott.ssa ALESSANDRA MANNINO

Violenza sessuale – art. 609bis c.p. - Elemento oggettivo del reato - Condotte alternative di costrizione o di induzione - Sussistenza del reato

La fattispecie criminosa di cui all'art. 609bis c.p., posta a tutela della libertà sessuale di ciascun individuo, è integrata quando il soggetto agente, in via alternativa, costringa oppure induca altro soggetto a compiere o subire atti sessuali.

La violenza sessuale per costrizione è quell'atto di coartazione compiuto contro la volontà della vittima, che, per la configurabilità del reato, deve essere realizzato mediante violenza, minaccia o abuso d'autorità; mentre quella per induzione riguarda ipotesi specifiche attuate abusando della condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o dal trarre in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609bis

Violenza sessuale – art. 609bis c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa - Sussistenza del reato

Ai fini della pronuncia di responsabilità per il reato di violenza sessuale, le dichiarazioni della persona offesa, che sono la principale ed esclusiva fonte di conoscenza dei fatti, devono essere sottoposte ad un vaglio critico particolarmente rigoroso da parte del giudice con riguardo all'attendibilità del racconto e alla credibilità del dichiarante, per escluderne propositi calunniatori. (Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto attendibile la p.o. per la linearità e la coerenza delle dichiarazioni dibattimentali, scevre da contraddizioni e conformi a quelle rilasciate in sede di denuncia. Ha, altresì, escluso che la stessa fosse mossa da sentimenti di rivalsa o di vendetta, valorizzando il fatto che, in sede di esame, la vittima aveva dichiarato anche di volere rimettere la querela).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609bis

Violenza sessuale – art. 609bis c.p. - Circostanza attenuante di cui all'art. 609bis ultimo comma c.p. - Sussistenza

In tema di violenza sessuale, per la configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità (di cui all'art. 609bis ultimo comma c.p.), il giudicante deve valutare il fatto criminoso nella sua globalità in relazione alla concreta misura della compromissione della libertà sessuale della vittima e dei danni, anche psichici, subiti dalla stessa, esaminando i mezzi e le modalità esecutive, il grado di costrizione esercitato sulla persona offesa e le condizioni fisiche e mentali della stessa, anche con riguardo all'età e alle caratteristiche psicolog-

iche. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto di concedere le circostanze attenuanti della modesta gravità dell'azione all'imputato, in quanto la p.o., nella sua deposizione dibattimentale, aveva ridimensionato la violenza subita, non dal punto di vista oggettivo, ma in termini di disvalore da lei percepito, evidenziando la mancanza di gravi ripercussioni nella sua vita privata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609bis ultimo comma

Massima conforme richiamata: Cass. Pen. Sez. III, Sentenza n. 35695 del 18/09/2020; Cass. Pen. Sez. III, Sentenza n. 50336 del 10/10/2019.

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 9633-23

Tribunale ordinario di Milano - Sezione V Penale in composizione collegiale

Sentenza n. 9633 del 15.06.2023 dep. il 11.09.2023

Presid.: Dott.ssa ELISABETTA CANEVINI - Giud. Est.:Dott.ssa VINCENZA PAPAGNO

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - Ambivalenza dei sentimenti e dei comportamenti della persona offesa - Sussistenza del reato

Nell'accertamento delle dichiarazioni della persona offesa, che possono da sole fondare la responsabilità penale del reo nel delitto di maltrattamenti in famiglia, il giudice deve effettuare un attento vaglio in ordine alla attendibilità intrinseca del racconto e della credibilità soggettiva del dichiarante, più rigoroso e penetrante rispetto a quello effettuato per le dichiarazioni dei testimoni. Nel caso in cui, nel corso del dibattimento, emerga una certa ambivalenza nei sentimenti e nei comportamenti della persona offesa nei confronti dell'imputato, tale circostanza non inficia di per sé l'attendibilità delle sue dichiarazioni se l'analisi del contesto di vita rivela, comunque, una condizione di soggezione della vittima. (Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della vittima per la coerenza e la linearità del suo racconto, riscontrato, altresì, nella ricostruzione cronologica degli eventi, dalle testimonianze dirette di parenti e amici. L'ambivalenza dimostrata dalla persona offesa verso l'imputato, consistita in continui ritorni alla casa coniugale dopo brevi periodi di allontanamento, devono essere collegati al contesto familiare di dipendenza emotiva ed economica della stessa vittima dal compagno maltrattante e, pertanto, non screditano il racconto di condotte violente e vessatorie integranti il reato di maltrattamenti).

Riferimento normativo: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2

Massime conformi richiamate: Cass. Pen. Sez. IV, Sentenza n. 410 del 11/01/2022; Cass. Pen. Sez. II, Sentenza n. 43278 del 24/09/2015; Cass. Pen. Sez. Un., Sentenza n. 41461 del 24/10/2012, Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza n. 31309 del 17/07/2015

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Condotte maltrattanti - Abitualità - Sussistenza del reato

Nel delitto di maltrattamenti le condotte tipiche sono rappresentate da tutti quegli atti aggressivi quali lesioni, percosse, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni, ma anche da azioni di per sé non costituenti reato, come atti di disprezzo e di offesa della dignità, assillo costante derivante da comportamenti ossessivi e maniacali, i quali, per la loro costante e abituale realizzazione, causano nella vittima una condizione di persistente sofferenza morale e dolorosa esistenza. (Nel caso di specie, dagli atti processuali emergeva come l'atteggiamento del reo si traducesse non solo in atti di aggressione fisica (graffi, lividi, escoriazioni, lesioni al labbro e al corpo) ma anche in costante mortificazione della femminilità della vittima e dei suoi rapporti familiari, in continui ricatti sotto il profilo economico e dispetti vari. L'indole prevaricatrice e la mania di controllo dell'imputato non si arrestavano neppure con la sottoposizione alla misura cautelare, durante la quale il medesimo continuava a minacciare la persona offesa via chat e a manomettere gli account social).

Riferimento normativo: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2

Massime conformi richiamate: Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza n. 13422 del 10/03/2016; Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza n. 44700/2013; Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza n. 26218 del 14/03/2023.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Condotta antiggiuridica della persona offesa - Sussistenza del reato

L'elemento oggettivo del reato di maltrattamenti è ugualmente integrato anche in presenza di reazioni della persona offesa (quali offese e condotte violente), qualora tali comportamenti antiggiuridici siano sporadici e abbiano un grado e una intensità inferiori rispetto a quelli realizzati dall'imputato e, soprattutto, se appare evidente che la vittima stia vivendo in un contesto familiare persecutorio particolarmente doloroso e umiliante e in condizioni di grave prostrazione. (Nel caso di specie, la persona offesa aveva tenuto condotte insultanti e anche violente, ma solo in alcune circostanze, al fine di tentare di difendersi dall'aggressività abituale del compagno. I maltrattamenti continui, comunque, le avevano causato uno stato di profonda depressione dell'umore e un repentino e involontario dimagrimento tanto da spingerla a chiedere aiuto presso un centro antiviolenza e a chiedere di essere ospitata in una casa protetta).

Riferimento normativo: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2

Massime conformi richiamate: Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza n. 4935 del 31/01/2019; Cass. Pen. Sez. III, Sentenza n. 12026 del 24/01/2020.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Nozione di convivenza - Sussistenza del reato

Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti, il presupposto è rappresentato dalla qualificazione del soggetto passivo come familiare o convivente del reo. Con la nozione di convivenza deve intendersi la stabile relazione di vita nella stessa abitazione, anche se la condivisione del luogo non avviene in modo continuativo. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il presupposto della convivenza fosse integrato in quanto i plurimi allontanamenti della persona offesa dall'abitazione familiare erano momentanei, con una durata massima di qualche giorno, e si risolvevano sempre in un ritorno a casa. La interruzione definitiva della comunione di vita avveniva solamente con l'esecuzione dell'ordinanza cautelare del divieto di avvicinamento a carico dell'imputato).

Riferimento normativo: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2

Massime conformi richiamate: Corte cost. Sentenza n. 98 del 14/05/2021; Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza n. 38336 del 11/10/2022; Cass. Pen. Sez. VI, Sentenza n. 15883 del 26/04/2022.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento soggettivo del reato - Dolo generico - Sussistenza del reato

L'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 572 c.p. è rappresentato dal dolo generico, che è integrato dalla sola e piena consapevolezza del reo di persistere in una condotta vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a cagionare lesioni alla dignità della persona offesa. Non è richiesta, invece, la sussistenza di uno specifico programma criminoso, ovvero la rappresentazione, sin dall'inizio, della realizzazione di una serie di condotte finalizzate a cagionare sofferenze fisiche e morali, continue umiliazioni e dolorose condizioni di vita.

Riferimento normativo: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2

Massime conformi richiamate: Cass. Pen. Sez. I, Sentenza n. 13013 del 28/01/2020.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. – Risarcimento del danno - Valutazioni del giudice – Condanna generica – Provvisoria

A seguito del riconoscimento della responsabilità penale, la parte civile ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti a seguito delle condotte criminose. Se in atti non vi sono elementi che consentano di quantificare i danni lamentati, il giudice deve pronunciare condanna generica di risarcimento dei danni derivanti da reato e rimandare le parti al giudice civile per la loro quantificazione.

Il giudice, comunque, può disporre la condanna al pagamento di una somma a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva, qualora sia stata raggiunta in istruttoria la prova della gravità delle conseguenze subite dalla persona offesa. (Nel caso di specie, il Tribunale ha disposto una provvisoria a favore della persona offesa in quanto, dagli atti istruttori, era provata la sua condizione di evidente prostrazione psico-fisica a seguito delle condotte aggressive maltrattanti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 commi 1 e 2, Cod. Proc. Pen art. 538, art. 539

Tribunale ordinario di Milano - Sezione V Penale in composizione collegiale

Sentenza n. 9648 del 15.06.2023 dep. il 06.09.2023

Presid.: Dott.ssa ELISABETTA CANEVINI - Giud. Est.:Dott.ssa MARIA PIA BIANCHI

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa

La deposizione della persona offesa può, da sola, costituire il fondamento di un giudizio di responsabilità nei processi per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ma è necessario che la stessa sia sottoposta ad un rigoroso e attento esame in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante e all'attendibilità intrinseca della sua narrazione. Trattandosi di reato endofamiliare, gli agiti si consumano all'interno degli stretti rapporti familiari e, per tale ragione, non sempre possono trovare conferme in soggetti esterni a tale contesto.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Condotte di prevaricazione - Sussistenza del reato

Ai fini della sussistenza del reato di maltrattamenti, le condotte del reo possono estrinsecarsi in agiti aggressivi, sia fisici che morali, tali per cui la vittima si trova ad essere abitualmente sottoposta ad umiliazioni, vessazioni ed offese alla propria dignità, oltre che a minacce e lesioni personali e morali, che le cagionano un perdurante stato di sofferenza e condizioni di vita familiari particolarmente dolorose. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto integrato il reato in questione, in quanto l'imputato, che aveva una personalità prevaricante, si irritava per futili motivi e poneva in essere attacchi verbali quotidiani, atti di svilimento che minavano l'autostima della vittima e aggressioni fisiche, quali morsi sulla guancia e sull'avambraccio della moglie).

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Interruzione della convivenza - Persistenza del legame in presenza di figli minori - Sussistenza del reato

Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, protratto in un ampio arco temporale, sussiste anche in caso di interruzione della convivenza a seguito dell'allontanamento da casa della persona offesa, laddove vi sia la presenza di figli che mantengono un legame inscindibile tra reo e vittima. (Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato come le condotte maltrattanti dell'imputato fossero proseguite anche successivamente all'allontanamento da casa della moglie e dei figli, in quanto gli atti di svilimento, le minacce e gli insulti venivano protratti dal marito a mezzo del telefono, soprattutto in orari notturni).

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Circostanza aggravante comma 2 art. 572 c.p. - Presenza del minore - Sussistenza

La circostanza aggravante indicata nel comma 2 dell'art. 572 c.p. sussiste sia quando i figli assistono direttamente alle condotte maltrattanti sia quando, pur non essendo nella stessa stanza, permangono nella abitazione familiare ove il reo mette in atto i suoi agiti criminosi.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Comprovata interruzione della condotta - Sospensione condizionale della pena subordinata - art. 165 comma 5 c.p.

Considerata l'entità della pena irrogata e lo stato di incensuratezza, il Giudice può concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, laddove vi siano elementi fattuali, quali la comprovata interruzione della condotta, per formulare prognosi positiva di futura astensione dalla commissione di ulteriori atti di maltrattamento. Ai sensi di legge, il beneficio deve essere subordinato alla partecipazione da parte dell'imputato di un percorso di recupero presso enti deputati da avviare entro un termine indicato in sentenza.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. – Statuizioni civili – Prova del danno - Condanna simbolica e definitiva al risarcimento dei danni

Nei reati contro familiari e conviventi, il diritto al risarcimento del danno, comprensivo di quello morale, delle persone offese costituisce parti civili, derivante dagli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., è riconosciuto laddove venga raggiunta la prova delle sofferenze e dei patimenti sofferti a seguito delle condotte maltrattanti e può essere liquidato in via definitiva anche con una somma simbolica, se così richiesto. (Nel caso di specie, il Tribunale, ritenuta provata la situazione di sofferenza e di pericolo vissuti da madre e figlio, tanto da essere stati alloggiati in una comunità protetta, ha liquidato a titolo di risarcimento dei danni la somma simbolica richiesta dalle parti civili pari ad € 1)

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 9652-23

Tribunale ordinario di Milano - Sezione IX Penale in composizione collegiale

Sentenza n. 9652 del 19.06.2023 dep. il 12.09.2023

Presid.: Dott. MARCO DI MAURO - Giud. Est.:Dott. FEDERICO BOTTA

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Inattendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese - Esclusione del reato

In tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa risultano intrinsecamente attendibili nel caso in cui la verifica, particolarmente rigorosa, operata dal giudicante evidenzia come il racconto, nel suo complesso, sia preciso, coerente e privo di contraddizioni. All'opposto, se le indagini svolte palesano una discrepanza tra gli episodi descritti e la realtà, deve affermarsi l'inattendibilità delle dichiarazioni e deve essere esclusa la sussistenza della fattispecie criminosa di cui all'art. 572 c.p. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il racconto della persona offesa, evocativo di episodi generici e poco dettagliati, fosse carente di coerenza e, in alcuni casi, addirittura smentito da altre prove raccolte in dibattimento, quale la documentazione bancaria, che contraddiceva gli asseriti "maltrattamenti economici" lamentati dalla vittima, collegati alla limitazione mensile di disponibilità di denaro).

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato -Abitualità delle condotte - Esclusione del reato

Il reato di cui all'art. 572 c.p. è un reato c.d. abituale e presuppone il perpetrarsi di molteplici azioni vessatorie idonee a ledere la dignità della persona offesa. La fattispecie criminosa, pertanto, non si concretizza laddove il contesto di alta conflittualità familiare tra i coniugi non sia caratterizzata dall'abitudine delle condotte oppressive e maltrattanti, ma sia la manifestazione di frequenti e animati litigi senza che la vittima subisca una persistente azione vessatoria idonea a ledere la sua dignità personale. (Nella specie il Giudice ha escluso la responsabilità penale dell'imputato, in quanto, dagli elementi probatori, è emerso che i litigi erano sporadici e riconducibili a differenti punti di vista nella gestione della vita familiare o a sentimenti di gelosia, che, comunque, non avevano connotati penalmente rilevanti).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 9795-23

Tribunale ordinario di Milano - Sezione IX Penale in composizione monocratica

Sentenza n. 9795 del 19.06.2023 dep. il 18.09.2023

Presid.: Dott.ssa VALERIA RECANESCHI

Atti persecutori - art. 612bis c.p. - Elemento oggettivo - Carezza eventi tipici - Riqualficazione dei fatti

Si configura il delitto di cui all'art. 612-bis c.p. solamente nel caso in cui le condotte persecutorie reiterate siano idonee a cagionare nella vittima, alternativamente, uno dei seguenti eventi: un perdurante e grave

stato di ansia o di paura oppure un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita. In mancanza di tali eventi tipici, il reato in questione non è ravvisabile e, in presenza di condotte penalmente rilevanti, le stesse vanno riqualificate nei singoli reati corrispondenti. (Nel caso di specie, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ha ritenuto che mancasse la prova dell'evento di stalking, in almeno una delle modalità tipiche descritte dalla legge e, pertanto, ha escluso tale reato. Allo stesso tempo, il medesimo giudice ha ritenuto che due episodi, tra le condotte indicate dalla persona offesa come condotte persecutorie, costituissero fattispecie penalmente rilevanti e, per tale ragione, li ha riqualificati, rispettivamente, nel reato di percosse (art. 581 c.p.) - fatto relativo alla spinta e alla caduta dalla bicicletta della p.o. ad opera dell'imputato - e nel reato di minaccia grave (art. 612 comma 2 c.p.) - episodio in cui l'imputato aveva minacciato la ex compagna di rendere pubbliche alcune sue foto intime).

Delitto di minaccia - art. 612 c.p. - Delitto di percosse - art. 581 c.p. - Vincolo della continuazione - art. 81 c.p.

Il Giudice può riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati di percosse e di minaccia in presenza di una contiguità temporale dei fatti e se questi ultimi siano stati commessi ai danni della medesima persona offesa.

Benefici di legge - Sospensione condizionale della pena - Non menzione

Gli istituti della sospensione condizionale della pena (artt. 163-168 c.p.) e della non menzione della condanna (art. 175 c.p.) possono essere concessi qualora il giudice, tenuto conto di indici favorevoli per il reo, quali la corretta osservanza della misura cautelare e lo stato di incensuratezza, ritenga che il soggetto non commetterà altri reati.

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 10508-23

Tribunale ordinario di Milano - Sezione V Penale in composizione collegiale

Sentenza n. 10508 del 29.06.2023 dep. il 22.09.2023

Presid. Est: Dott.ssa ALESSANDRA CLEMENTE

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi - art. 572 c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa

In tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa possono costituire, da sole, il fondamento di un giudizio di responsabilità nei processi per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, purché siano sottoposte ad un rigoroso e attento esame in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante e all'attendibilità intrinseca della sua narrazione e senza la necessità di applicare le regole probatorie generali di cui all'art. 192 comma 3 e 4 c.p.p.

Qualora, poi, la persona offesa si costituisca parte civile, il controllo di attendibilità deve essere maggiormente accurato, procedendo anche al riscontro con altri elementi esterni, considerato che la vittima, in tal caso, è portatrice di interessi confliggenti con quelli dell'imputato e le sue dichiarazioni accusatorie potrebbero avere intenti calunniatori.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi - art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Nozione di maltrattamenti - Sussistenza del reato

Integrano il reato di maltrattamenti previsto dall'art. 572 c.p. tutte quelle condotte, plurime e reiterate, lesive della integrità fisica e morale e della dignità di un soggetto passivo, le quali rendono abitualmente dolorose le relazioni familiari e determinano un perdurante stato di avvilito e di profonda sofferenza nella vittima.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Bene giuridico tutelato - Nozione di famiglia - Mancanza di convivenza o coabitazione - Sussistenza del reato

Con la fattispecie criminosa del delitto di maltrattamenti, il Legislatore mira a tutelare sia la famiglia da comportamenti vessatori e violenti sia l'integrità psico-fisica e morale dei singoli componenti. Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 572 c.p., il termine "famiglia" va riferito ad ogni gruppo di persone tra le quali si siano instaurate strette relazioni e consuetudini di vita nonché rapporti di assistenza e solidarietà reciproche per un apprezzabile lasso di tempo, indipendentemente dall'effettiva convivenza o dalla stabile coabitazione tra l'agente e le vittime.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Abitualità delle condotte vessatorie - Alternanza con condotte pacifiche - Sussistenza del reato

Il reato di cui all'art. 572 c.p. è un reato abituale, in quanto, per la sua configurabilità, l'autore deve aver tenuto condotte violente di sopraffazione, plurime, sistematiche e reiterate nel tempo, le quali abbiano, specularmente, causato nel soggetto passivo condizioni di vita penose e sofferenze fisiche e morali costanti. Non esclude il reato l'eventuale alternanza tra tali condotte e attività relazionali gratificanti per la persona offesa, in quanto i ripetuti agiti aggressivi del reo contro la vittima conservano il loro disvalore per il ripetersi stabilmente nel tempo.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Reato di pura condotta

Il reato di cui all'art. 572 c.p. è un reato di pura condotta, non essendo stati tipizzati peculiari eventi lesivi, e per la sua sussistenza è necessario che le condotte, nel loro complesso, abbiano causato alla persona offesa lesioni all'integrità psico-fisica o morale e uno stato di disagio continuo incompatibile con normali condizioni di vita nonché sentimenti di afflizione, di prostrazione o di avvilitamento persistenti.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento soggettivo del reato - Dolo - Sussistenza del reato

Nel delitto di maltrattamenti in famiglia, il reato ricorre qualora vi sia consapevolezza da parte del reo di persistere nel sottoporre la persona offesa ad agiti violenti di vessazione, non occorrendo la finalità specifica di costringere la vittima a subire una serie di sofferenze in modo continuativo e abituale. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto provato il dolo del reato di maltrattamenti dal momento che l'imputato aveva posto in essere scientemente condotte dirette a vessare la persona offesa, sottoponendola a umiliazioni e oppressioni per diversi mesi, disinteressandosi delle necessità quotidiane del nucleo familiare e promettendo cambiamenti mai avvenuti).

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - - Circostanza aggravante comma 2 art. 572 c.p. - Presenza del minore - Sussistenza

Sussiste l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 572 c.p. qualora il figlio minore abbia assistito anche ad un solo fatto che si inserisce nella condotta complessiva costituente il reato.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - - Circostanza aggravante comma 2 art. 572 c.p. - Irrilevanza della tenera età del minore

Ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista al secondo comma dell'art. 572 c.p., non rileva l'età del minore all'epoca della commissione del reato. Non è necessario, infatti, che il medesimo abbia la maturità psico-fisica per comprendere la portata offensiva o lesiva degli atti commessi in sua presenza, essendo rilevante, invece, il fatto che sia stato esposto e abbia percepito tali condotte illecite.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. – Attenuanti generiche - Diniego

Le circostanze attenuanti generiche, volte all'esigenza di adattare il trattamento sanzionatorio al caso concreto, sono concesse qualora il giudice ravvisi, negli atti processuali, elementi determinanti a favore dell'imputato. (Nel caso di specie, il Giudice ha negato la concessione di tali circostanze per la mancanza di resipiscenza da parte dell'imputato, il quale ha ammesso solo in parte gli addebiti, cercando di addossare la colpa alla moglie, non ha mai cercato di riconciliarsi con il figlio né ha seguito il percorso al Sert disposto dal giudice della separazione)

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 10773-23

Tribunale ordinario di Milano - Sezione IX Penale in composizione monocratica

Sentenza n. 10773 del 04.07.2023 - Giud.: Dott.ssa MARIOLINA PANASITI

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa

In tema di testimonianza, al fine della responsabilità per il delitto di cui all'art. 572 c.p., le dichiarazioni della persona offesa devono essere sottoposte ad un attento e rigoroso vaglio sotto due diversi profili, la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del racconto. La valutazione sulla credibilità soggettiva del teste, specialmente quando questi si costituisce parte civile nel processo, è funzionale alla verifica della genuinità della sua narrazione, per escludere intenti sottesi di rivendicazione o di astio nei confronti dell'accusato in funzione di un interesse patrimoniale vantato. Quanto, invece, al secondo profilo di attendibilità, quest'ultimo va inteso come la capacità del racconto di offrire una rappresentazione coerente, precisa e logicamente congrua degli eventi evocati, senza che vi siano contraddizioni evidenti nella ricostruzione né divergenze con fattori aliunde individuati. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto pienamente attendibile la narrazione della persona offesa, oltre che per la linearità del suo racconto, preciso e dettagliato nei fatti e nella collocazione cronologica, anche perché, in sede istruttoria, non era emerso alcun intento calunnioso o sentimenti di livore nei confronti dell'imputato e neppure alcuna rivendicazione di natura economica, tanto è vero che, in qualità di parte civile, la sua richiesta risarcitoria era stata della somma simbolica pari ad € 1).

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato – Condotte di maltrattamento - Violenza domestica psicologica - Sussistenza del reato

Ai fini della sussistenza del reato di maltrattamenti, le condotte del reo possono estrinsecarsi in agiti aggressivi, sia fisici che morali, tali per cui la vittima si trova ad essere abitualmente sottoposta ad umiliazioni, vessazioni ed offese alla propria dignità, oltre che ad eventuali lesioni personali e morali, che le cagionano un perdurante stato di sofferenza e condizioni di vita familiari particolarmente dolorose.

Tale condizione è pienamente integrata qualora la persona offesa abbia subito violenze psicologiche nell'ambito domestico, consistite in insulti, minacce, atti di disprezzo, continue urla, scatti di ira, tentativi di denigrare e colpevolizzare la stessa vittima, limitazioni della libertà o annullamento dei rapporti con la sfera familiare e amicale, ricatti emotivi e prevaricazione. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto provato il reato di maltrattamenti, in quanto la violenza psicologica esercitata dall'imputato nei confronti della moglie, non solo aveva trovato riscontro nelle testimonianze di colleghi e parenti della vittima, ma era stata percepita direttamente dal Giudice grazie alle molteplici registrazioni audio depositate in atti dalla parte civile. Tali registrazioni, infatti, avevano mostrato come il reo, privo di autocontrollo, avesse creato un ambiente familiare patologico, in cui lo stesso si imponeva, con condotte aggressive reiterate ed abituali, usando un tono di voce altissimo e per diverse ore, incurante anche della presenza dei figli minori).

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento soggettivo del reato – Dolo Generico

L'elemento psicologico del reato di maltrattamenti non richiede la sussistenza di uno specifico piano criminoso, elaborato sin dall'origine dal reo, verso il quale appaiano finalizzate le reiterate e abituali condotte vessatorie, essendo sufficiente per la sua integrazione che vi sia la consapevolezza dell'agente di persistere in una attività, già attuata in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima e a renderle penosa la convivenza e la vita familiare.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. – Aggravante di cui all’art. 61 n. 11quinquies c.p. per fatti antecedenti Legge n. 69/2019

Nell’ipotesi in cui le condotte di maltrattamento siano state attuate prima dell’entrata in vigore della Legge n. 69/2019 (9 agosto 2019), l’aggravante della commissione del fatto “in presenza o in danno di un minore” deve essere contestata ai sensi del previgente art. 61 n. 11quinquies c.p., per il principio del tempus commissi delicti, previsto all’art. 2 comma 4 c.p.

Tale aggravante del reato sussiste sia qualora il minore abbia assistito personalmente, anche in una sola occasione, agli agiti violenti posti in essere dall’imputato sia quando, pur non presenziando, abbia piena consapevolezza della condizione di avvilitamento della vittima tanto da manifestare una propria condizione di sofferenza, paura e disagio persistenti. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto integrata tale circostanza aggravante in quanto, dagli atti processuali, risultava che i figli dell’imputato avevano assistito a diversi episodi di strazianti urla rivolte alla madre, con accuse, sberleffi, insulti e denigrazione della stessa e dei nonni materni. Inoltre, uno dei figli aveva manifestato proprio alla madre la paura che il padre potesse fare del male fisico a tutta la famiglia).

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. –Circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62bis c.p. - Diniego

Il giudice, in sede di dosimetria della pena, può concedere all’imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche per pervenire ad un bilanciamento eterogeneo ai sensi dell’art. 69 c.p., qualora ravvisi elementi oggettivi o soggettivi che siano il segno di una positiva valutazione dell’imputato. All’opposto, tali circostanze sono negate se l’istruttoria dibattimentale ha evidenziato che il reo ha posto in essere, con particolare determinazione, il fatto criminoso oppure che non ha mostrato alcun pentimento o comprensione del disvalore della sua condotta. (Nel caso di specie, il Tribunale ha negato la concessione delle circostanze di cui all’art. 62bis c.p. per il comportamento processuale dell’imputato, il quale in sede di esame, ha cercato di minimizzare le proprie condotte maltrattanti e la violenza verbale usata, colpevolizzando la vittima e attribuendole inveritieri comportamenti provocatori e responsabilità insensate).

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. – Statuizioni civili – Condanna in via equitativa al risarcimento dei danni immediatamente esecutiva

Al riconoscimento della responsabilità penale dell’imputato fa seguito la condanna per i danni patiti dalle parti lese, qualora sia stata raggiunta in giudizio la prova della loro sussistenza. Il giudice può quantificare in via equitativa il loro ammontare, dichiarando l’immediata esecuzione della condanna al risarcimento. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto provato il danno morale sofferto dalla moglie e dai figli, vittime di maltrattamenti in famiglia, considerato che gli stessi era dovuti ricorrere ad un percorso psicologico di supporto non ancora concluso. Facendo riferimento, in particolare, alla gravità delle violenze psicologiche e verbali poste in essere per anni dall’imputato, il medesimo giudice ha quantificato le somme spettanti a ciascuna parte civile secondo equità e in proporzione alla gravità del danno patito, con condanna immediatamente esecutiva).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 10987-23

Tribunale ordinario di Milano - Sezione IX Penale in composizione collegiale

Sentenza n. 10987 del 5.07.2023 dep. il 8.01.2024

Presid.: Dott.ssa MARIOLINA PANASITI - Giud. Est.:Dott.ssa VALERIA RECANESCHI

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Inattendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese - Esclusione del reato

In tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa risultano intrinsecamente attendibili nel caso in cui la verifica, particolarmente rigorosa, operata dal giudicante evidenzi come il racconto, nel suo complesso, sia preciso, coerente e privo di contraddizioni. All’opposto, se le indagini svolte palesano una discrepanza tra gli episodi descritti e la realtà, deve affermarsi l’inattendibilità delle dichiarazioni e deve essere

esclusa la sussistenza della fattispecie criminosa di cui all'art. 572 c.p. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il racconto della persona offesa, evocativo di episodi generici e poco dettagliati, fosse carente di coerenza e, in alcuni casi, addirittura smentito da altre prove raccolte in dibattimento, quali, ad esempio, la documentazione bancaria relativa a conti correnti all'estero intestati proprio alla stessa p.o. o quella attinente al reale tenore di vita familiare, che contraddicevano la narrazione della vittima di aver subito deprivazioni economiche per le presunte condotte dell'imputato).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 11065-23

Tribunale ordinario di Milano - Sezione XI Penale in composizione monocratica

Sentenza n. 11065 del 7.07.2023 dep. il 31.07.2023

Giud.:Dott.ssa ILARIA FREDDI

Termine a difesa - art. 108 c.p.p. - Diniego per abuso del processo

Ai sensi dell'art. 108 c.p.p., nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne faccia richiesta ha diritto ad un termine congruo (non inferiore a sette giorni) per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento. Tuttavia, il Giudice può negare tale termine o la concessione di termini a difesa ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108 c.p.p., comma 1 e tale diniego non dà luogo ad alcuna nullità, qualora la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza di difesa tecnica dell'imputato, ma risulti invece finalizzata a dilatare pretestuosamente il processo. (Nel caso di specie, il Giudice rilevava come il reiterato avvicendamento di difensori conseguenti alle continue nomine e contestuali revoche operate dall'imputato nonché alle minacce proferite nei confronti degli avvocati nominati d'ufficio per impedire lo svolgimento del mandato difensivo fossero una chiara strategia del reo per difendersi dalla celebrazione del processo e non certo per difendersi nel processo).

Atti persecutori - art. 612bis c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese - Sussistenza del reato

In tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa risultano intrinsecamente attendibili nel caso in cui la verifica, particolarmente rigorosa, operata dal giudicante evidenzia come il racconto, nel suo complesso, sia chiaro, preciso, coerente e privo di contraddizioni.

Atti persecutori - art. 612bis c.p. - Elemento oggettivo del reato - Condotte - Sussistenza del reato

Ai fini della configurabilità del delitto di atti persecutori è necessario che le condotte reiterate di minacce o molestia cagionino alla persona offesa, in via alternativa, i seguenti danni: un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone a lei vicine o, infine, la necessità di modificare le proprie abitudini di vita per evitare anche solo di incontrare il reo. (Nel caso di specie, l'imputato, pochi giorni dopo la sua scarcerazione, ha perpetrato contro la medesima persona offesa atti persecutori analoghi a quelli per cui aveva subito la precedente condanna, appostandosi nei pressi dei luoghi frequentati dalla ex fidanzata (casa, ufficio e palestra) e inseguendola nei suoi spostamenti, cagionando in tal modo un fondato terrore per la propria incolumità, un grave stato di ansia e di tensione con la conseguente necessità di modificare le proprie abitudini di vita).

Atti persecutori - art. 612bis c.p. - Trattamento sanzionatorio - art. 133 c.p. - Recidiva - art. 99 c.p. - Continuazione con fatti analoghi di precedente sentenza appena scontata

Ai fini della dosimetria della pena da irrogare al reo, il Giudice, ai sensi di legge, dovrà valutare la gravità dei fatti e la capacità a delinquere del colpevole. Qualora l'imputato abbia posto in essere contro la medesima persona offesa nuove condotte persecutorie che risultino identiche, nella modalità esecutiva e nella loro gravità, ad analoghi comportamenti oggetto di giudicato, proprio a distanza di pochi giorni dalla sua scarcer-

azione, tali valutazioni devono rilevare sotto due aspetti. In primo luogo, vi è il riconoscimento di un medesimo disegno criminoso tra le nuove condotte e quelle già oggetto di carcerazione, per cui il reato è continuato, con conseguente rideterminazione della pena complessiva. In secondo luogo, deve essere riconosciuta l'esistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 99 c.p., con il relativo aumento della pena finale, in quanto indice di un'aumentata e preoccupante pericolosità del soggetto agente. (Nel caso di specie, in merito al trattamento sanzionatorio il Giudice ha motivato, evidenziando proprio il fatto che il tempo trascorso in carcere - a seguito di precedenti condanne per tentato omicidio e per stalking - e la celebrazione di un nuovo processo non avessero minimamente cambiato la personalità del reo, che aveva dimostrato di mantenere il proprio atteggiamento aggressivo, pericoloso, prevaricatore e persecutorio nei confronti della ex fidanzata).

Sentenza di condanna – Risarcimento dei danni - Valutazioni del giudice – Condanna generica - Provvisoria

A seguito del riconoscimento di responsabilità penale per atti persecutori, la parte civile deve essere risarcita per i danni patrimoniali e non derivanti dal reato. Tuttavia, se in atti non vi sono elementi che consentano di quantificare i danni lamentati, il giudice deve pronunciare condanna generica di risarcimento dei danni derivanti da reato e rimandare le parti al giudice civile per la esatta quantificazione. Quanto al pagamento di una somma a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva, può essere liquidata in via equitativa, tenendo conto dell'evidente dolore patito dalla persona offesa e delle conseguenti difficoltà nella gestione della propria vita.

Dichiarazione della pericolosità sociale dell'imputato - Applicazione di misura di sicurezza personale

La gravità dei fatti commessi e la capacità a delinquere del colpevole, laddove risultino precedenti carcerazioni per reati violenti, che non hanno avuto effetto deterrente e contenitivo, possono fondare un giudizio di pericolosità sociale dell'imputato e la conseguente applicazione di una misura di sicurezza, in quanto sussiste una concreta probabilità che il medesimo torni a commettere simili reati. (Nel caso di specie, il Giudice, valutati tali parametri e ritenendo che l'imputato potrebbe concretamente reiterare gli atti persecutori diretti alla ex fidanzata, malgrado la condanna ulteriormente comminata, ha disposto l'applicazione della misura di sicurezza personale della libertà vigilata per la durata di un anno, prescrivendo allo stesso di mantenere una distanza non inferiore a 50 metri dalla p.o. e il divieto di comunicare con la stessa attraverso qualsiasi mezzo.

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 11419-23

Tribunale ordinario di Milano - Sezione V Penale in composizione monocratico

Sentenza n. 11419 del 12.07.2023 dep. il 09.10.2023

Giud.: Dott.ssa ALESSANDRA CLEMENTE

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese - Sussistenza del reato

In tema di testimonianza nel processo per atti persecutori, le dichiarazioni rese dalla persona offesa possono, anche da sole, costituire la prova della responsabilità dell'imputato, non essendo necessario che le stesse siano riscontrate da elementi esterni, come previsto per le deposizioni in genere. Tuttavia, il giudice è tenuto ad effettuare una verifica più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante e alla coerenza intrinseca del suo racconto. In tale ottica, qualora la persona offesa si sia costituita parte civile, il giudice provvede all'acquisizione di riscontri estrinseci alle affermazioni della vittima per escluderne l'intento calunniatorio. (Nel caso di specie il Giudice ha escluso qualsiasi volontà della persona offesa di calunniare l'imputato o di vendicarsi dello stesso, tanto è vero che la denuncia era stata sporta solamente quando l'imputato, con i messaggi e le mail, aveva iniziato a minacciare la serenità lavorativa e personale della vittima in modo sempre più pressante. L'attendibilità, invece, era stata verificata, considerando che i fatti narrati erano logici, collocati nel tempo e nello spazio con assoluta precisione e il racconto appariva genuino e spontaneo).

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Elemento oggettivo del reato - Condotte - Sussistenza del reato

Il reato di atti persecutori consiste nella reiterazione di plurime condotte moleste, invadenti e anche intimidatorie e/o aggressive, che, malgrado la richiesta di cessazione manifestata dalla vittima, vengano perpetrate e generino nella stessa un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone a lei vicine o, infine, la necessità di modificare le proprie abitudini di vita per evitare anche solo di incontrare il soggetto agente.

Le condotte, che integrano il delitto in questione, sono persecutorie sia se risultano già di per sé illecite (quali minacce, ingiurie, danneggiamenti, percosse e simili) sia quando appaiono lecite, in quanto, in entrambi i casi, la loro reiterazione, il livello di perseveranza e di tormento nell'esecuzione inficiano in modo particolarmente invasivo la libertà personale e l'equilibrio psicofisico della persona offesa.

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Elemento oggettivo del reato - Reato abituale – Alternanza con periodi di calma – Sussistenza del reato

La fattispecie criminosa di cui all'art. 612bis c.p. è un reato c.d. abituale, in quanto il delitto si perfeziona solamente quando le azioni di persecuzione, in qualsiasi modo compiute, vengano reiterate e si realizzi, concretamente, una invasione nella vita privata altrui (tanto da ingenerare una condizione di ansia e di paura nella vittima e da costringerla a modificare le proprie abitudini giornaliere). Non esclude la sussistenza del reato il fatto che tali agiti siano intervallati da periodi di calma, se la condizione di turbamento della vittima persiste: in tal caso, infatti, le condotte del reo, conservando la loro efficacia causale, rappresentano i segmenti di una condotta unitaria orientata proprio alla produzione dell'evento suindicato.

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Elemento oggettivo del reato - Reato di evento - Evento di danno - Evento di pericolo - Sussistenza del reato

Ai sensi dell'art. 612bis c.p., il delitto si perfeziona nel caso in cui, a causa delle condotte persecutorie, si realizzi a danno della vittima anche solo uno degli eventi indicati in via alternativa dalla norma. In particolare, si tratta di un evento di danno, che consiste nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero, in via alternativa, di un evento di pericolo, che si traduce in un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone legate alla vittima da relazione affettiva. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente il reato di atti persecutori, in quanto l'imputato ha posto in essere plurime condotte aggressive, moleste e invadenti, consistite in chiamate a qualsiasi ora del giorno e della notte, appostamenti sotto casa della ex compagna, mail, messaggi e minacce tramite utenze diverse e anonime. Tali agiti hanno coinvolto anche i familiari e i colleghi di lavoro della persona offesa, causando a quest'ultima una condizione di ansia e paura crescenti sia di perdere il lavoro sia di incontrarlo sotto casa, tanto da costringerla a lasciare i propri figli presso l'abitazione dell'ex marito ed a richiedere al datore di lavoro di mandarla in trasferta).

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Elemento oggettivo del reato - Accertamento degli eventi “perdurante e grave stato di ansia e di paura” e del “fondato timore per l'incolumità”

Ai sensi dell'art. 612bis c.p., le condotte persecutorie hanno l'effetto di provocare nella vittima una condizione psicologica di particolare malessere e turbamento, secondo le modalità descritte dalla norma. Si tratta di eventi che hanno una valenza prettamente soggettiva e, per tale ragione, la loro esistenza deve essere desunta, in primo luogo, dalle dichiarazioni e dai comportamenti della vittima conseguenti alle persecuzioni, e, poi, dall'idoneità delle stesse condotte a causare una destabilizzazione nell'equilibrio personale altrui, sia astrattamente sia concretamente, per le effettive circostanze di tempo e di luogo in cui il delitto è stato consumato.

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Elemento soggettivo del reato - Dolo generico - Sussistenza del reato

Il delitto di atti persecutori è integrato, dal punto di vista soggettivo, dalla volontà del soggetto agente di porre in essere condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della loro idoneità a provocare uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice. Non è, invece, richiesta la preordinazione di tali condotte, potendo le stesse essere anche il risultato di situazioni casuali e non organizzate. (Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che l'imputato avesse la piena consapevolezza delle sue condotte e delle gra-

vose conseguenze psicologiche sulla persona offesa, dal momento che la vittima gli aveva chiesto di smettere perché iniziava a fargli paura, avvisandolo, altresì, che si sarebbe rivolta alle Forze dell'Ordine. Malgrado tale avvertimento, il reo, non solo non aveva posto fine ai suoi comportamenti, ma aveva intensificato il livello di assillo e di persecuzione).

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62bis c.p. -Riconoscimento

Il giudice, in sede di dosimetria della pena, può concedere all'imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, qualora ravvisi elementi significativi che devono essere posti a favore dell'imputato. (Nel caso di specie, il Tribunale ha concesso, in misura prevalente sulla contestata aggravante, le circostanze attenuanti generiche, tenendo conto del contesto temporale in cui le condotte sono avvenute e dei problemi familiari che l'imputato aveva in quel periodo - la malattia della figlia - che ne avevano alterato la serenità).

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Statuizioni civili – Condanna al risarcimento dei danni

Nel riconoscere la responsabilità penale dell'imputato, il giudice pronuncia sentenza di condanna anche per i danni patiti dalle parti lese, qualora sia stata raggiunta in giudizio la prova della loro sussistenza e sia possibile ancorare il loro ammontare a parametri precisi. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la documentazione prodotta in giudizio dalla parte lesa, relativa alle spese per la terapia psicologica, fornisse la prova dello stato di malessere di cui all'art. 612bis c.p., almeno con riferimento al periodo coincidente con le condotte persecutorie. Per tale ragione il medesimo giudice liquidava due terzi dell'ammontare complessivo delle parcelle prodotte, a cui aggiungeva, in via equitativa, una ulteriore somma a titolo di danno da reato).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 11277-23

Tribunale ordinario di Milano - Sezione V Penale in composizione collegiale

Sentenza n. 11277 del 11.07.2023 dep. il 20.07.2023

Presid.: Dott.ssa ELISABETTA CANEVINI - Giud. Est.: Dott.ssa GIULIA ANNA MESSINA

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Violenza sessuale commessa ai danni del coniuge - artt. 609bis, 609ter n. 5quater c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa

In tema di testimonianza nel processo per reati commessi all'interno del contesto familiare, le dichiarazioni rese dalle persone offese possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, non essendo necessario che le stesse siano riscontrate da elementi esterni. Per tale motivo, il giudice è tenuto ad effettuare una verifica più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di qualsiasi altro testimone in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante e alla coerenza intrinseca del suo racconto. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che i racconti delle persone offese (moglie e figlio dell'imputato) fossero pienamente attendibili sia per la genuinità, precisione e coerenza dei singoli eventi riferiti sia per il sentimento di prostrazione ormai radicale percepibile ictu oculi durante la loro testimonianza. Il medesimo giudicante ha evidenziato che, all'opposto, la ricostruzione alternativa dell'imputato non fosse plausibile, in quanto egli stesso aveva fornito elementi di prova di senso contrario, come la cartella clinica del carcere, che documentava l'effettivo stato di dipendenza da alcol e da sostanze stupefacenti, oltre alle condotte prevaricanti e trasgressive attuate dopo l'applicazione della misura cautelare, che confermavano il modus agendi durante la vita familiare descritto dalle vittime).

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Condotte - Sussistenza del reato

Per la sussistenza del reato di cui all'art. 572 c.p., non essendo stati tipizzati peculiari eventi lesivi, è necessario che le condotte, nel loro complesso, abbiano causato alla persona offesa lesioni all'integrità psico-fisica o morale e uno stato di disagio continuo incompatibile con normali condizioni di vita familiare nonché sentimenti di paura, di afflizione, di prostrazione o di avvillimento persistenti.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Abitualità delle condotte vessatorie - Alternanza con “parentesi di serenità” - Sussistenza del reato

Il reato di cui all'art. 572 c.p. è un reato c.d. abituale, in quanto, per la sua configurabilità, l'autore deve aver tenuto violente condotte di sopraffazione, plurime, sistematiche e reiterate nel tempo, le quali abbiano, specularmente, causato nel soggetto passivo condizioni di vita penose e sofferenze fisiche e morali costanti. Non esclude il reato l'eventuale alternanza tra tali condotte e attività relazionali gratificanti per la persona offesa, in quanto i ripetuti agiti aggressivi del reo contro la vittima conservano il loro disvalore per il ripetersi stabilmente nel tempo. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il reato fosse integrato, atteso che la vita familiare era caratterizzata da un approccio offensivo e mortificante nei riguardi della parte lesa (sia come donna che come madre), reiterato senza soluzione di continuità entro un arco temporale piuttosto esteso, coincidente con l'intera vita matrimoniale durata vent'anni).

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento soggettivo del reato - Dolo generico - Differenza con reato continuato - Sussistenza del reato

Nel delitto di maltrattamenti in famiglia, il reato ricorre qualora vi sia consapevolezza da parte del reo di persistere nel sottoporre la persona offesa ad agiti violenti di vessazione. Non occorre, invece, l'esistenza, sin dall'inizio, di uno specifico programma criminoso consistente nel costringere la vittima a subire una serie di sofferenze in modo permanente e abituale, come nel reato continuato.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - - Circostanza aggravante comma 2 art. 572 c.p. - Presenza del minore - Sussistenza

L'aggravante prevista al secondo comma dell'art. 572 c.p. è integrata se i figli minori assistono personalmente ai fatti di violenza posti in essere o se ne sono vittime dirette, e, comunque, se le condotte maltrattanti sono talmente gravi da incidere sull'equilibrio psicofisico degli stessi e sul loro sviluppo personale. (Nel caso di specie, il primogenito della coppia era stato sia vittima diretta delle aggressioni fisiche del padre, sia testimone di quelle subite dalla madre, tanto da sviluppare un persistente senso di colpa per non essere riuscito a difenderla e un forte disagio manifestati sin dagli anni della scuola primaria).

Violenza sessuale commessa ai danni del coniuge - artt. 609bis, 609ter n. 5quater c.p. - Dissenso implicito - Sussistenza del reato e dell'aggravante

In tema di violenza sessuale in danno del coniuge convivente, il reato è aggravato e non viene esclusa la sua sussistenza se, in mancanza di espresso dissenso, i rapporti sessuali vengano subiti dalla parte lesa in un contesto di abituali e ripetute sopraffazioni, minacce e violenze idonee a lederne la personalità, che ne comprime la capacità di reazione per il timore di conseguenze pregiudizievoli più gravi per sé o per altri familiari. In tale ambito, invero, il reo ha piena consapevolezza del rifiuto implicito del coniuge a sottostare anche a tale forma di violenza e di prevaricazione, quale è la violenza sessuale. (Nel caso di specie, il Tribunale ha negato che vi fosse consenso ai rapporti sessuali da parte della moglie. Quest'ultima, infatti, aveva delineato un quadro di violenza domestica sistematica da parte del coniuge, nel quale quest'ultimo, specie quando era alterato dal consumo di sostanze, pretendeva di avere rapporti sessuali con la parte lesa, conscio che la stessa non sarebbe riuscita a sottrarsi per paura di ritorsioni peggiori verso la sua persona o verso i figli minori).

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Violenza sessuale commessa ai danni del coniuge - artt. 609bis, 609ter n. 5quater c.p. - Riconoscimento vincolo della continuazione - art. 81 c.p.

Con riguardo ai delitti commessi all'interno del contesto familiare, il giudice, nell'individuazione del trattamento sanzionatorio, può applicare il vincolo della continuazione fra tutti i fatti addebitati al soggetto agente, sia internamente al singolo capo di imputazione sia esternamente in relazione ad altri capi di imputazione, laddove rilevi che le condotte siano avvinte dal medesimo disegno criminoso alla luce del contesto spazio-temporale e umano in cui sono state perpetrate nonché dall'univoca e palese finalità di prevaricazione rispetto alle vittime.

Dichiarazione della pericolosità sociale dell'imputato - Applicazione di misura di sicurezza personale

La gravità dei fatti commessi e la capacità a delinquere del colpevole, laddove risultino numerosi precedenti penali (recidiva reiterata), nonché il comportamento complessivo dell'imputato durante il processo, comprese le violazioni delle prescrizioni cautelari imposte, possono fondare un giudizio di concreta e perdurante pericolosità sociale dell'imputato e la conseguente applicazione, a fine pena, della misura di sicurezza personale per un tempo prolungato, in quanto sussiste una concreta probabilità che il medesimo torni a commettere nuovi crimini.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Violenza sessuale commessa ai danni del coniuge - artt. 609bis, 609ter n. 5 quater c.p. – Statuizioni civili – Condanna in via equitativa al risarcimento dei danni immediatamente esecutiva

Al riconoscimento della responsabilità penale dell'imputato fa seguito la condanna per i danni patiti dalle parti lese, qualora sia stata raggiunta in giudizio la prova della loro sussistenza. Il giudice può quantificare in via equitativa il loro ammontare, dichiarando l'immediata esecuzione della condanna al risarcimento. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto provato il danno morale sofferto dalla moglie e dai figli, tutti vittime di maltrattamenti da parte dell'imputato e, la sola moglie, anche di episodi di violenza sessuale. Nella quantificazione di tale danno, il medesimo tribunale ha differenziato le posizioni delle persone offese, evidenziando come la donna, durante la vita matrimoniale, avesse subito un maggior pregiudizio a seguito delle violenze anche di natura sessuali, che avevano compresso la sua libertà di autodeterminazione come donna e come madre).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 12071-23

Tribunale ordinario di Milano - Sezione IX Penale in composizione monocratica

Sentenza n. 12071 del 12.07.2023 dep. il 2.08.2023

Giud.: Dott.ssa MARIOLINA PANASITI

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Delitto di lesioni aggravate – artt. 582, 585 in relazione ad art. 576 comma 1 n. 5, art. 577 comma 1 n. 1 c.p.- Inattendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese - Esclusione dei reati

In tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa sono intrinsecamente attendibili nel caso in cui la verifica, particolarmente rigorosa, operata dal giudicante evidenzia come il racconto, nel suo complesso, sia preciso, coerente e privo di contraddizioni. Tuttavia, se le indagini svolte palesano, non una semplice discrepanza tra gli episodi descritti e la realtà, ma la falsità degli stessi, deve affermarsi l'inattendibilità delle dichiarazioni e deve essere esclusa la sussistenza delle fattispecie criminose indicate in querela, con conseguente trasmissione degli atti alla Procura per la valutazione di eventuali azioni penali nei confronti del querelante. (Nel caso di specie, dall'istruttoria dibattimentale emergeva come la querelante avesse mentito consapevolmente in sede di querela e di successiva integrazione, sia davanti alle autorità di pubblica sicurezza, dichiarando di avere una relazione sentimentale con l'imputato da tre anni - anziché 26/27 giorni - sia davanti alle autorità sanitarie che l'avevano assistita per delle lesioni, affermando falsamente di essere in stato di gravidanza. Pertanto, il Giudice dichiarava che l'intera narrazione della persona offesa fosse inaffidabile e radicalmente inidonea a fondare un giudizio di penale responsabilità contro l'imputato, dovendosi anche dubitare, malgrado l'esistenza di referti medici, che le lesioni fossero state commesse proprio dal querelato).

Tribunale ordinario di Milano - Sezione V Penale in composizione monocratica

Sentenza n. 12267 del 11.09.2023 dep. il 10.11.2023

Giud.: Dott. VALERIO NATALE

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese - Sussistenza del reato

In tema di testimonianza nel processo per atti persecutori, le dichiarazioni rese dalla persona offesa possono, anche da sole, costituire la prova della responsabilità dell'imputato, non essendo necessario che le stesse siano riscontrate da elementi esterni, come previsto per le deposizioni in genere. Tuttavia, il giudice è tenuto ad effettuare una verifica più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante e alla coerenza intrinseca del suo racconto. In tale ottica, qualora la persona offesa si sia costituita parte civile, il giudice provvede all'acquisizione di riscontri estrinseci alle affermazioni della vittima per escluderne l'intento calunniatorio. (Nel caso di specie il Giudice ha ritenuto la deposizione della persona offesa coerente e credibile, in quanto il racconto era stato sufficientemente preciso, logico e privo di contraddizioni. Inoltre, il medesimo giudice ha escluso qualsiasi volontà della persona offesa di calunniare l'imputato o di vendicarsi dello stesso, dal momento che i fatti narrati non erano stati aggravati e, anzi, erano stati forniti anche elementi a favore dell'imputato).

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Elemento oggettivo del reato - Reato abituale – Sussistenza del reato

La fattispecie criminosa di cui all'art. 612bis c.p. è un reato c.d. abituale, in quanto il delitto si perfeziona solamente quando le azioni di persecuzione, in qualsiasi modo compiute, vengano reiterate e si realizzino, concretamente, una invasione nella vita privata altrui (tanto da ingenerare una condizione di ansia e di paura nella vittima e da costringerla a modificare le proprie abitudini giornaliere). (Nel caso di specie, l'imputato è stato riconosciuto responsabile di atti persecutori, avendo attuato plurime condotte vessatorie e controllanti consistite in molestie telefoniche - quaranta chiamate al giorno ed altrettanti messaggi dal contenuto intimidatorio - minacce ed offese rivolte alla persona offesa nonché in appostamenti sotto la sua abitazione. Tali condotte erano state poste in essere anche nel corso del dibattimento, in violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, comprovante il livello di ossessione e di persecuzione dell'imputato verso la ex convivente).

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Elemento oggettivo del reato - Reato di evento - Sussistenza del reato

Ai sensi dell'art. 612bis c.p., il delitto si perfeziona nel caso in cui, a causa delle condotte persecutorie, si sia realizzato anche solo uno degli eventi indicati, in via alternativa, dalla norma. In particolare, si deve riscontrare che la vittima abbia alterato le sue abitudini di vita o viva nel perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero nel fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone a lei legate da relazione affettiva. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente il reato di atti persecutori, in quanto l'imputato ha posto in essere plurime condotte aggressive, moleste e invadenti, provocando un grave stato di ansia nella ex convivente e costringendola a modificare le proprie abitudini quotidiane, quali evitare di uscire da sola per recarsi al lavoro, se non dopo aver verificato che non fosse presente sotto casa, per il timore di incontrarlo).

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Elemento soggettivo del reato - Dolo generico - Sussistenza del reato

Il delitto di atti persecutori è integrato, dal punto di vista soggettivo, dalla volontà del soggetto agente di porre in essere condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della loro idoneità a provocare uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice. Non è, invece, richiesta la preordinazione

di tali condotte, potendo le stesse essere anche il risultato di situazioni casuali e non organizzate. (Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto sussistente il dolo, unitario e programmatico, del reato in questione, dal momento che le condotte complessivamente tenute dall'imputato dimostravano la sicura rappresentazione e volontà di minacciare, denigrare e perseguire la ex convivente, la quale aveva manifestato la sua ferma volontà di interrompere ogni tipo di interazione con lui e di proseguire con la propria vita).

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Circostanze attenuanti generiche di cui all' art. 62bis c.p. – Diniego

Le circostanze attenuanti generiche, volte all'esigenza di adeguare il trattamento sanzionatorio al caso concreto, sono concesse qualora il giudice ravvisi, negli atti processuali, elementi determinanti a favore dell'imputato. (Nel caso di specie, il Giudice ha negato la concessione di tali circostanze per la mancanza di resipiscenza da parte dell'imputato e la dimostrata incapacità di controllare le proprie pulsioni di gelosia verso la ex convivente, tanto da non rispettare la misura cautelare del divieto di avvicinamento neppure nel corso del dibattimento, con conseguente aggravamento della stessa).

Trattamento sanzionatorio – Obbligo di motivazione - Parametri – art. 133 c.p.

Nella commisurazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale, il potere discrezionale del giudice è legittimamente esercitato qualora vengano applicati i criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. Qualora, invece, la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito.

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Statuizioni civili – Condanna in via equitativa al risarcimento dei danni

Al riconoscimento della responsabilità penale dell'imputato fa seguito la condanna in via equitativa di tutti i danni patiti dalle parti lese, qualora sia stata raggiunta in giudizio la prova della loro sussistenza. (Nel caso di specie, in tema di atti persecutori il Giudice ha ritenuto che fosse stato dimostrato il danno morale della parte lesa, per il considerevole periodo di tempo in cui aveva subito le condotte vessatorie, e ha condannato il reo al risarcimento dei danni, non ritenendo ci fossero ragioni per disporre il pagamento di una provvisoria).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 12317-23

Tribunale ordinario di Milano - Sezione V Penale in composizione collegiale

Sentenza n. 12317 del 12.09.2023 dep. il 10.11.2023

Presid. Est: Dott.ssa ELISABETTA CANEVINI

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Violenza sessuale aggravata - artt. 609bis, 609ter n. 5quater, 61 comma 1 n. 11quinquies c.p. - Delitto di lesioni aggravate – artt. 582, 61 comma 1 n. 11quinquies, 576 comma 1 n. 5, art. 577 comma 1 n. 1 - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese - Sussistenza del reato

In tema di testimonianza nel processo per reati commessi nel contesto familiare, le dichiarazioni rese dalla persona offesa possono, anche da sole, costituire la prova della responsabilità dell'imputato, non essendo necessario che le stesse siano riscontrate da elementi esterni, come previsto per le deposizioni in genere. Tuttavia, il giudicante è tenuto ad effettuare una verifica più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante e alla coerenza intrinseca del suo racconto. In tale ottica, qualora la persona offesa si sia costituita parte civile, il giudice provvede all'acquisizione di riscontri estrinseci alle affermazioni della vittima per escluderne l'intento calunnioso. (Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che la deposizione della persona offesa fosse pienamente credibile per la linearità, la coerenza, la lucidità nella narrazione dei fatti e la mancanza di animosità, oltre che per l'assenza di intenti rivendicativi desumibile dalla volontà espressa di rimettere la querela e dalla decisione di non costituirsi parte civile nel processo).

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Condotte maltrattanti - Abitualità - Sussistenza del reato

La fattispecie delittuosa di cui all'art. 572 c.p. è un reato necessariamente abituale. Si integra qualora gli atti di vessazione vengano reiterati nel tempo e siano tali da cagionare nella vittima continue sofferenze, privazioni e umiliazioni ovverosia siano fonte di persistente disagio e penosa esistenza, incompatibili con le normali condizioni di vita. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente la condotta maltrattante, dal momento che, durante tutta la convivenza, l'imputato aveva assunto atteggiamenti svilenti e denigratori nei confronti della persona offesa, oltre ad infliggerle periodicamente percosse e pugni al volto e ad attuare comportamenti controllanti con frequenza e intensità tale da temere per la propria incolumità personale, come confermato anche dai testimoni e dalla documentazione sanitaria).

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Reciprocità delle aggressioni e mero scopo difensivo - Sussistenza del reato

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, il delitto è integrato qualora la condotta di chi infligge abitualmente vessazioni e sofferenze, fisiche o morali, ad un'altra persona abbia l'effetto di imporle un regime di vita persecutorio e umiliante e di indurla in condizione di evidente soggezione. In presenza di offese e umiliazioni reciproche, il delitto non è escluso se la persona offesa reagisca per mero scopo difensivo e le sue reazioni non abbiano un grado equivalente, per gravità e intensità, a quelle inflitte dal soggetto maltrattante. (Nel caso di specie, il Giudice ha negato l'esistenza di reciprocità delle aggressioni tra l'imputato e la ex convivente e ha ritenuto il reato di maltrattamenti integrato, considerati i plurimi atteggiamenti vessatori e aggressivi del primo idonei a bilanciarsi con i colpi che la seconda cercava di sferrare per difendersi. Inoltre, la condizione di sottomissione della persona offesa era desumibile dal fatto che, presentatasi davanti alle Forze dell'Ordine per rimettere la querela, la stessa era stata accompagnata proprio dall'imputato e, alla notizia che il procedimento sarebbe andato avanti d'ufficio, aveva manifestato una forte preoccupazione per le possibili reazioni ritorsive dell'uomo).

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento soggettivo del reato - Dolo generico - Sussistenza del reato

Nel delitto di maltrattamenti in famiglia, il reato ricorre qualora vi sia consapevolezza da parte del reo di persistere nel sottoporre la persona offesa ad agiti violenti di vessazione. Non occorre, invece, l'esistenza, sin dall'inizio, di uno specifico programma criminoso consistente nel costringere la vittima a subire una serie di sofferenze in modo permanente e abituale.

Violenza sessuale - art. 609bis c.p. - Elemento oggettivo del reato – Atti sessuali – Mancanza di consenso della persona offesa – Sussistenza del reato

Ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, per atti sessuali devono intendersi tutti quegli atti posti in essere con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, i quali coinvolgano la corporeità della persona offesa e siano invasivi della sua sfera di libertà ed integrità sessuale, quali toccamenti del seno, della vagina e dei glutei. Requisito esplicito della fattispecie criminosa è che le condotte vengano realizzate in difetto del consenso della vittima, se non in presenza di espresso dissenso.

Violenza sessuale aggravata - artt. 609bis, 609ter n. 5quater, 61 comma 1 n. 11quinquies c.p. – Dissenso implicito – Sussistenza del reato e dell'aggravante

In tema di violenza sessuale in danno di persona legata al soggetto agente da relazione affettiva, il reato è aggravato e non viene esclusa la sua sussistenza se, in mancanza di espresso dissenso, i rapporti sessuali vengano subiti dalla parte lesa in un contesto di abituali e ripetute sopraffazioni, minacce e violenze idonee a ledere la personalità, che ne comprimono la capacità di reazione per il timore di conseguenze pregiudizievoli più gravi per sé o per altri familiari. In tale ambito, invero, il reo ha piena consapevolezza del rifiuto implicito del coniuge a sottostare anche a tale forma di violenza e di prevaricazione, quale è la violenza sessuale.

Violenza sessuale - art. 609bis c.p. - Elemento soggettivo del reato - Dolo generico - Sussistenza del reato

Ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale si reputa sufficiente il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della vittima non consenziente, laddove il consenso non sia stato espresso neppure in forma tacita.

Violenza sessuale - art. 609bis c.p. - Circostanza aggravante della presenza di minore - art. 61 comma 1 n. 11quinquies c.p. - Sussistenza

Ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 61 comma 1 n. 11quinquies c.p., è sufficiente che il minore percepisca il clima violento esistente all'interno del contesto familiare quale conseguenza diretta degli agiti aggressivi e abusanti, non essendo, invece, necessario che abbia assistito a tutti gli episodi di violenza.

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 12405-23

Tribunale ordinario di Milano - Sezione XI Penale in composizione monocratica

Sentenza n. 12405 del 13.09.2023 dep. il 29.09.2023

Giud.: Dott.ssa ILARIA FREDDI

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi - art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Abitualità delle condotte maltrattanti - Irrilevanza del dato temporale - Sussistenza del reato

Il delitto di cui all'art. 572 c.p. ricorre qualora le condotte tenute dal soggetto agente siano sistematicamente reiterate durante tutto il periodo in cui si protrae la convivenza con la persona offesa, la quale subisce, all'interno della relazione sentimentale, prevaricazioni fisiche e morali, che rendono intollerabile e particolarmente penosa la quotidianità. In tal senso, l'estensione dell'arco temporale entro il quale si realizzano tali condizioni è un dato tendenzialmente neutro ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti, essendo rilevante che le condotte vessatorie siano state realizzate in modo continuativo e con cadenza ravvicinata. (Nel caso di specie, il Giudice ha evidenziato come le condotte aggressive, violente ed insultanti dell'imputato fossero state numerose, ravvicinate e reiterate nel tempo, generando nella vittima profonda sofferenza e disagio).

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi - art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Requisito della convivenza - Sussistenza del reato

Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia, il concetto di convivenza va inteso in senso ristretto e presuppone che tra il soggetto agente e la persona offesa si sia instaurata una radicata e stabile relazione affettiva caratterizzata da reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza e da una condivisione di vita nello stesso luogo. (Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che il reato di maltrattamenti fosse integrato anche nel periodo in cui, formalmente, la persona offesa era ritornata ad abitare presso il proprio appartamento, in quanto la relazione sentimentale era proseguita e la casa dell'imputato, vicina a quella della vittima, aveva continuato ad essere un riferimento stabile per la coppia. La parte lesa, infatti, aveva continuato a detenere le chiavi dell'abitazione del compagno e vi accedeva regolarmente, essendo il luogo in cui le parti consumavano i pasti insieme e trascorrevano il loro tempo).

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi - art. 572 c.p. - Elemento soggettivo del reato - Dolo - Sussistenza del reato

La sussistenza dell'elemento soggettivo nel reato di maltrattamenti in famiglia è ravvisata quando, dagli atti, emerge la consapevolezza e la volontà dell'agente di persistere in una attività vessatoria e denigratoria ai danni della vittima.

Tribunale ordinario di Milano - Sezione V Penale in composizione monocratico

Sentenza n. 12840 del 20.09.2023 dep. il 10.11.2023

Giud.: Dott.ssa ALESSANDRA CLEMENTE

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - Ritrosia a testimoniare della persona offesa - Sussistenza del reato

Nell'accertamento delle dichiarazioni della persona offesa, che possono da sole fondare la responsabilità penale del reo nel delitto di maltrattamenti in famiglia, il giudice deve effettuare un attento vaglio in ordine alla attendibilità intrinseca del racconto e alla credibilità soggettiva del dichiarante, più rigoroso e penetrante rispetto a quello effettuato per le dichiarazioni dei testimoni. Nel caso in cui, nel corso del dibattimento, emerga una lieve iniziale ritrosia a raccontare i fatti da parte della vittima, tale aspetto non inficia la sussistenza del reato qualora la narrazione risulti lineare, dettagliata e priva di contraddizioni logiche e la parte lesa non presenti alcun sentimento di livore o vendetta verso il reo. (Nel caso di specie, la ricostruzione degli agiti maltrattanti da parte della vittima è stata ritenuta credibile e genuina dal Tribunale, considerato che i fatti erano stati narrati dalla parte lesa in modo preciso e secondo un ordine cronologico che ripercorreva l'intera vita matrimoniale. In tal alveo, la iniziale titubanza a testimoniare della persona offesa, che non si era costituita parte civile nel processo, non doveva ricollegarsi all'intento di calunniare l'imputato, quanto piuttosto alla sofferenza di ripercorrere le proprie dolorose vicende personali e, soprattutto, alla volontà di non aggravare la posizione del marito, dal quale si era ormai separata).

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato – Condotte vessatorie – Nesso di abitualità - Sussistenza del reato

Ai fini della sussistenza del reato di maltrattamenti, le condotte del reo possono estrinsecarsi in agiti aggressivi, sia fisici che morali, o in omissioni tali per cui la vittima si trova ad essere usualmente sottoposta ad umiliazioni, vessazioni ed offese alla propria dignità, nonché a minacce e lesioni personali e morali. In tal contesto, il delitto è caratterizzato da una condotta abituale ovvero una serie di atti, delittuosi o meno, che vengano reiterati in momenti successivi, non siano sporadici e siano strettamente connessi tra loro, in quanto diretti a cagionare alla persona offesa un perdurante stato di sofferenza e condizioni di vita familiari particolarmente dolorose.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato – Alternanza tra condotte vessatorie e “parentesi di normalità” - Sussistenza del reato

Non esclude il reato di maltrattamenti l'eventuale alternanza tra le abituali, sistematiche e reiterate condotte di sopraffazione e momenti relazionali gratificanti per la persona offesa, in quanto i plurimi agiti aggressivi del reo contro la vittima conservano il loro disvalore per il ripetersi stabilmente nel tempo e il cagionare condizioni di vita penose e persistenti sofferenze fisiche e morali. (Nel caso di specie, il Tribunale ha precisato come sussista il requisito della abitualità anche a fronte della specificazione della persona offesa di aver vissuto momenti di normalità con il coniuge durante la vita matrimoniale, in quanto le condotte del marito, che agiva violentemente soprattutto quando aveva assunto sostanze alcoliche o stupefacenti, avevano creato comunque un ambiente familiare caratterizzato da prevaricazione e sofferenza).

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento soggettivo del reato – Dolo generico - Sussistenza del reato

Nel delitto di maltrattamenti in famiglia, il reato ricorre qualora vi sia consapevolezza da parte del reo di proseguire nel sottoporre la persona offesa ad agiti violenti di vessazione, già posti in essere in precedenza. Non occorre, invece, l'esistenza, sin dall'inizio, di uno specifico programma criminoso consistente nel costringere la vittima a subire una serie di sofferenze in modo permanente e abituale. (Nel caso di specie, il Tribu-

nale ha ritenuto raggiunta la prova dell'esistenza dell'elemento soggettivo del reato, in quanto l'imputato era perfettamente consapevole dei propri agiti vessatori e non si era astenuto dal persistere con le condotte violente ai danni della moglie neppure quando quest'ultima si trovava nei pressi della Stazione dei Carabinieri per formalizzare la denuncia per maltrattamenti).

Delitto di lesioni – artt. 582 c.p. - Elemento oggettivo del reato – Nozione di malattia – Sussistenza del reato

La fattispecie criminosa delle lesioni personali si configura ogniqualvolta, a seguito dell'azione criminosa del reo, il soggetto passivo patisca una malattia nel corpo o nella mente. Con tale termine si fa riferimento a tutte quelle alterazioni da cui derivi una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o l'aggravamento di esso o ancora una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa. (Nel caso di specie, il Tribunale ha qualificato come malattia ai sensi dell'art. 582 c.p. la lesione allo zigomo destro cagionata alla persona offesa dal marito a seguito di un colpo, in quanto la tumefazione in questione, seppur giudicata guaribile in 3 giorni nel referto del P.S., è classificabile come gonfiore patologico con sensazioni di dolore e malessere).

Delitto di lesioni – artt. 582 c.p. - Elemento soggettivo del reato – Dolo generico – Sussistenza del reato

Nel delitto di lesione personale, l'elemento soggettivo del reato ovvero il dolo generico consiste nella rappresentazione e volontà dell'agente di cagionare con la propria azione cosciente e volontaria danni fisici alla vittima, anche solo sotto forma di sensazioni dolorose.

Delitto di lesioni aggravate – artt. 582, 585 in relazione ad art. 576 comma 1 n. 5 c.p. - Circostanza aggravante del fatto commesso in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti – Contestualità - Sussistenza

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 585 c.p. in relazione all'art. 576 comma 1 n. 5 c.p., è necessario che gli atti lesivi siano essere posti in essere all'interno dell'arco temporale in cui il soggetto agente sottoponeva la medesima persona offesa ad abituali vessazioni ed umiliazioni. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente l'aggravante in relazione alla lesione allo zigomo destro che era stata procurata alla vittima l'ultimo giorno di convivenza dei coniugi, quale ennesima manifestazione delle condotte maltrattanti perpetrate).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 12994-23

Tribunale ordinario di Milano - Sezione IX Penale in composizione collegiale

Sentenza n. 12994 del 21.09.2023 dep. il 18.12.2023

Presid.: Dott.ssa MARIOLINA PANASITI - Giud. Est.: Dott.ssa VALERIA RECANESCHI

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - Sussistenza del reato

In tema di maltrattamenti, nell'accertamento delle dichiarazioni della persona offesa, che possono da sole fondare la responsabilità penale del reo senza la necessità di riscontri estrinseci, il giudice deve effettuare un attento vaglio in ordine all'attendibilità intrinseca del racconto e alla credibilità soggettiva del dichiarante, più rigoroso e penetrante rispetto a quello effettuato per le dichiarazioni dei testimoni. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto pienamente credibile la narrazione della persona offesa, sia per la linearità e logicità del racconto, sia perché durante la sua testimonianza non ha assunto atteggiamenti tesi ad enfatizzare i fatti o ad aggravare la responsabilità dell'imputato).

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Nozione di maltrattamenti - Sussistenza del reato

Nel delitto di maltrattamenti le condotte tipiche sono rappresentate da tutti quegli atti aggressivi quali lesioni, percosse, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni, i quali, per la loro costante e abituale realizzazione, causano nella vittima un regime di vita caratterizzato da persistente sofferenza morale e fisica e dolorose relazioni familiari.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Circostanza aggravante della presenza di minori contestata ex art. 61 n. 11quinquies c.p. - Riqualificazione dell'aggravante ai sensi del comma 2 art. 572 c.p. - Criterio del tempus commissi delicti

Ai fini dell'applicabilità della circostanza aggravante della presenza dei minori, nella disciplina prevista al comma 2 dell'art. 572 c.p. anziché in quella più favorevole indicata all'art. 61 n. 11quinquies c.p., il decidente deve far riferimento al tempus commissi delicti, il quale, nei reati abituali, è ancorato all'ultimo atto che compone la condotta antiggiuridica. Di conseguenza, se l'autore ha compiuto una porzione di condotta nella vigenza della legge che introduce un trattamento più severo, l'intera condotta sarà regolata dalla disciplina introdotta successivamente.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento soggettivo del reato - Dolo generico - Sussistenza del reato

L'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 572 c.p. è rappresentato dal dolo generico, che è integrato dalla sola e piena consapevolezza del reo di persistere in una condotta vessatoria idonea a cagionare lesioni alla dignità della persona offesa. (Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso che l'imputato non si rendesse conto di imporre un regime di vita vessatorio alla convivente, considerata la reiterazione degli agiti violenti e il livello di particolare gravità degli episodi).

Delitto di lesioni – artt. 582 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Sussistenza del reato

La fattispecie criminosa delle lesioni personali si configura ogniqualvolta, a seguito dell'azione criminosa del reo, il soggetto passivo patisca una malattia nel corpo o nella mente. Con tale termine si fa riferimento a tutte quelle alterazioni da cui derivi una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o l'aggravamento di esso o ancora una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto provato il reato di lesioni, in quanto le dichiarazioni della persona offesa erano corroborate dal referto medico del P.S. ove era attestata la frattura del setto nasale con prognosi di 30 gg.).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 13124-23

Tribunale ordinario di Milano - Sezione XI Penale in composizione collegiale

Sentenza n. 13124 del 22.09.2023 dep. il 27.09.2023

Presid.: Dott.ssa FABRIZIA PIRONTI DI CAMPAGNA - Giud. Est.: Dott.ssa ILARIA FREDDI

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - Sussistenza del reato

In tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa risultano intrinsecamente attendibili nel caso in cui la verifica, particolarmente rigorosa, operata dal giudicante evidenzia come il racconto, nel suo complesso, sia preciso, coerente e privo di contraddizioni. Tale esito vale ad escludere che le dichiarazioni accusatorie siano state determinate dal desiderio di rivalsa o di ritorsione o dall'intento di calunniare e denigrare il soggetto denunciato.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Abitualità delle condotte maltrattanti - Sussistenza del reato

Il reato di maltrattamenti è caratterizzato da una condotta abituale ovvero una serie di atti aggressivi, violenti ed insultanti, reiterati nel tempo e strettamente connessi tra loro, in quanto diretti a provocare nella vittima profonde e persistenti sofferenze fisiche e morali e disagio esistenziale.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento soggettivo del reato - Dolo - Dolo unitario - Sussistenza del reato

Nel delitto di maltrattamenti in famiglia, il reato ricorre qualora vi sia dolo generico, quale coscienza e volontà di causare nel soggetto passivo sofferenze fisiche e morali tali da ingenerare un'abituale dolorosa condizione di vita. Con riferimento alle singole condotte maltrattanti, il dolo è unitario, in quanto vi è la consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria, già attuata in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima.

Estorsione - art. 629 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Condotte ed evento - Sussistenza del reato

Ai fini della configurabilità del reato di estorsione, il soggetto agente deve costringere la vittima, con modalità alternative di minaccia o di violenza, a fare o ad omettere qualcosa, con il risultato di ottenere un profitto ingiusto per sé o per altri e il contestuale danno altrui. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente la fattispecie criminosa in questione, dato che l'imputato, in plurime occasioni, aveva ottenuto somme di denaro dalla persona offesa tramite i propri comportamenti aggressivi e intimidatori).

Circostanze attenuanti generiche - art. 62bis c.p. - Sussistenza

In tema di concessione o diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudizio deve essere effettuato secondo i parametri previsti dall'art. 133 c.p. e anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente a tale scopo. (Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto di riconoscere la sussistenza delle attenuanti generiche nella computazione della pena per il corretto comportamento processuale dell'imputato, il quale non si è sottratto all'esame, non ha negato gli addebiti e non ha violato la misura cautelare applicatagli).

Estorsione - art. 629 c.p. - Circostanza attenuante del fatto di lieve entità - Corte Costituzionale sentenza del 24.05.2023 n. 120 - Sussistenza

Nel reato previsto dall'art. 629 c.p., secondo l'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale con sentenza del 24 maggio 2023 n. 120, sussiste l'attenuante del fatto di lieve entità quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il grado di offensività al bene giuridico tutelato risulti modesto. (Nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto la suddetta attenuante, valorizzando la modesta entità degli importi oggetto delle richieste estorsive - 20 euro - e l'assenza di gravità nelle modalità con cui le stesse erano state perpetrate).

Pene sostitutive delle pene detentive brevi - art. 53 L. 689/1981 - Presupposti - art. 58 L. 689/1981 - Mancanza di elementi per prognosi positiva - Diniego

Secondo la normativa vigente, in caso di pene detentive non superiori ai quattro anni, il giudice può sostituirle con altre pene indicate all'art. 53 L. 689/1981 (la semilibertà, la detenzione domiciliare, i lavori di pubblica utilità o la pena pecuniaria). Il potere del giudice è discrezionale, dovendo egli valutare se tali pene sostitutive risultino più idonee alla rieducazione del condannato e se, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurino la prevenzione dal pericolo di commissione di altri reati. (Nel caso di specie, il Tribunale ha negato l'applicazione di una delle pene sostitutive, dal momento che, nel corso del dibattimento, l'imputato non aveva mostrato segni di voler modificare le proprie condotte, né di voler risolvere il problema dell'abuso delle sostanze stupefacenti e, allo stato, era privo di una stabile occupazione lavorativa e di un domicilio idoneo. In tal senso, mancavano elementi per una prognosi positiva di astensione dalla commissione di altri reati).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 13259-23

Tribunale ordinario di Milano - Sezione IX Penale in composizione monocratica

Sentenza n. 13259 del 14.09.2023 dep. il 13.11.2023

Giud.: Dott. FABIO PROCESSO

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - Sussistenza del reato

In tema di testimonianza nel processo per atti persecutori, le dichiarazioni rese dalla persona offesa possono, anche da sole, costituire la prova della responsabilità dell'imputato, non essendo necessario che le stesse siano riscontrate da elementi esterni, come previsto per le deposizioni in genere. Tuttavia, il giudice è tenuto ad effettuare una verifica più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante e alla coerenza intrinseca del suo racconto, in particolare quando la persona offesa si sia costituita parte civile, avendo la stessa un interesse, anche di natura economica, contrapposto a quello dell'imputato.

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Elemento oggettivo del reato - Reato abituale – Reato di evento - Sussistenza del reato

La fattispecie criminosa di cui all'art. 612bis c.p. è un reato c.d. abituale, in quanto il delitto si perfeziona solamente quando le azioni di disturbo e di ingiuria, in qualsiasi modo compiute, vengano reiterate nel tempo e si realizzino, concretamente, un'invasione nella vita privata altrui, tale da ingenerare una condizione di ansia e di paura nella vittima e da costringerla a modificare le proprie abitudini giornaliere. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente il reato di atti persecutori, in quanto l'imputato, in diversi momenti temporali, ha molestato e minacciato la persona offesa verbalmente e tramite i canali telematici Telegram, si è appostato nei pressi del luogo di lavoro e della scuola primaria frequentata dai figli della vittima, provocando in quest'ultima un grave stato di ansia e paura per sé e per i propri familiari, oltre che una costante sensazione di pericolo per l'imprevedibilità delle azioni dell'uomo, e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 13546-23

Tribunale ordinario di Milano - Sezione V Penale in composizione monocratica

Sentenza n. 13546 del 2.10.2023 dep. il 17.10.2023

Giud.: Dott.ssa MARIA PIA BIANCHI

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. – Elemento soggettivo – Condotte maltrattanti - Esclusione del reato

Ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 572 c.p., è necessario verificare l'esistenza della condotta maltrattante, intesa come una serie di atti di vessazione continui, idonei a ledere l'integrità psico-fisica della vittima e a renderle la vita particolarmente penosa e umiliante. In mancanza di tali comportamenti il reato è escluso. (Nel caso di specie, il Tribunale ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, dal momento che, nel corso del dibattimento, non era stata raggiunta la prova dei maltrattamenti, della posizione di soggezione della persona offesa e della volontà dell'imputato di sottoporre la stessa a sofferenze fisiche e morali tali da ledere la sua personalità. A ciò si aggiungeva, altresì, il fatto che la denuncia fosse stata sporta falsamente durante un momento di gravi problemi mentali della vittima).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 14591-23

Tribunale ordinario di Milano - Sezione IX Penale in composizione collegiale

Sentenza n. 14591 del 09.10.2023 dep. il 29.11.2023

Presid.: Dott. MARCO DI MAURO - Giud. Est.: Dott. FEDERICO BOTTA

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - Sussistenza del reato

In tema di testimonianza nel processo per maltrattamenti, le dichiarazioni rese dalla persona offesa, vittima di reato, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, non essendo necessario che le stesse siano riscontrate da elementi esterni. Tuttavia, il giudice è tenuto ad effettuare una verifica più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante e alla coerenza intrinseca del suo racconto. Il giudice deve provvedere all'acquisizione di riscontri estrinseci alle affermazioni della vittima per escluderne l'intento manipolatorio, qualora la stessa si sia costituita parte civile, in quanto vanta un interesse patrimoniale antagonista rispetto agli interessi dell'imputato.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Condotte maltrattanti - Conflittualità - Esclusione

Il reato di maltrattamenti in famiglia viene integrato da tutte quelle condotte idonee ad imporre alla vittima un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile attraverso un sistematico, cosciente e volontario compimento di atti di violenza fisica e morale. Laddove sia accertato che la persona offesa non viva in condizione di inferiorità, ma all'opposto, agisca a sua volta in modo litigioso, provocatorio ed aggressivo e gli episodi di contrasto tra i due coniugi siano la manifestazione evidente della forte conflittualità innescata dalla crisi coniugale e dalla separazione, il delitto non sussiste. (Nel caso di specie, il Giudice pronunciava sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste per mancanza di prova della concretizzazione delle condotte tipiche. Difatti, dagli atti era emerso come la coppia vivesse di fatto separata nella stessa casa da oltre 10 anni - dormivano anche in camere diverse collocate su piani diversi della villetta - e i loro rapporti si fossero ormai esacerbati. I frequenti litigi erano collegati, in particolare, all'incapacità di entrambi i coniugi di confrontarsi in modo adeguato per una serena gestione dei figli, che sfociava in rivendicazioni reciproche e in una forte conflittualità, come confermato nella relazione e nella testimonianza dei servizi sociali del comune di residenza).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 15054-23

Tribunale ordinario di Milano - Sezione XI Penale in composizione monocratica

Sentenza n. 15054 del 24.10.2023 dep. il 4.12.2023

Giud.: Dott.ssa VINCENZINA GRECO

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese - Sussistenza del reato

In tema di testimonianza nel processo per atti persecutori, le dichiarazioni rese dalla persona offesa possono, anche da sole, costituire la prova della responsabilità dell'imputato, non essendo necessario che le stesse siano riscontrate da elementi esterni, come previsto per le deposizioni in genere. Tuttavia, il giudice è tenuto ad effettuare una verifica più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante e alla coerenza intrinseca del suo racconto. Qualora, poi, la persona offesa si sia costituita parte civile, essendo la stessa titolare di interessi economici contrapposti a quelli dell'imputato, il giudice deve provvedere all'acquisizione di riscontri estrinseci alle affermazioni della vittima per escluderne l'intento calunniatorio.

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Elemento oggettivo del reato - Condotte persecutorie – Reato di evento - Sussistenza del reato

Ai fini della configurabilità del delitto di atti persecutori è necessario che le condotte reiterate di minacce o molestia cagionino alla persona offesa, in via alternativa, i seguenti eventi: un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone a lei vicine o, infine, la necessità di modificare le proprie abitudini di vita per evitare anche solo di incontrare il reo. (Nel caso di specie, l'imputato è stato condannato per il reato di atti persecutori aggravato ai sensi del comma 2 dell'art. 612bis c.p., dal momento che aveva insultato e minacciato la persona offesa, con cui aveva avuto una relazione sentimentale, e l'aveva assillata con richieste di riacquistare tale legame, sia attraverso strumenti informatici - con numerose e continue telefonate e con altrettanti messaggi via whatsapp - sia con appostamenti nei luoghi frequentati dalla stessa. Tali condotte ossessive e controllanti avevano ingenerato nella vittima un fondato timore per la propria incolumità, timore che l'aveva portata a modificare le proprie abitudini, come ad esempio evitare di uscire di casa senza essere accompagnata).

Sentenza di condanna – Risarcimento dei danni - Valutazioni del giudice – Condanna generica - Provvisoria

A seguito del riconoscimento di responsabilità penale per atti persecutori, la parte civile deve essere risarcita per i danni patrimoniali e non derivanti dal reato. Tuttavia, se in atti non vi sono elementi che consentano di quantificare i danni lamentati, il giudice deve pronunciare condanna generica di risarcimento dei danni derivanti da reato e rimandare le parti al giudice civile per la esatta quantificazione. Quanto al pagamento di una somma a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva, può essere liquidata in via equitativa, tenendo conto dell'evidente patimento esistenziale vissuto dalla persona offesa e dell'oggettivo mutamento peggiorativo e non voluto delle sue abitudini di vita.

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 15069-23

Tribunale ordinario di Milano - Sezione XI Penale in composizione collegiale

Sentenza n. 15069 del 25.10.2023 dep. il 02.11.2023

Presid.: Dott.ssa FABRIZIA PIRONTI DI CAMPAGNA - Giud. Est.: Dott.ssa ILARIA FREDDI

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Condotte abituali di prevaricazione - Penose condizioni di vita della persona offesa - Mancanza dei requisiti - Esclusione del reato - Riqualficazione dei fatti nel delitto di tentata violenza privata - artt. 56, 610 c.p.

Il reato di maltrattamenti è caratterizzato da una condotta abituale ovvero una serie di atti aggressivi, violenti ed insultanti, reiterati nel tempo e strettamente connessi tra loro, in quanto diretti a provocare nella vittima profonde e persistenti sofferenze fisiche e morali e disagio esistenziale, tale da rendere penose le sue condizioni di vita. In mancanza di tali requisiti il reato non sussiste e le condotte illecite consistite in minacce proferite dal reo allo scopo di costringere la persona offesa a fare o a tollerare qualche cosa, evento che non si verifica per la ferma opposizione del soggetto passivo, vanno riqualficate nel delitto di violenza privata nella forma tentata. (Nel caso di specie, il Giudice ha riqualficato i fatti di minaccia contestati in tentata violenza privata, mancando i requisiti del diverso reato di maltrattamenti sotto il profilo dell'abitualità delle condotte di minaccia - relative ad un ristretto arco temporale - e delle penose condizioni di vita della vittima, in quanto l'imputato aveva reagito al rifiuto della moglie di raggiungerlo in Egitto per le vacanze estive, minacciandola di farle mancare il sostegno economico, senza ottenere il risultato per l'irremovibile opposizione della stessa).

Processo pendente - Mutamento del regime di procedibilità del reato a seguito del D. Lgs. n. 150/2022 - Mancanza di querela - Costituzione di parte civile quale espressione della volontà punitiva

Nei reati originariamente perseguibili d'ufficio, per i quali è intervenuta modifica del regime di procedibilità a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), se la persona offesa si sia già

costituita parte civile e non vi sia stata revoca dell'atto, la costituzione stessa deve essere ritenuta equivalente alla querela, in quanto espressione della volontà punitiva che può essere desunta anche da atti che non contengono la sua espressa manifestazione. (Nel caso di specie, il Giudice ha precisato tale principio di diritto, in quanto l'originaria contestazione di maltrattamenti era stata riqualificata nel delitto di tentata violenza privata, per il quale la c.d. Riforma Cartabia aveva modificato il regime di procedibilità. Tuttavia, il medesimo Giudice, evidenziava come, nel caso trattato, la querela sporta per i maltrattamenti fosse una chiara manifestazione della volontà punitiva che supportava la diversa qualificazione giuridica operata).

Violazione degli obblighi di assistenza familiare - art. 570 c.p. - Mancanza dei mezzi di sussistenza ai familiari - Esclusione del reato

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ai fini dell'integrazione del reato il giudice deve verificare se, per effetto delle condotte poste in essere dal soggetto agente, siano venuti a mancare in concreto ai beneficiari i mezzi di sussistenza, intesi principalmente quali mezzi per la sopravvivenza vitale (il vitto e l'alloggio). All'opposto, se all'esito dell'istruttoria emerge che l'imputato, pur avendo la gestione esclusiva del denaro, si sia attivato economicamente per provvedere alle necessità del coniuge e dei figli, il delitto in questione non è integrato. (Nel caso di specie, il Tribunale ha mandato assolto l'imputato in quanto era stato accertato che, durante la sua assenza, moglie e figli continuavano a vivere nella casa coniugale e i suoi fratelli provvedevano all'acquisto della spesa tramite una carta di credito lasciata in gestione dal medesimo oltre ad aver provveduto al pagamento della retta della scuola privata frequentata dai bambini; inoltre, al suo ritorno, con l'avvio della separazione, aveva messo a disposizione una casa di sua proprietà per la moglie e i figli e aveva ottemperato regolarmente al versamento dell'assegno di mantenimento disposto dal giudice civile).

Benefici di legge - Sospensione condizionale della pena - artt. 163-168 c.p.

L'istituto della sospensione condizionale della pena (artt. 163-168 c.p.) può essere concesso qualora il giudice, tenuto conto di indici favorevoli per il reo, quali lo stabile inserimento socio lavorativo, l'adeguamento alle prescrizioni del giudice civile in punto di mantenimento unitamente all'effetto monitorio dell'esperienza processuale, ritenga che il soggetto non commetterà altri reati.

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 15235-23

Tribunale ordinario di Milano - Sezione IX Penale in composizione collegiale

Sentenza n. 15235 del 26.10.2023 dep. il 17.01.2024

Presid.: Dott. MARCO DI MAURO - Giud. Est.: Dott.ssa ANGELA MARTONE

Violenza sessuale - art. 609bis c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa - Sussistenza del reato

In tema di atti sessuali, ove gli unici soggetti presenti sono il soggetto agente e la vittima, le dichiarazioni della persona offesa costituitasi parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato. Ciò previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto pienamente credibile la narrazione della persona offesa in ordine alla tentata violenza sessuale subita, in quanto la sua deposizione era stata lineare, coerente e priva di esagerazioni, che avrebbero potuto aggravare la posizione dell'imputato. Inoltre, lo stato d'animo della giovane vittima, che durante la testimonianza era apparsa ancora molto scossa per le sgradevoli sensazioni di disagio provate a seguito delle avance ricevute dal reo, era stato descritto in modo pressoché corrispondente da quei testi che, nell'immediatezza dei fatti, avevano parlato con la ragazza, confermando quindi la genuinità del suo racconto).

Violenza sessuale - art. 609bis c.p. - Elemento oggettivo del reato – Concetto di atti sessuali – Valutazione del contesto in cui si è realizzata la condotta – Sussistenza del reato

Ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, per atti sessuali devono intendersi tutti quegli atti, seppur fugaci ed estemporanei, posti in essere con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, i quali coinvolgono la corporeità della persona offesa non consenziente e siano finalizzati a porre in pericolo la libera autodeterminazione della sfera sessuale del soggetto passivo. In tal senso, la valutazione del giudice in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato non deve far riferimento unicamente alle parti anatomiche aggredite (sfera genitale e zone erogene) e al grado di intensità fisica del contatto instaurato, ma deve esaminare la vicenda nella sua interezza ovvero sia il contesto in cui si è realizzato il contatto e la dinamica intersoggettiva.

Violenza sessuale tentata - artt. 56, 609bis c.p. - Discrimine con il reato di violenza sessuale consumata - Atti idonei diretti in modo non equivoco

Ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale, le condotte del soggetto agente devono aver concretamente inciso sulla libertà sessuale della vittima, condizione che si realizza quando l'agente abbia raggiunto le parti intime (genitali o zone erogene) della vittima ovvero abbia provocato un contatto di quest'ultima con le proprie parti intime.

Il tentativo del reato di violenza sessuale, dato dalla combinazione tra l'art. 609-bis e l'art. 56 c.p., è configurabile, invece, quando la condotta violenta o minacciosa, pur essendo idonea, non abbia realizzato tale abuso sia perché è mancato del tutto il contatto corporeo in questione sia perché vi è stato un contatto superficiale o fugace ma con zone non erogene, dovuto alla pronta reazione della persona offesa o ad altre cause indipendenti dalla volontà del soggetto agente. (Nel caso di specie, è stata ritenuta provata la violenza sessuale nella forma tentata, dal momento che l'imputato ha accarezzato il viso della giovane vittima, dopo averle fatto dei complimenti, e ha tentato di toccarle il seno, senza riuscirci per la reazione della vittima, finendo con il toccarle il braccio - zona non erogena - all'altezza del seno).

Violenza sessuale - art. 609bis c.p. - Elemento soggettivo del reato – Dolo generico – Sussistenza del reato

Ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale si reputa sufficiente il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della vittima non consenziente, laddove il consenso non sia stato espresso neppure in forma tacita. (Nel caso di specie, l'imputato, che all'epoca dei fatti aveva 64 anni, è stato ritenuto responsabile del reato a lui ascritto di tentata violenza sessuale ai danni di una minorenne, in quanto con coscienza e volontà aveva tentato di toccare il seno della giovane vittima, consapevole della carenza di consenso di quest'ultima visto che la stessa aveva rifiutato poco prima di seguirlo per una passeggiata).

Violenza sessuale tentata - artt. 56, 609bis c.p. - Discrimine con il reato di molestia ai sensi dell'art. 660 c.p.

La molestia sessuale si differenzia dalla fattispecie di violenza sessuale, anche nella forma tentata, in quanto la relativa norma non indica come caratterizzante la condotta abusiva di invasione della sfera sessuale della vittima, estrinsecandosi, piuttosto, in comportamenti di petulante corteggiamento non gradito o di petulanti telefonate in cui il riferimento alla sessualità è solo uno dei temi usati per molestare la persona offesa.

Violenza sessuale aggravata – artt. 609bis, 609ter comma 1 n. 5 c.p. - Ignoranza della minore età della persona offesa - art. 609sexies c.p. - Ignoranza inevitabile - Scriminante

In tema di reato contro la libertà sessuale commesso in danno di persona minore, il soggetto agente può invocare la scriminante dell'ignoranza dell'età solamente se, pur avendo effettuato i dovuti accertamenti, sia stato indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che la persona offesa fosse maggiorenne. (Nel caso di specie, il Tribunale ha negato la sussistenza della scriminante, in quanto l'imputato non aveva allegato in giudizio alcun riscontro a supporto di tale affermazione).

Violenza sessuale – art. 609bis c.p. - Circostanza attenuante di cui all'art. 609bis ultimo comma c.p. - Sussistenza

In tema di violenza sessuale, per la configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità (di cui all'art. 609bis ultimo comma c.p.) intesa come minima invasione della sfera sessuale del soggetto passivo, il giudicante deve valutare il fatto criminoso nella sua globalità in relazione alla concreta misura della compromissione della libertà sessuale della vittima e dei danni, anche psichici, subiti dalla stessa. Tale valutazione attiene all'esame dei mezzi e delle modalità esecutive dell'azione criminosa, al grado di costrizione esercitata sulla persona offesa e alle condizioni fisiche e mentali della stessa, anche con riguardo all'età e alle caratteristiche psicologiche. (Nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 609bis ultimo comma c.p., in quanto la compromissione della libertà sessuale della persona offesa era stata lieve. Difatti, si era trattato di un tentativo di contatto con il corpo della giovane vittima, al quale quest'ultima si era prontamente sottratta).

Sentenza di condanna – Risarcimento dei danni - Valutazioni del giudice – Condanna generica - Provvisoria

A seguito del riconoscimento di responsabilità penale per la tentata violenza sessuale, la parte civile deve essere risarcita per i danni patrimoniali e non derivanti dal reato, ai sensi dell'art. 185 c.p. Tuttavia, se in atti non vi sono elementi che consentano di quantificare i danni lamentati, il giudice deve pronunciare condanna generica di risarcimento dei danni derivanti da reato e rimandare le parti al giudice civile per la esatta quantificazione. Quanto al pagamento di una somma a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva, essa può essere liquidata come danno morale, tenendo conto del consistente turbamento patito dalla persona offesa e delle conseguenti difficoltà di vita.

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 15304-23

Tribunale ordinario di Milano - Sezione IX Penale in composizione monocratica

Sentenza n. 15304 del 27.10.2023 dep. il 15.12.2023

Giud.: Dott.ssa VALERIA RECANESCHI

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - Sussistenza del reato

In tema di testimonianza nel processo per atti persecutori, le dichiarazioni rese dalla persona offesa possono, anche da sole, costituire la prova della responsabilità dell'imputato, non essendo necessario che le stesse siano riscontrate da elementi esterni, come previsto per le deposizioni in genere. Tuttavia, il giudicante è tenuto ad effettuare una verifica più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante e alla coerenza intrinseca del suo racconto, in particolare se la persona offesa si sia costituita parte civile, avendo la stessa un interesse, anche di natura economica, contrapposto a quello dell'imputato. (Nel caso in esame, il Giudice ha rilevato la piena credibilità della persona offesa per la precisione e coerenza nella ricostruzione dei diversi episodi, priva di contraddizioni e per la compostezza nell'esposizione, indice di assenza di qualsivoglia intento calunniatorio).

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Elemento oggettivo del reato - Reato abituale - Sussistenza del reato

La fattispecie criminosa di cui all'art. 612bis c.p. è un reato c.d. abituale, in quanto il delitto si perfeziona solamente quando le azioni vessatorie e aggressive di disturbo e di ingiuria, in qualsiasi modo compiute, vengano reiterate nel tempo e si realizzino, concretamente, una invasione nella vita privata altrui, tale da ingenerare una condizione di ansia e di paura nella vittima e da costringerla a modificare le proprie abitudini giornaliere. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente il reato di atti persecutori, in quanto l'imputato ave-

va inviato numerosi messaggi minacciosi e aveva tentato più volte un contatto con la persona offesa tramite telefono ed e-mail, oltre ad insultarla e a porre in essere atti intimidatori particolarmente gravi ed allarmanti e, almeno in una occasione, atti di violenza fisica).

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Elemento oggettivo del reato - Reato di evento - Sussistenza del reato

Ai sensi dell'art. 612bis c.p., il delitto si perfeziona solamente se, a causa delle condotte persecutorie, si realizzi a danno della vittima anche solo uno degli eventi indicati in via alternativa dalla norma: l'alterazione delle proprie abitudini di vita o il perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone legate alla vittima da relazione affettiva. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente il reato di atti persecutori, in quanto l'imputato ha posto in essere plurime condotte aggressive, moleste e invadenti, in conseguenza delle quali la persona offesa aveva vissuto un lungo periodo di ansia e di paura di incontrare l'ex compagno e di essere da lui aggredita e, per tale motivo, usciva di casa solo se accompagnata dai genitori e da amici, anche per andare al lavoro).

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Elemento oggettivo del reato - Periodi di riavvicinamento tra soggetto agente e persona offesa – Sussistenza del reato

Non esclude la configurabilità del reato di atti persecutori, il fatto che, nell'arco temporale considerato, vi siano stati periodi di riavvicinamento tra vittima e reo, essendo la norma di cui all'art. 612bis c.p. posta a tutela della personalità individuale e della libertà morale della persona offesa. Nell'ambito della relazione di coppia, d'altronde, l'indecisione e l'ambiguità di comportamenti della persona offesa, oltre ad essere condizionate dalle richieste persuasive del reo, possono essere collegate al desiderio, del tutto naturale, di mantenere il legame affettivo e sentimentale con l'altra parte. Difatti, solamente quando la stessa persona offesa matura la consapevolezza di essere sottoposta ad atti di possesso, di controllo e di annientamento della propria volontà e che non vi è possibilità di mutamento, la relazione con il persecutore viene interrotta in via definitiva.

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Elemento soggettivo del reato - Dolo generico - Sussistenza del reato

Il delitto di atti persecutori è integrato, dal punto di vista soggettivo, dalla volontà del soggetto agente di porre in essere condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della loro idoneità a provocare uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice. Non è, invece, richiesto uno specifico programma criminoso verso il quale siano finalizzate, sin dalla loro rappresentazione iniziale, le condotte.

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Circostanze attenuanti generiche di cui all' art. 62bis c.p. -Riconoscimento

Il giudice, in sede di dosimetria della pena, può concedere all'imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, qualora ravvisi elementi significativi favorevoli per l'imputato. (Nel caso di specie, il Tribunale ha concesso all'imputato, in misura equivalente sulle contestate aggravanti, le circostanze attenuanti generiche, tenendo conto del corretto comportamento processuale consistito nel sottoporsi ad esame, nell'ammettere in parte gli addebiti e nel rispettare le prescrizioni relativi alla misura cautelare).

Benefici di legge - Sospensione condizionale della pena - Non menzione

Gli istituti della sospensione condizionale della pena (artt. 163-168 c.p.) e della non menzione della condanna (art. 175 c.p.) possono essere concessi qualora il giudice, tenuto conto di indici soggettivi favorevoli, ritenga che il reo non commetterà altri reati. (Nel caso in esame, il Tribunale ha negato i benefici di legge all'imputato, malgrado la formale incensuratezza, per la mancata presa di coscienza del disvalore delle proprie condotte vessatorie e persecutorie).

Lesioni personali – nozione di malattia giuridicamente rilevante – trauma non commotivo – assenza di alterazioni delle funzioni dell’organismo - percosse

In tema di lesioni personali, la definizione di malattia giuridicamente rilevante cui fa riferimento l’art. 582 c.p. non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica ma comprende solo quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o una compromissione, anche non definitiva ma significativa, di funzioni dell’organismo (nella specie il Tribunale ha ritenuto che la condotta contestata all’imputato, consistita nell’aver strattonato la persona offesa per i capelli facendola sbattere a terra, non integra il delitto di lesioni personali, ma al più il reato di percosse di cui all’art. 581 c.p., in quanto all’esito dell’istruttoria dibattimentale è emerso che tale condotta aveva cagionato alla vittima un mero trauma non commotivo, curato tramite la prescrizione di paracetamolo in assenza di alterazioni o compromissioni dell’organismo).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 15373-23

Tribunale ordinario di Milano - Sezione V Penale in composizione monocratico

Sentenza n. 15373 del 31.10.2023 dep. il 29.01.2024

Giud.: Dott.ssa ELISABETTA CANEVINI

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. – Abitualità delle condotte maltrattanti - Ritrattazione da parte della persona offesa - Riscontri estrinseci dei fatti - Sussistenza del reato

In tema di delitto di maltrattamenti, il reato sussiste ed è pienamente integrato, malgrado la persona offesa, in sede di testimonianza, abbia ritrattato e ridimensionato gli episodi di vessazione descritti in denuncia, se vi siano elementi per credere che il ripensamento sia dovuto a minacce o a condizionamenti e se, all’esito dell’istruttoria, vi siano riscontri esterni che confermano i molteplici comportamenti oppressivi, idonei a ledere l’integrità psico-fisica della vittima e a renderle la vita particolarmente penosa e umiliante. (Nel caso di specie, Il Giudice ha ritenuto che la ritrattazione della vittima durante il dibattimento fosse motivata dall’attuale e perdurante stato di soggezione e di paura davanti all’imputato, il quale aveva persino incontrato la persona offesa qualche tempo prima, in violazione della misura cautelare. Il Giudice, quindi, ha ritenuto genuine e quindi probanti le originarie dichiarazioni accusatorie della persona offesa, sulla scorta del fatto che, in atti, erano state acquisite prove documentali incontrovertibili - fotografie di lividi sul corpo e di tumefazioni al viso - e prove testimoniali dei vicini di casa e delle forze dell’ordine in merito alle aggressioni fisiche e alle condizioni di sottomissione e sofferenza della persona offesa).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 15396-23

Tribunale ordinario di Milano - Sezione XI Penale in composizione collegiale

Sentenza n. 15396 del 31.10.2023 dep. il 08.11.2023

Presid. Est.: Dott.ssa FABRIZIA PIRONTI DI CAMPAGNA

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Condotte maltrattanti - Conflittualità - Esclusione del reato

Il reato di maltrattamenti in famiglia viene integrato da tutte quelle condotte idonee ad imporre alla vittima un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile attraverso un sistematico, cosciente e volontario compimento di atti di violenza fisica e morale. Laddove sia accertato che i comportamenti ingiuriosi siano reciproci e che la persona offesa non viva in condizione di soggezione, ma, all’opposto, agisca in modo provocatorio ed aggressivo per insoddisfazione e frustrazione, il delitto non sussiste. (Nel caso di specie, il Giudice pronunciava sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste per carenza delle condotte tipiche. Difatti, dagli atti era emerso un contesto di coppia di forte conflittualità e di recriminazioni reciproche).

Lesioni aggravate – artt. 582, 576 n. 5 c.p. - Mancanza dell'elemento soggettivo - Riqualificazione nel delitto di lesioni colpose - art. 590 c.p.

L'ipotesi delittuosa di cui all'art. 582 c.p. si configura in presenza di dolo generico, anche nella forma eventuale, ovverosia quando vi sia la rappresentazione e la volontà dell'agente di cagionare con la propria azione cosciente e volontaria danni fisici alla vittima. In mancanza, quando l'evento, anche non voluto dallo stesso, si è verificato a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, ricorre l'ipotesi di lesioni colpose ai sensi dell'art. 590 c.p.

Lesioni colpose – art 590 c.p. - Elemento soggettivo del reato - Colpa - Colpa cosciente - Sussistenza del reato

L'elemento psicologico del reato di cui all'art. 590 c.p. è rappresentato dalla colpa dell'agente nella verifica dell'evento, in quanto l'evento, anche se non voluto dallo stesso, si è verificato a causa dei suoi comportamenti negligenzi, imprudenti o superficiali. In particolare, la colpa può estrinsecarsi anche nella forma della colpa cosciente ovverosia l'astratta possibilità della realizzazione del fatto, accompagnata dalla sicura fiducia (e non dalla volizione) che in concreto esso non si realizzerà. (Nel caso di specie, il Giudice ha rilevato una ipotesi di colpa cosciente in quanto l'imputato, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la sua azione e l'evento lesivo, non si è astenuto dall'agire per mera imprudenza o irragionevolezza.

Lesioni colpose – art 590 c.p. - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - art. 131bis c.p.

Ai fatti di lesione colposa, per i quali è prevista una pena detentiva edittale non superiore nel minimo ai due anni, può essere applicata dal giudicante la causa di esclusione della punibilità, secondo la formulazione dell'art. 131bis c.p., qualora venga accertato un grado modesto di offensività in relazione alla modalità della condotta, all'esiguità del danno e all'assenza di abitudine a delinquere del reo. (Nel caso di specie, il Tribunale ha assolto l'imputato dal reato di lesioni colpose ai sensi dell'art. 131bis c.p., in quanto l'azione di gettare il portafoglio sul viso della ex convivente, causandole una minima escoriazione mandibolare, era il risultato di un impulso contingente ed estemporaneo, originato dalla situazione di tensione e di conflittualità del momento. Inoltre, tale singolo gesto circoscritto alle condizioni indicate escludeva un'abitudine a delinquere dell'imputato, vista anche la formale incensuratezza del medesimo).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 15511-23

Tribunale ordinario di Milano - Sezione IX Penale in composizione collegiale

Sentenza n. 15511 del 30.10.2023 dep. il 18.12.2023

Presid. Est.: Dott. MARCO DI MAURO

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa

In tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa possono costituire, da sole, il fondamento di un giudizio di responsabilità nei processi per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, purchè siano sottoposte ad un rigoroso e attento esame in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante e all'attendibilità intrinseca della sua narrazione e senza la necessità di applicare le regole probatorie generali di cui all'art. 192 comma 3 e 4 c.p.p.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Abitualità delle condotte vessatorie - Alternanza con momenti di tranquillità - Sussistenza del reato

Il reato di cui all'art. 572 c.p. è un reato abituale, in quanto, per la sua configurabilità, l'autore deve aver tenuto condotte di sopraffazione, plurime, sistematiche e reiterate nel tempo, le quali abbiano, specularmente, causato nel soggetto passivo condizioni di vita penose e sofferenze fisiche e morali persistenti. I singoli comportamenti, commissivi od omissivi, possono costituire di per sé reato (ingiurie, percosse o lesioni) così come illeciti penalmente irrilevanti (atti di infedeltà, di umiliazione, di disprezzo, vessazioni e procurata angoscia). Non esclude la configurabilità del reato l'eventuale alternanza tra le condotte di sopraffazione e attività relazionali normali tra il persecutore e la persona offesa, in quanto i ripetuti agiti aggressivi conservano il loro disvalore per il ripetersi stabilmente nel tempo e il creare un contesto familiare doloroso per la vittima. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la vittima e il marito si frequentassero anche dopo la separazione e la cessazione della convivenza unicamente per consentite alla figlia (di appena tre anni) di mantenere un legame affettivo con il padre in situazioni di normalità - come una passeggiata in bicicletta o la gita al parco divertimento Leolandia -; ma tali contesti non escludevano la persistenza del nesso di abitualità tra gli episodi di maltrattamento, visto che, tra l'altro, in alcuni casi erano state anche occasione di nuove aggressioni e prevaricazioni sulla moglie da parte dell'imputato).

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Lesioni personali – art. 582 c.p. - Concorso formale di reati - Sussistenza

In tema di lesioni causate durante l'arco temporale interessato dalle condotte maltrattanti, sussiste il concorso formale e non l'assorbimento tra le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 572 e 582 c. p., se l'agente ha avuto, proprio nella specifica occasione, non solo l'intenzione di maltrattare ma anche di ledere l'integrità fisica del soggetto passivo. Il reato di maltrattamenti assorbe solo i reati di percosse e di minacce gravi, essendo queste ultime modalità di realizzazione del primo.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. – Attenuanti generiche - Concessione

Le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62bis c.p. sono quegli elementi autonomi e non tipizzati che il giudice può valorizzare per adeguare la pena al caso concreto, indipendentemente dalla valutazione complessiva del fatto e della personalità dell'agente. (Nel caso di specie il Giudice ha concesso le circostanze ex art. 62bis c.p., considerato che l'imputato aveva parzialmente ammesso i fatti, che le condotte maltrattanti erano state poste in essere in un momento particolare di grave crisi coniugale e che, attualmente, il medesimo aveva intrapreso un percorso di recupero anche per tutelare il rapporto con la figlia minore).

Sentenza di condanna – Risarcimento dei danni - Valutazioni del giudice – Condanna generica - Provvisoria

A seguito del riconoscimento di responsabilità penale, la parte civile deve essere risarcita per i danni patrimoniali e non derivanti dal reato. Tuttavia, se in atti non vi sono elementi che consentano di quantificare tutti i danni lamentati, il giudice deve pronunciare condanna generica di risarcimento dei danni derivanti da reato e rimandare le parti al giudice civile per la quantificazione. Quanto alla condanna al pagamento di una somma a titolo di provvisoria, può essere pronunciata ma solamente nei limiti in cui è stata raggiunta la prova del danno. (Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto di liquidare delle somme alle parti civili costituite a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva, considerato che, per il reato di lesioni, vi era in atti documentazione medica attestante i danni fisici subiti e che, in merito al reato di maltrattamenti, erano stati accertati sia i danni per le gravi sofferenze morali patite dalla moglie e dalla figlia minore sia il danno alla vita di relazione, quale capacità e possibilità di intrattenere normali e abituali rapporti umani nel contesto sociale e familiare di appartenenza).

Tribunale ordinario di Milano - Sezione V Penale in composizione monocratico

Sentenza n. 15638 del 06.11.2023 dep. il 20.11.2023

Giud.: Dott.ssa GIULIA ANNA MESSINA

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - Sussistenza del reato

In tema di testimonianza nel processo per maltrattamenti, le dichiarazioni rese dalla persona offesa, vittima di reato, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, non essendo necessario che le stesse siano riscontrate da elementi esterni. Tuttavia, il giudice è tenuto ad effettuare una verifica più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante e alla coerenza intrinseca del suo racconto. Qualora lo ritenga opportuno il giudice provvede all'acquisizione di riscontri estrinseci alle affermazioni della vittima al fine di escludere l'intento calunniatorio. (Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso che la parte offesa avesse intenti vendicativi nei confronti dell'ex compagno e convivente, evidenziando come durante la deposizione, con la quale erano stati ricostruiti in modo lineare e preciso i numerosi episodi di vessazione subiti, la donna avesse più volte cercato di giustificare gli agiti dell'imputato con l'abuso della cocaina e avesse anche manifestato la sua disponibilità a rimettere la querela per non danneggiare la posizione dell'uomo di cui ancora era innamorata).

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Condotte maltrattanti abituali - Sussistenza del reato

Le condotte maltrattanti sono integrate da quei comportamenti che si traducono in aggressioni fisiche e verbali con frequenza e ripetitività tale da ingenerare nella persona offesa un perdurante stato di avvillimento e di dolore, ledendone il decoro e la dignità personale.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento soggettivo del reato - Dolo generico - Sussistenza del reato

Nel reato di maltrattamenti l'elemento soggettivo richiesto è quello del dolo generico, consistente nella piena consapevolezza (coscienza e volontà) dell'autore del reato di porre in essere comportamenti vessatori, già posti in essere in precedenza, idonei a ingenerare nella vittima uno stato di profondo disagio e di sofferenza fisica, non essendo necessaria la prova della sussistenza e della realizzazione di un programma criminoso sin dall'inizio.

Uso abituale di sostanze stupefacenti - art. 94 c.p. – Capacità di intendere e di volere del reo – artt. 88 e 89 c.p. - Malattia psichica

Con riguardo all'imputato tossicodipendente, la compromissione o l'esclusione della capacità di intendere e di volere, ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p., sussiste solamente qualora l'abuso abituale di sostanze stupefacenti abbia determinato un'alterazione patologica permanente e irreversibile a livello cerebrale (malattia psichica), tanto da manifestarsi indipendentemente dal rinnovarsi di nuove assunzioni di sostanze. Pertanto, in assenza di psicopatologie certificate, il soggetto agente viene ritenuto perfettamente capace di intendere e di volere e non viene neppure esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 94 c.p. in relazione ai reati contestati. (Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato come l'imputato non avesse fornito elementi che dimostrassero una seria patologia mentale dovuta all'assunzione abituale di sostanze stupefacenti e, di conseguenza, non poteva essere richiamata la normativa di cui al vizio totale o parziale di mente per attenuare i fatti di maltrattamento contestati).

Tribunale ordinario di Milano - Sezione IX Penale in composizione collegiale

Sentenza n. 16238 del 14.11.2023 dep. il 18.12.2023

Presid. Est.: Dott. MARCO DI MAURO

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Condotte vessatorie abituali - Penose condizioni di vita – Stato di soggezione della persona offesa - Mancanza dei requisiti - Esclusione del reato

Il reato di maltrattamenti è caratterizzato da una condotta abituale ovverosia una serie di atti aggressivi, violenti ed insultanti, reiterati nel tempo e strettamente connessi tra loro, in quanto diretti a provocare nella vittima profonde e persistenti sofferenze fisiche e morali e disagio esistenziale, tale da rendere penose le sue condizioni di vita. La relazione di univoca e costante sopraffazione di un soggetto sull'altro, che non viene esclusa automaticamente in presenza di reciproche offese (a meno che non siano di pari gravità ed intensità), connota la vita del nucleo familiare. Pertanto, in mancanza di tali requisiti, il reato non si configura. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto di pronunciare sentenza di assoluzione in quanto, nel dibattimento, non era emerso né che vi fossero comportamenti di sopraffazione dell'imputato sulla moglie, reiterati nel tempo e avvinti dal nesso di abitudine, né che la persona offesa vivesse in un contesto familiare mortificante e insostenibile, di tensione e di paura).

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. – Atteggiamenti di aggressività contingente – Mancanza del requisito dell'abitudine – Esclusione del reato

Le condotte violente e vessatorie, seppur molteplici, che si verificano a distanza di tempo, non essendo connesse tra loro da un vincolo di continuità, costituiscono espressione di aggressività contingente, in quanto non risultano idonei a ledere la personalità della vittima ai sensi dell'art. 572 c.p.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. – Momenti di calma – Sussistenza del reato

Il reato di cui all'art. 572 c.p. è un reato abituale, in quanto, per la sua configurabilità, l'autore deve aver tenuto condotte violente di sopraffazione, plurime, sistematiche e reiterate nel tempo, le quali abbiano, specularmente, causato nel soggetto passivo condizioni di vita penose e sofferenze fisiche e morali costanti. Non esclude il reato l'eventuale alternanza tra tali condotte e apparenti momenti di calma nella coppia, in quanto, anche in tali frangenti, persiste nella persona offesa la condizione di soggezione e il timore che si possano verificare nuovi episodi di aggressività del reo anche solo come reazioni incontrollate a fatti insignificanti.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Inattendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese - Esclusione del reato

In tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa sono intrinsecamente attendibili nel caso in cui la verifica, particolarmente rigorosa, operata dal giudice evidenzia come il racconto, nel suo complesso, sia preciso, coerente e privo di contraddizioni. Viceversa, le dichiarazioni sono inattendibili qualora la persona offesa faccia un resoconto dei fatti assolutamente generico e indefinito, privo di contestualizzazioni fattuali e temporali in ordine alle vessazioni subite e, per tali ragioni, si deve ritenere non integrata la fattispecie criminosa contestata.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. – Ritrattazione delle dichiarazioni precedenti da parte della persona offesa – Controllo giurisdizionale del materiale probatorio

In tema di maltrattamenti, qualora la persona offesa, durante la sua deposizione, ritratti anche solo parzialmente le dichiarazioni rese durante la fase delle indagini preliminari attenuando la responsabilità del querelato, il giudice ha l'obbligo di vagliare attentamente tutto il materiale probatorio e può arrivare a ritenere che la ritrattazione sia inattendibile o mendace e, proprio per questo, sia la conferma delle originarie dichiarazioni accusatorie.

Tribunale ordinario di Milano - Sezione XI Penale in composizione collegiale

Sentenza n. 16545 del 21.11.2023 dep. il 05.12.2023

Presid. Est.: Dott.ssa FABRIZIA PIRONTI DI CAMPAGNA

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese - Sussistenza del reato

In tema di testimonianza, le dichiarazioni rese dalla persona offesa possono, anche da sole, costituire la prova della responsabilità dell'imputato, non essendo necessario che le stesse siano riscontrate da elementi esterni, come previsto per le deposizioni in genere. Tuttavia, il giudicante è tenuto ad effettuare una verifica più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante e alla coerenza intrinseca del suo racconto. In tale ottica, qualora la persona offesa si sia costituita parte civile, il giudice provvede all'acquisizione di riscontri estrinseci alle affermazioni della vittima per escluderne l'intento calunniatorio. (Nel caso di specie il Giudice ha ritenuto la deposizione della persona offesa coerente e credibile, in quanto il racconto era stato sufficientemente preciso, logico e privo di contraddizioni. Inoltre, il medesimo giudicante ha escluso qualsiasi volontà della persona offesa di calunniare l'imputato o di vendicarsi dello stesso, dal momento che la stessa non aveva enfatizzato i fatti e che non aveva voluto denunciare il marito, se non al culmine di un episodio particolarmente grave e aggressivo in cui aveva chiesto protezione per sé e per la figlia minore presso la caserma dei Carabinieri).

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Condotte maltrattanti - Abitualità - Sussistenza del reato

La fattispecie delittuosa di cui all'art. 572 c.p. si integra qualora gli atti di vessazione, ingiuria e mortificazione della vittima (che isolatamente considerati potrebbero non costituire singoli reati) siano abituali e non sporadici, vengano reiterati nel tempo e siano tali da cagionare nella vittima continue sofferenze, privazioni e umiliazioni ovvero siano fonte di persistente disagio e penosa esistenza, incompatibili con le normali condizioni di vita. All'opposto, il reato non si realizza, qualora tali agiti siano occasionali e manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Reazioni aggressive della persona offesa - Sussistenza del reato

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, il delitto è integrato qualora la condotta di chi infligge abitualmente vessazioni e sofferenze, fisiche o morali, ad un'altra persona abbia l'effetto di imporle un regime di vita persecutorio e umiliante e di indurla in condizione di evidente soggezione. In presenza di offese e contrasti reciproci, il delitto non è escluso se le reazioni della persona offesa non abbiano un grado equivalente, per gravità e intensità, a quelle inflitte dal soggetto maltrattante, mantenendosi un contesto abituale di sopraffazione ai danni della vittima.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Abitualità delle condotte vessatorie - Capacità di resistenza della vittima - Sussistenza del reato

Nel delitto di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p., l'elemento materiale del reato è costituito unicamente dalla condotta maltrattante, intesa come una serie di atti di vessazioni continui, idonei a ledere l'integrità psico-fisica della vittima, non essendo, invece, indicata la sottomissione della persona come requisito costitutivo. Per tale ragione, il reato non è escluso dalla maggior capacità della vittima di tollerare e resistere alle abituali vessazioni sino anche a reagire per difendersi.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento soggettivo del reato - Dolo generico - Sussistenza del reato

Nel delitto di maltrattamenti in famiglia, il reato ricorre qualora vi sia consapevolezza da parte del reo di persistere nel sottoporre la persona offesa ad agiti violenti di vessazione. Non occorre, invece, l'esistenza, sin dall'inizio, di uno specifico programma criminoso consistente nel costringere la vittima a subire una serie di sofferenze in modo permanente e abituale.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - - Circostanza aggravante comma 2 art. 572 c.p. - Presenza del minore - Sussistenza

L'aggravante prevista al secondo comma dell'art. 572 c.p. è integrata se i figli minori assistono personalmente ai fatti di violenza posti in essere o se ne sono vittime dirette, e, comunque, se le condotte maltrattanti sono talmente gravi da incidere sull'equilibrio psicofisico degli stessi e sul loro sviluppo personale. (Nel caso di specie, la figlia minore della coppia, oltre ad aver assistito frequentemente alle violenti liti dei genitori, aveva subito personalmente le gravi minacce rivolte dal padre alla madre e, in una occasione, aveva patito le conseguenze dell'aggressione alla persona offesa nel tentativo di difenderla).

Sentenza di condanna – Risarcimento dei danni - Valutazioni del giudice – Condanna generica - Provvisoria

A seguito del riconoscimento di responsabilità penale dell'imputato, la parte civile deve essere risarcita per i danni patrimoniali e non derivanti dal reato, ai sensi dell'art. 185 c.p. Tuttavia, se in atti non vi sono elementi che consentano di quantificare i danni lamentati, il giudice deve pronunciare condanna generica di risarcimento dei danni derivanti da reato e rimandare le parti al giudice civile per la esatta quantificazione. Quanto al pagamento di una somma a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva, essa può essere liquidata come danno morale, tenendo conto del consistente patimento esistenziale conseguenti alle condotte nonché al mutamento peggiorativo e non voluto delle abitudini di vita della persona offesa.

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 16587-23

Tribunale ordinario di Milano - Sezione IX Penale in composizione monocratica

Sentenza n. 16587 del 17.11.2023 dep. il 02.02.2024

Giud.: Dott.ssa VALERIA RECANESCHI

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Condotte maltrattanti - Reciprocità degli atti di offesa e umiliazione- Conflittualità della coppia - Mancanza della sistematica prevaricazione - Esclusione del reato

Il reato di maltrattamenti in famiglia viene integrato da tutte quelle condotte abituali idonee ad imporre alla vittima un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile attraverso un sistematico, cosciente e volontario compimento di atti di violenza fisica e morale. Laddove sia accertato che la persona offesa non viva in condizione di inferiorità, ma all'opposto, agisca a sua volta in modo sprezzante, provocatorio ed aggressivo di grado ed intensità equivalenti agli agiti dell'imputato, delineandosi una situazione di accesa conflittualità e forte tensione coniugale, il delitto non sussiste. Qualora, nei singoli episodi, la condotta integri un diverso delitto lesivo dell'integrità della persona sarà contestata la corrispondente fattispecie criminosa. (Nel caso di specie, il Tribunale ha assolto l'imputato aderendo a tale consolidato orientamento giurisprudenziale, dal momento che, all'esito dell'istruttoria, non era stata rilevata né una situazione di prevaricazione, neppure sotto forma del controllo economico del patrimonio finanziario familiare, né alcun contesto familiare di sofferenza per la persona offesa. Il Tribunale si soffermava, inoltre, sui motivi per non accogliere il diverso orientamento minoritario che vedrebbe nelle reciproche condotte maltrattanti un dato del tutto influente ai fini della configurabilità del reato, in quanto nel sistema legislativo il riferimento alla "compensazione tra offese", come elemento per elidere l'antigiuridicità dei comportamenti del soggetto agente, è operativo solo se previsto espressamente dal legislatore).

Tribunale ordinario di Milano - Sezione V Penale in composizione collegiale

Sentenza n. 16743 del 23.11.2023 dep. il 17.01.2024

Presid. Est.: Dott.ssa ALESSANDRA CLEMENTE

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - Sussistenza del reato

In tema di testimonianza nel processo per maltrattamenti, le dichiarazioni rese dalle persone offese, vittime di reato, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, non essendo necessario che le stesse siano riscontrate da elementi esterni. Tuttavia, il giudicante è tenuto ad effettuare una verifica più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante e alla coerenza intrinseca del suo racconto. In particolare, qualora la parte offesa, costituitasi parte civile nel processo, sia portatrice di interessi antagonisti a quelli dell'imputato, il giudice provvede all'acquisizione di riscontri estrinseci (di qualsiasi tipo) alle affermazioni della vittima per escluderne l'intento calunnatorio, riscontri che non devono risolversi in autonome prove del fatto nè essere riferiti ad ogni segmento della narrazione.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - Ambivalenza dei sentimenti e dei comportamenti della persona offesa - Sussistenza del reato

Nell'accertamento delle dichiarazioni della persona offesa, che possono da sole fondare la responsabilità penale del reo nel delitto di maltrattamenti in famiglia, il giudice deve effettuare un attento vaglio in ordine alla attendibilità intrinseca del racconto e della credibilità soggettiva del dichiarante, più rigoroso e penetrante rispetto a quello effettuato per le dichiarazioni dei testimoni. Nel caso in cui, nel corso del dibattimento, emerga una certa ambivalenza nei sentimenti e nei comportamenti della persona offesa nei confronti dell'imputato, tale circostanza non inficia di per sé l'attendibilità delle sue dichiarazioni se l'analisi del contesto rivela, comunque, una condizione di timore palese della vittima per possibili ripercussioni negative derivanti dal disvelamento delle condotte maltrattanti dell'imputato.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Condotte maltrattanti - Abitualità - Sussistenza del reato

Nel delitto di maltrattamenti le condotte tipiche sono rappresentate da tutti quegli atti aggressivi quali lesioni, percosse, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni, ma anche da azioni di per sé non costituenti reato, i quali, per la loro costante e abituale realizzazione, causano nella vittima una condizione di persistente sofferenza morale e dolorosa esistenza.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Bene giuridico tutelato - Nozione di famiglia - Sussistenza del reato

Con la fattispecie criminosa del delitto di maltrattamenti, il Legislatore mira a tutelare sia la famiglia da comportamenti vessatori e violenti sia l'integrità psico-fisica e morale dei singoli componenti. Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 572 c.p., il termine "famiglia" va riferito ad ogni gruppo di persone tra le quali si siano instaurate strette relazioni e consuetudini di vita nonché rapporti di assistenza e solidarietà reciproche per un apprezzabile lasso di tempo, indipendentemente dall'effettiva convivenza o dalla stabile coabitazione tra l'agente e le vittime.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Abitualità delle condotte vessatorie - Alternanza con periodi di calma - Sussistenza del reato

Il reato di cui all'art. 572 c.p. è un reato abituale, in quanto, per la sua configurabilità, l'autore deve aver tenuto condotte violente di sopraffazione, plurime, sistematiche e reiterate nel tempo, le quali abbiano, specularmente, causato nel soggetto passivo condizioni di vita penose e sofferenze fisiche e morali costanti. Non esclude il reato l'eventuale alternanza tra tali condotte e attività relazionali gratificanti per la persona offesa, in quanto i ripetuti agiti aggressivi del reo contro la vittima conservano il loro disvalore per il ripetersi stabilmente nel tempo.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Reato di pura condotta

Il reato di cui all'art. 572 c.p. è un reato di pura condotta, non essendo stati tipizzati peculiari eventi lesivi, e per la sua sussistenza è necessario che le condotte, nel loro complesso, abbiano causato alla persona offesa lesioni all'integrità psico-fisica o morale e uno stato di disagio continuo incompatibile con normali condizioni di vita nonché sentimenti di afflizione, di prostrazione o di avvillimento persistenti.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento soggettivo del reato - Dolo generale - Sussistenza del reato

Nel delitto di maltrattamenti in famiglia, il reato ricorre qualora vi sia consapevolezza da parte del reo di persistere nel sottoporre la persona offesa ad agiti violenti di vessazione, non occorrendo la finalità specifica di costringere la vittima a subire una serie di sofferenze in modo continuativo e abituale.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - - Circostanza aggravante comma 2 art. 572 c.p. - Presenza del minore - Sussistenza

Sussiste l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 572 c.p. qualora il figlio minore abbia assistito anche ad un solo fatto che si inserisce nella condotta complessiva costituente il reato. (Nel caso di specie, le deposizioni di due dei quattro figli minori della coppia genitoriale avevano confermato di aver assistito, in diverse occasioni, alle condotte vessatorie e umilianti, tanto da essersi decisi a chiedere l'intervento dei Carabinieri, mentre i fratellini più piccoli non erano mai stati esposti a tale situazione).

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Pluralità di persone offese - Concorso formale di reati - Vincolo della continuazione tra i reati

Nel caso in cui le abituali condotte di maltrattamento siano poste in essere nei confronti di più soggetti passivi, legati al reo dal vincolo familiare o da quello della convivenza, sussiste il concorso dai singoli reati di maltrattamento avvinti dal vincolo della continuazione, atteso che l'interesse protetto dalla norma incriminatrice è l'integrità psico-fisica e morale del singolo componente all'interno delle relazioni familiari.

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 16953-23

Tribunale ordinario di Milano - Sezione XI Penale in composizione monocratica

Sentenza n. 16953 del 28.11.2023 dep. il 11.12.2023

Giud.: Dott.ssa FABRIZIA PIRONTI DI CAMPAGNA

Sequestro di persona – art. 605 c.p. – Violenza privata – art. 610 c.p. – Differenza – Principio di specialità – art. 15 c.p. - Sussistenza del reato di sequestro

Il delitto di sequestro di persona è configurabile laddove la condotta costringitiva leda la libertà di movimento del soggetto passivo, a differenza del delitto di violenza privata ove la lesione riguarda la più generale lib-

ertà di autodeterminazione della vittima. Si tratta, quindi, di reati che pur estrinsecandosi nella medesima condotta costrittiva, tutelano beni giuridici distinti. Di conseguenza, per il principio di specialità, qualora sia provato in giudizio che la violenza fisica o morale esercitata verso la persona offesa sia diretta esclusivamente ad impedire la libertà di movimento della stessa, ricorre il delitto di cui all'art. 605 c.p. e non quello di cui all'art. 610 c.p.

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Elemento oggettivo del reato - Condotte persecutorie – Reato di evento – Mancanza – Esclusione del reato

Ai fini della configurabilità del delitto di atti persecutori è necessario che le condotte reiterate di minacce o molestia cagionino alla persona offesa, in via alternativa, i seguenti eventi: un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone a lei vicine o, infine, la necessità di modificare le proprie abitudini di vita per evitare anche solo di incontrare il reo. Qualora, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, emerga la carenza o l'idoneità delle condotte ingerenti a creare un simile clima intimidatorio limitativo della serenità e della libertà psichica della persona offesa, il reato non si configura.

Pene sostitutive delle pene detentive brevi - art. 53 L. 689/1981 - Presupposti - art. 58 L. 689/1981 - Mancanza di elementi per prognosi positiva - Diniego

Secondo la normativa vigente, in caso di pene detentive non superiori ai quattro anni, il giudice può sostituirlle con altre pene indicate all'art. 53 L. 689/1981 (la semilibertà, la detenzione domiciliare, i lavori di pubblica utilità o la pena pecuniaria). Il potere del giudice è discrezionale, dovendo egli valutare se tali pene sostitutive risultino più idonee alla rieducazione del condannato e se, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurino la prevenzione dal pericolo di commissione di altri reati. (Nel caso si specie, il Tribunale ha applicato la sostituzione della pena detentiva comminata – pari a 10 mesi di reclusione - con la pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 53 e ss e 56bis L. n. 689/1981, alla luce del decorso di circa due anni dai fatti e della totale cessazione delle condotte moleste ai danni della persona offesa).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 16982-23

Tribunale ordinario di Milano - Sezione V Penale in composizione collegiale

Sentenza n. 16982 del 28.11.2023 dep. il 26.02.2024

Presid. Est.: Dott.ssa ELISABETTA CANEVINI

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - Sussistenza del reato

In tema di testimonianza nel processo per reati commessi all'interno del contesto di relazioni familiari e simili, le dichiarazioni rese dalla persona offesa possono, anche da sole, costituire la prova della responsabilità dell'imputato, non essendo necessario che le stesse siano riscontrate da elementi esterni, come previsto per le deposizioni in genere. Tuttavia, il giudicante è tenuto ad effettuare una verifica più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante e alla coerenza intrinseca del suo racconto, in particolare modo quando la persona offesa si sia costituita parte civile, avendo la stessa un interesse contrapposto a quello dell'imputato.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Abitualità delle condotte vessatorie - Sussistenza del reato

Il reato di cui all'art. 572 c.p. è un reato abituale, in quanto, per la sua configurabilità, l'autore deve aver tenuto condotte violente di sopraffazione, plurime, sistematiche e reiterate nel tempo, le quali abbiano, specularmente, causato nel soggetto passivo condizioni di vita penose e sofferenze fisiche e morali costanti, oltre che un contesto di relazioni familiari particolarmente doloroso.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Abitualità delle condotte vessatorie - Capacità di resistenza della vittima - Sussistenza del reato

Nel delitto di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p., l'elemento materiale del reato è costituito unicamente dalla condotta maltrattante, intesa come una serie di atti di vessazioni continui, idonei a ledere l'integrità psico-fisica della vittima, non essendo, invece, indicata la sottomissione della persona come requisito costitutivo. Per tale ragione, il reato non è escluso dalla maggior capacità della vittima di tollerare e resistere alle abituali vessazioni sino anche a reagire per difendersi.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento soggettivo del reato - Dolo generico - Sussistenza del reato

Nel delitto di maltrattamenti in famiglia, il reato ricorre qualora vi sia consapevolezza da parte del reo di persistere nel sottoporre la persona offesa ad agiti violenti di vessazione, già posti in essere in precedenza, idonei a infliggere lesioni alla personalità della vittima, non occorrendo la sussistenza, sin dalle azioni iniziali, di uno specifico programma criminoso volto a cagionare abituali sofferenze fisiche e morali.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Circostanza aggravante della presenza di minori contestata ex art. 61 n. 11quinquies c.p. - Sussistenza dell'aggravante - Differenza con delitto di maltrattamenti in danno di minore

L'aggravante prevista al secondo comma dell'art. 572 c.p. è integrata se i figli minori assistono personalmente ai fatti di violenza posti in essere e, comunque, se le condotte maltrattanti sono talmente gravi da incidere sull'equilibrio psicofisico degli stessi e sul loro sviluppo personale. Per la sussistenza dell'aggravante, a differenza della consumazione del reato di maltrattamenti ai danni di soggetto minorenni, non è richiesto che gli episodi rivestano i caratteri della abitualità.

Circostanze attenuanti generiche di cui all' art. 62bis c.p. - Diniego

Il giudice, in sede di dosimetria della pena, può concedere all'imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, qualora ravvisi elementi significativi favorevoli per l'imputato. (Nel caso di specie, il Tribunale ha negato il riconoscimento delle attenuanti ex art. 62bis c.p. per la totale negazione delle proprie responsabilità, a fronte di un quadro probatorio solido che confermava le accuse, per la mancanza di risipiscenza e per il sostanziale disinteresse verso la figlia, non avendo mai provveduto al suo mantenimento dopo la separazione).

Statuizioni civili – Condanna in via equitativa al risarcimento dei danni

Al riconoscimento della responsabilità penale dell'imputato fa seguito la condanna per i danni patiti dalle parti lese, qualora sia stata raggiunta in giudizio la prova della loro sussistenza. Il giudice può quantificare in via equitativa il loro ammontare. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto provato il danno morale sofferto dalla moglie, per le condotte denigratorie e sventanti subite per anni - tanto da privarla di autostima anche in relazione alle proprie capacità professionali e da ingenerare in lei una costante sentimento di paura e di fragilità - e per la condizione di isolamento dai familiari e di controllo costante impostole dal marito, tale per cui le era stato impedito di avere una autonoma gestione dei propri guadagni).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 17029-23

Tribunale ordinario di Milano - Sezione IX Penale in composizione monocratica

Sentenza n. 17029 del 28.11.2023 dep. il 26.02.2024

Giud.: Dott.ssa VALERIA RECANESCHI

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese - Sussistenza del reato

In tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa risultano intrinsecamente attendibili nel caso in cui la verifica, particolarmente rigorosa, operata dal giudicante evidenzia come il racconto, nel suo com-

plesso, sia chiaro, preciso, coerente e privo di contraddizioni e, dal punto di vista della credibilità del teste, siano riscontrabili circostanze che confermano la mancanza di finalità ritorsive o rivendicative verso l'imputato. (Nel caso di specie, il Tribunale ha dedotto la credibilità soggettiva della vittima dal comportamento accondiscendente e di disponibilità mostrato verso il marito dopo la separazione, avendo permesso che lo stesso vivesse al piano superiore della casa familiare per stare vicino ai figli e subendo, in tal modo, le continue intrusioni e i comportamenti controllanti ed ossessivi).

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Elemento oggettivo del reato - Condotte - Evento - Sussistenza del reato

Ai fini della configurabilità del delitto di atti persecutori è necessario che le condotte reiterate di minacce o molestia, perpetrate anche in un breve lasso di tempo, cagionino alla persona offesa, in via alternativa, i seguenti danni: un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone a lei vicine o, infine, la necessità di modificare le proprie abitudini di vita per evitare di incontrare il reo. L'accertamento di tali eventi è soddisfatto laddove lo stato d'animo della persona offesa risulti destabilizzato, con compromissione della serenità e dell'equilibrio psicologico, non essendo necessario rilevare una condizione psicopatologica.

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Elemento soggettivo del reato - Dolo generico - Sussistenza del reato

Il delitto di atti persecutori è integrato, dal punto di vista soggettivo, dalla volontà del soggetto agente di porre in essere condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della loro idoneità a provocare uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Circostanze attenuanti generiche di cui all' art. 62bis c.p. - Riconoscimento

Il giudice, in sede di dosimetria della pena, può concedere all'imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, qualora ravvisi elementi significativi favorevoli per l'imputato. (Nel caso di specie, il Tribunale ha concesso all'imputato, in misura prevalente sulle contestate aggravanti, le circostanze attenuanti generiche, tenendo conto del corretto comportamento processuale, consistito nel partecipare sempre alle udienze e nell'ammettere in parte gli addebiti).

Benefici di legge - Sospensione condizionale della pena - Non menzione

Gli istituti della sospensione condizionale della pena (artt. 163-168 c.p.) e della non menzione della condanna (art. 175 c.p.) possono essere concessi qualora il giudice, tenuto conto di indici soggettivi favorevoli, ritenga che il reo non commetterà altri reati. (Nel caso in esame, il Tribunale ha concesso i benefici di legge all'imputato, per il comportamento e la sostanziale osservanza della misura cautelare. Trattandosi di reato ai sensi dell'art. 612bis c.p., il beneficio della sospensione è stato subordinato alla partecipazione di un percorso di recupero ai sensi dell'art. 165 comma 5 c.p.).

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Statuizioni civili – Condanna al risarcimento dei danni

Nel riconoscere la responsabilità penale dell'imputato, il giudice pronuncia sentenza di condanna anche per i danni patiti dalle parti lese, qualora sia stata raggiunta in giudizio la prova della loro sussistenza, liquidando la somma in via equitativa. (Nel caso di specie, la somma liquidata, in via definitiva ed equitativa, teneva conto della durata della condotta e della particolare insistenza delle vessazioni patite, nonché del danno morale cagionato alla persona offesa).

Tribunale ordinario di Milano - Sezione V Penale in composizione collegiale

Sentenza n. 17821 del 14.12.2023 dep. il 12.02.2024

Presid.: Dott.ssa ALESSANDRA CLEMENTE - Giud. On. Est.: Dott.ssa MARIA PROFETA

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - Sussistenza del reato

In tema di testimonianza nel processo per reati commessi all'interno del contesto di relazioni familiari e simili, le dichiarazioni rese dalla persona offesa possono, anche da sole, costituire la prova della responsabilità dell'imputato, non essendo necessario che le stesse siano riscontrate da elementi esterni, come previsto per le testimonianze in generale. Tuttavia, il giudicante è tenuto ad effettuare una verifica più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante e alla coerenza intrinseca del suo racconto, in particolare modo quando la persona offesa si sia costituita parte civile, avendo la stessa un interesse contrapposto a quello dell'imputato. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto pienamente attendibile il racconto, perchè lineare, coerente e logico, e credibile la persona offesa, la quale non aveva mai ecceduto nella descrizione degli episodi e, anzi, aveva fatto emergere più volte la volontà di trovare una soluzione per ricomporre il nucleo familiare e riconciliarsi con l'imputato).

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Bene giuridico tutelato - Nozione di famiglia - Sussistenza del reato

Con la fattispecie criminosa del delitto di maltrattamenti, il Legislatore mira a tutelare sia la famiglia da comportamenti vessatori e violenti sia l'integrità psico-fisica e morale dei singoli componenti. Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 572 c.p., il termine "famiglia" va riferito ad ogni gruppo di persone tra le quali si siano instaurate strette relazioni e consuetudini di vita nonché rapporti di assistenza e solidarietà reciproche per un apprezzabile lasso di tempo, indipendentemente dall'effettiva convivenza o dalla stabile coabitazione tra l'agente e le vittime.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Reato proprio

Al di là della formulazione della norma ("chiunque"), il reato di cui all'art. 572 c.p. è un reato proprio, in quanto può essere commesso solamente da chi abbia un ruolo nel contesto familiare (coniuge, convivente, genitore, figlio) oppure una posizione di autorità o di affidamento nelle aggregazioni comunitarie assimilabili alla famiglia (organizzazioni scolastiche, di cura, educative, di vigilanza, di custodia, o di esercizio di una professione o di un'arte) e, specularmente, può essere subito solamente da un soggetto appartenente al medesimo contesto familiare e para familiare.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Condotte abituali di prevaricazione - Penose condizioni di vita della persona offesa - Sussistenza del reato

Il reato di maltrattamenti è caratterizzato da una condotta abituale ovvero da una serie di azioni od omissioni vessatorie ed aggressive, reiterati nel tempo e strettamente connessi tra loro, in quanto diretti a provocare nella vittima profonde e persistenti sofferenze fisiche e morali e disagio esistenziale, tale da rendere penose le sue condizioni di vita.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento soggettivo del reato - Dolo generico - Dolo unitario - Sussistenza del reato

Nel delitto di maltrattamenti in famiglia, il reato ricorre qualora vi sia consapevolezza da parte del reo di persistere nel sottoporre la persona offesa ad agiti violenti di vessazione e tale intenzionalità si pone come elemento unificatore dei singoli atti prevaricatori.

Maltrattamento di animali - art. 544ter c.p. - Elemento soggettivo del reato - Dolo specifico e dolo generico - Sussistenza del reato

In materia di delitti ex art. 544ter c.p., la fattispecie di maltrattamento di animali si configura come reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta, commissiva od omissiva, lesiva dell'integrità e della vita dell'animale è tenuta per crudeltà, mentre si delinea come reato a dolo generico quando la condotta è tenuta senza necessità. Pertanto, ai fini della sussistenza del reato, è sufficiente la coscienza e la volontà di causare sofferenza agli animali e l'accettazione di tale evento.

Maltrattamento di animali - art. 544ter c.p. - Elemento oggettivo del reato - Nozione di lesioni - Sussistenza del reato

Nel reato di maltrattamento di animali, la nozione di lesione non è perfettamente sovrapponibile a quella prevista dall'art. 582 c.p. Difatti, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, implica la sussistenza di un'apprezzabile diminuzione della originaria integrità psico-fisica dell'animale, quale diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva.

Maltrattamento di animali - art. 544ter c.p. - Elemento oggettivo del reato - Condotte incompatibili con le caratteristiche etologiche dell'animale - Sussistenza del reato

Integrano il delitto di maltrattamento di animale anche tutte quelle condotte commissive od omissive che, incompatibili con le caratteristiche etologiche naturali dell'animale, ne inficiano il suo benessere. Tali condotte non possono essere tipizzate in assoluto, in quanto collegate alle peculiarità della specie di appartenenza dell'animale, come indicata dalla scienza naturale. (Nel caso di specie, l'imputato aveva colpito con calci il cane e non si era occupato delle sue esigenze primarie, costringendolo a vivere all'interno della cuccia posta sotto il tavolo e portandolo all'esterno dell'abitazione per espletare i suoi bisogni solo per poco tempo durante la giornata; a ciò si aggiungeva che, in presenza di segni di sofferenza, il medesimo imputato non aveva voluto portare l'animale presso un veterinario per farlo curare).

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Maltrattamento di animali - art. 544ter c.p. - Vincolo della continuazione - art. 81 c.p.

Il Giudice può riconoscere il vincolo del medesimo disegno criminoso tra i reati di maltrattamenti in famiglia e di maltrattamento di animale in presenza di una contiguità spazio temporale dei fatti, della modalità delle condotte nonché della sistematicità e delle abitudini di vita dell'imputato.

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 17952-23

Tribunale ordinario di Milano - Sezione V Penale in composizione monocratica

Sentenza n. 17952 del 15.12.2023 dep. il 12.02.2024

Giud.: Dott.ssa ELISABETTA CANEVINI

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese - Sussistenza del reato

In tema di testimonianza, le dichiarazioni della persona offesa risultano intrinsecamente attendibili nel caso in cui la verifica, particolarmente rigorosa, operata dal giudicante evidenzia come il racconto, nel suo complesso, sia chiaro, preciso, coerente e privo di contraddizioni e, dal punto di vista della credibilità del teste, siano riscontrabili circostanze che confermano la mancanza di finalità ritorsive o rivendicative verso l'imputato.

Atti persecutori – art. 612bis c.p. - Elemento oggettivo del reato - Condotte abituali - Evento - Sussistenza del reato

Ai fini della configurabilità del delitto di atti persecutori è necessario che le condotte reiterate di minacce o molestia, perpetrate anche in un breve lasso di tempo, cagionino alla persona offesa, in via alternativa, i seg-

uenti danni: un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone a lei vicine o, infine, la necessità di modificare le proprie abitudini di vita per evitare di incontrare il reo. (Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che le condotte dell'imputato, minacciose, controllanti e invasive della sfera privata della ex compagna - quali le pretese di entrare in casa della donna e gli appostamenti anche sul posto di lavoro - abbiano ingenerato in lei un perdurante stato di ansia e di paura, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita e a cercare di stare in presenza di altre persone, anche camminando per strada, temendo di essere aggredita dal reo).

Violazione degli obblighi di assistenza familiare - art. 570bis c.p. - Elemento oggettivo del reato - Inadempimento obbligo civilistico di mantenimento - Sussistenza del reato

La configurabilità del delitto di violazione degli obblighi di natura economica in materia di separazione, di cui all'art. 570bis c.p., applicabile anche in caso di convivenza more uxorio, implica un comportamento reiterato di inadempimenti economici, protratto per un tempo tale da incidere in modo significativo sull'entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire, non essendo sufficiente una sola omissione.

Violazione degli obblighi di assistenza familiare - art. 570bis c.p. - Elemento oggettivo del reato - Inadempimento parziale dell'obbligo civilistico di mantenimento - Sussistenza del reato

In tema di violazione del delitto di cui all'art. 570bis c.p., l'inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento, anche se solo parziale, integra il reato qualora le somme versate non siano sufficienti ai beneficiari per far fronte alle esigenze fondamentali di vita, quali vitto, alloggio, vestiario ed educazione.

Atti persecutori - art. 612bis c.p. - Circostanze attenuanti generiche di cui all' art. 62bis c.p. -Riconoscimento

Il giudice, in sede di dosimetria della pena, può concedere all'imputato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, qualora ravvisi elementi significativi favorevoli per l'imputato. (Nel caso di specie, il Tribunale ha concesso all'imputato, in misura prevalente sulle contestate aggravanti, le circostanze attenuanti generiche, tenendo conto dello stato di incensuratezza e della accertata interruzione delle condotte persecutorie).

Benefici di legge - Sospensione condizionale della pena

L'istituto della sospensione condizionale della pena (artt. 163-168 c.p.) può essere concesso qualora il giudice, tenuto conto di indici soggettivi favorevoli, ritenga che il reo non commetterà altri reati. (Nel caso in esame, il Tribunale ha concesso il beneficio di legge all'imputato, per lo stato di incensuratezza e le condizioni psicologiche dello stesso. Trattandosi di reato ai sensi dell'art. 612bis c.p., il beneficio della sospensione è stato subordinato alla partecipazione ad un percorso di cura presso il CPS territorialmente competente e ad un percorso di recupero ai sensi dell'art. 165 comma 5 c.p.).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 18058-23

Tribunale ordinario di Milano - Sezione V Penale in composizione collegiale

Sentenza n. 18058 del 19.12.2023 dep. il 18.03.2024

Presid. Est.: Dott.ssa ELISABETTA CANEVINI

Attendibilità della testimonianza - art. 192 c.p.p.- Presunzione - Criteri generali di valutazione

In tema di valutazione della prova testimoniale, il giudice deve vagliare l'intrinseca attendibilità del racconto in termini di logicità, coerenza ed analiticità della narrazione nonché verificare l'assenza di contraddizioni rispetto ad ulteriori deposizioni attendibili o ad elementi inequivocabili aliunde accertati. Si tratta di presunzione di attendibilità, fino a prova contraria, elaborata sulla base della seguente regole di comune esperienza: chi comunica a terzi un fatto dice la verità (principio di affidabilità, sul quale si fonda la normale vita di

relazione) e mente solo se abbia sufficienti interessi nel caso in questione (principio di normalità), e ciò, specialmente, qualora dalla veridicità delle sue dichiarazioni possano derivare conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità).

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Violenza sessuale aggravata - artt. 609bis, 609ter comma 1 n. 5quater c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - Sussistenza del reato

In tema di testimonianza nel processo per reati commessi all'interno del contesto di relazioni familiari e simili, le dichiarazioni rese dalla persona offesa possono, anche da sole, costituire la prova della responsabilità dell'imputato, non essendo necessario che le stesse siano riscontrate da elementi esterni, come previsto per le deposizioni in genere. Tuttavia, il giudicante è tenuto ad effettuare una verifica più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante e alla coerenza intrinseca del suo racconto, in particolare modo quando la persona offesa si sia costituita parte civile, avendo la stessa un interesse contrapposto a quello dell'imputato.

Persona offesa c.d. vulnerabile - Costituzione di parte civile - Attendibilità delle dichiarazioni

In tema di dichiarazioni della persona offesa nei reati di violenza di genere, l'atto di costituzione quale parte civile non pregiudica o limita automaticamente il giudizio sulla attendibilità delle sue dichiarazioni, che deve essere formulato secondo il consolidato e rigoroso orientamento della giurisprudenza di legittimità. Difatti, con la costituzione non è esercitata solamente una mera pretesa economica al risarcimento dei danni, ma, altresì, tutti quei diritti e quelle facoltà riconosciuti dalle fonti sovranazionali alle vittime vulnerabili (la Convenzione di Istanbul - Consiglio di Europa 2011 e la Direttiva Vittime 2012/29/UE), come il diritto di partecipare al processo oltre la mera testimonianza, di avere assistenza linguistica sia durante la deposizione sia per la traduzione degli atti processuali, di partecipare al contraddittorio cartolare in ordine all'esecuzione, alla modifica e alla revoca della misura cautelare, di essere informato circa la libertà personale dell'imputato e di essere ascoltato in tempi brevi e senza dover incontrare l'imputato.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Nozione di famiglia e di convivenza- Sussistenza del reato - Differenza con atti di persecuzione aggravati

Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti, presupposto necessario è che il soggetto passivo sia il familiare o il convivente del reo. Con la nozione di famiglia e quella di convivenza, deve intendersi la stabile e consolidata relazione di vita all'interno della stessa abitazione, anche se la condivisione del luogo non avviene in modo continuativo, tale per cui si vengano a creare relazioni affettive e reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza. Pertanto, qualora vi sia stata la cessazione della convivenza e della relazione stabile, le ripetute condotte moleste e vessatorie dell'imputato nei confronti della vittima integrano l'ipotesi aggravata degli atti persecutori contro persona a cui era stato legato da relazione affettiva, ai sensi dell'art. 612bis comma 2 c.p.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Abitualità delle condotte vessatorie - Sussistenza del reato

Il reato di cui all'art. 572 c.p. è un reato abituale, in quanto, per la sua configurabilità, l'autore deve aver tenuto condotte violente di sopraffazione, plurime, sistematiche e reiterate nel tempo, le quali abbiano, specularmente, causato nel soggetto passivo condizioni di vita penose e sofferenze fisiche e morali costanti, oltre che un contesto di relazioni familiari particolarmente doloroso. (Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato la sussistenza dei maltrattamenti, in quanto, per anni, l'imputato aveva controllato ogni momento della giornata della vittima. Quando la stessa era fuori casa per frequentare i corsi scolastici - al liceo e successivamente all'università -, il reo la perseguitava al telefono con assidue richieste di dove si trovasse, con chi fosse, cosa stesse facendo, con chi stesse parlando e come fosse vestita, pretendendo anche l'invio di foto a riprova delle risposte. In altri casi, addirittura, aveva rinchiuso la compagna all'interno della casa in cui avevano intrapreso la convivenza, impedendole di muoversi liberamente, oltre ad averla minacciata ed aggredita fisicamente e sessualmente con brutalità tale da farla temere per la propria incolumità).

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Abitualità delle condotte vessatorie - Capacità di resistenza della vittima - Sussistenza del reato

Nel delitto di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p., l'elemento materiale del reato è costituito unicamente dalla condotta maltrattante, intesa come una serie di atti di vessazioni continui, idonei a ledere l'integrità psico-fisica della vittima, non essendo, invece, indicata la sottomissione della persona come requisito costitutivo. Per tale ragione, il reato non è escluso dalla maggior capacità della vittima di tollerare e resistere alle abituali vessazioni sino anche a reagire per difendersi. (Nel caso di specie, il Tribunale non ha escluso la sussistenza del reato per il fatto che la giovane donna, dopo diversi anni di maltrattamenti consistiti in agiti pressanti e controllanti oltre a violenze sessuali, fosse riuscita ad organizzare una fuga e a trovare riparo a casa di amici).

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Elemento soggettivo del reato - Dolo generico - Sussistenza del reato

Nel delitto di maltrattamenti in famiglia, il reato ricorre qualora vi sia consapevolezza da parte del reo di persistere nel sottoporre la persona offesa ad agiti violenti di vessazione, non occorrendo la finalità specifica di costringere la vittima a subire una serie di sofferenze in modo continuativo e abituale.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Violenza sessuale aggravata - artt. 609bis, 609ter comma 1 n. 5quater c.p. - Concorso formale

Il delitto di maltrattamenti in famiglia concorre con quello di violenza sessuale qualora le reiterate condotte illecite di abuso, oltre a cagionare sofferenze psichiche alla vittima, ledono anche la sua libertà di autodeterminazione in materia sessuale, attesa la diversità dei beni giuridici offesi. In tal caso, infatti, le violenze sessuali rappresentano solo una tra le modalità di esecuzione degli agiti di umiliazione e di compressione della libertà della vittima. Viceversa, i due reati si pongono in rapporto di specialità solo quando le condotte a sfondo sessuale siano le uniche in cui si concretizza la fattispecie criminosa del maltrattamento.

Violenza sessuale commessa ai danni del convivente - artt. 609bis, 609ter n. 5quater c.p. – Elemento oggettivo del reato - Dissenso esplicito e implicito – Sussistenza del reato e dell'aggravante

In tema di violenza sessuale in danno del convivente, il reato è aggravato e non viene esclusa la sua sussistenza se, anche in mancanza di espresso dissenso, i rapporti sessuali vengano subiti dalla parte lesa in un contesto di abituali e ripetute sopraffazioni, minacce e violenze idonee a lederne la personalità, che ne comprimono la capacità di reazione per il timore di conseguenze pregiudizievoli più gravi. In tale ambito, invero, il reo ha piena consapevolezza del rifiuto implicito del partner a sottostare anche a tale forma di violenza e di prevaricazione, quale è la violenza sessuale. (Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso ci fosse consenso ad avere rapporti intimi da parte della vittima. Difatti, il Giudicante ha evidenziato, in primo luogo, come la vittima si fosse opposta in modo fermo e inequivocabile alla richiesta di rapporti sessuali, quando i maltrattamenti erano degenerati in condotte aggressive fisiche. Inoltre, la stessa parte lesa viveva in un contesto di violenza domestica sistematica - agiti controllanti, segregazioni in casa, costrizioni fisiche -, all'interno del quale il convivente abusante poteva pretendere di avere rapporti sessuali ignorando il dissenso espresso, perchè conscio che la vittima, fortemente impaurita, non sarebbe riuscita a sottrarsi di fronte alla prospettiva di ritorsioni peggiori).

Violenza sessuale - art. 609bis c.p. - Elemento oggettivo del reato – Atti sessuali – Sussistenza del reato

Ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, per atti sessuali devono intendersi tutti quegli atti posti in essere con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, i quali coinvolgono la corporeità della persona offesa e siano invasivi della sua sfera di libertà ed integrità sessuale. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente il reato, dal momento che la persona offesa, contro la sua volontà, aveva dovuto subire rapporti sessuali completi con penetrazione e, durante il sonno notturno, condotte di masturbazione in occasione delle quali l'imputato giungeva ad eiaculare sul corpo della persona offesa, costringendola poi ad alzarsi per pulirsi).

Violenza sessuale - art. 609bis c.p. - Elemento soggettivo del reato - Dolo generico - Sussistenza del reato

Ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale si reputa sufficiente il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto che sia idoneo oggettivamente a soddisfare il piacere sessuale o a suscitare lo stimolo, non essendo necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell'agente o abbia finalità concorrenti.

Sentenza di condanna - Risarcimento dei danni - Valutazioni del giudice - Condanna generica - Provvisoria

A seguito del riconoscimento di responsabilità penale per reati di violenza di genere, la parte civile deve essere risarcita per i danni patrimoniali e non derivanti dal reato. Tuttavia, se in atti non vi sono elementi che consentano di quantificare i danni lamentati, il giudice deve pronunciare condanna generica di risarcimento dei danni derivanti da reato e rimandare le parti al giudice civile per la esatta quantificazione. Quanto al pagamento di una somma a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva, può essere liquidata in via equitativa, tenendo conto dell'evidente patito dalla persona offesa. (Nel caso di specie, il Tribunale, preso atto che la parte civile, nelle sue conclusioni, aveva richiesto espressamente che la compiuta valutazione dei danni fosse devoluta ad un separato giudizio, provvedeva a liquidare una provvisoria immediatamente esecutiva per il lungo periodo di patemi, isolamenti, svilimento e continui controlli - che le hanno impedito di gestire liberamente la propria vita, sin dagli anni della scuola superiore - nonché le aggressioni fisiche e sessuali).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 18355-23

Tribunale ordinario di Milano - Sezione IX Penale in composizione monocratica

Sentenza n. 18355 del 22.12.2023 dep. il 21.03.2024

Giud.: Dott.ssa VALERIA RECANESCHI

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi - art. 572 c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - Sussistenza del reato

In tema di testimonianza nel processo per maltrattamenti, le dichiarazioni rese dalle persone offese, vittime di reato, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell'imputato, non essendo necessario che le stesse siano riscontrate da elementi esterni. Tuttavia, il giudicante è tenuto ad effettuare una verifica più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante e alla coerenza intrinseca del suo racconto. In particolare, qualora la parte offesa, costituitasi parte civile nel processo, sia portatrice di interessi antagonisti a quelli dell'imputato, il giudice provvede all'acquisizione di riscontri estrinseci (di qualsiasi tipo) alle affermazioni della vittima per escluderne l'intento calunniatorio, riscontri che non devono risolversi in autonome prove del fatto né essere riferiti ad ogni segmento della narrazione.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi - art. 572 c.p. - Attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - Ambivalenza dei sentimenti e dei comportamenti della persona offesa - Sussistenza del reato

Nell'accertamento delle dichiarazioni della persona offesa, che possono da sole fondare la responsabilità penale del reo nel delitto di maltrattamenti in famiglia, il giudice deve effettuare un attento vaglio in ordine alla attendibilità intrinseca del racconto e della credibilità soggettiva del dichiarante, più rigoroso e penetrante rispetto a quello effettuato per le dichiarazioni dei testimoni. Nel caso in cui, nel corso del dibattimento, emerga una certa ambivalenza nei sentimenti e nei comportamenti della persona offesa nei confronti dell'imputato, tale circostanza non inficia di per sé l'attendibilità delle sue dichiarazioni, imponendo solo una maggior attenzione nel vaglio degli elementi forniti.

Delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi – art. 572 c.p. - Condotte maltrattanti - Reciprocità degli atti di offesa e umiliazione- Conflittualità della coppia - Mancanza della sistematica prevaricazione - Esclusione del reato

Il reato di maltrattamenti in famiglia viene integrato da tutte quelle condotte abituali idonee ad imporre alla vittima un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile attraverso un sistematico, cosciente e volontario compimento di atti di violenza fisica e morale. Laddove sia accertato che la persona offesa non viva in condizione di sottomissione, ma all'opposto, agisca a sua volta in modo sprezzante, provocatorio ed aggressivo di grado ed intensità equivalenti agli agiti dell'imputato, delineandosi una situazione di accesa conflittualità e forte tensione di coppia, il delitto non sussiste. Qualora, nei singoli episodi, la condotta integri un diverso delitto lesivo dell'integrità della persona sarà contestata la corrispondente fattispecie criminosa. (Nel caso in esame, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, è emerso come la parte offesa avesse difficoltà a controllare i propri impulsi aggressivi anche durante la deposizione, essendosi rivolta all'imputato in modo violento ed insistente, tanto da essere allontanata dall'aula di udienza. Inoltre le dichiarazioni dell'imputato di aver subito agiti violenti dalla p.o. avevano trovato riscontro probatorio. - Nella sentenza, poi, il Tribunale si sofferma sui motivi per non accogliere il diverso orientamento giurisprudenziale minoritario che vedrebbe nelle reciproche condotte maltrattanti un dato del tutto influente ai fini della configurabilità del reato, in quanto nel sistema legislativo il riferimento alla "compensazione tra offese", come elemento per elidere l'antigiuridicità dei comportamenti del soggetto agente, è operativo solo se previsto espressamente dal legislatore).

Rapina - art. 628 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Condotta di violenza per impossessarsi del bene - Esclusione del reato

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 628 c.p., è necessario che il soggetto agente ponga in essere azioni di violenza o di minaccia al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Qualora, manchi la prova di tale condotta specifica il reato non sussiste. (Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso la sussistenza del reato di rapina, in quanto, all'esito dell'istruttoria, la stessa persona offesa aveva ricostruito i fatti di sottrazione della sua autovettura, evidenziando come il reo, che abitualmente usava il veicolo, non l'avesse spinta per impossessarsi del bene, ma piuttosto per allontanarla durante una lite).

Sequestro di persona - art. 605 c.p. - Elemento oggettivo del reato - Limitazione della libertà di movimento per un significativo periodo di tempo - Sussistenza del reato

Il reato di sequestro di persona si configura laddove la condotta del soggetto agente abbia l'effetto di produrre, per un tempo apprezzabile, un'arbitraria compressione, pur non assoluta, della libertà di movimento della persona offesa. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto l'imputato responsabile del reato di sequestro di persona, dal momento che, per evitare di essere seguito dalla persona offesa, la chiudeva a chiave in salotto e si allontanava dall'abitazione per tre ore).

Processo pendente - Mutamento del regime di procedibilità del reato a seguito del D. Lgs. n. 150/2022 - Mancanza di querela - Costituzione di parte civile quale espressione della volontà punitiva

Nei reati originariamente perseguibili d'ufficio, per i quali è intervenuta modifica del regime di procedibilità a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), se la persona offesa si sia già costituita parte civile e non vi sia stata revoca dell'atto, la costituzione stessa deve essere ritenuta equivalente alla querela, in quanto espressione della volontà punitiva che può essere desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che, esclusa la connessione con il delitto di maltrattamenti perseguibile d'ufficio, si poteva ugualmente procedere per il reato di sequestro di persona (art. 605 comma 1 c.p.), divenuto precedibile a querela della p.o. a seguito dell'entrata in vigore del D. lgs. n. 150/2022, in quanto la costituzione di parte civile era stata depositata in udienza in data 17.01.2023 e mai revocata).

Sequestro di persona - art. 605 c.p. - Lesioni personali - 582 c.p. - Vincolo della continuazione - art. 81 c.p.

Il Giudice può riconoscere il vincolo del medesimo disegno criminoso tra i reati di sequestro di persona e quello di lesioni personali in presenza di una contiguità spazio temporale dei fatti e dell'identità della persona offesa.

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 803-24

Corte di Appello di Milano – sez. I pen. – n. 803/2024 – 08/02/2024 – Pres. est. dott.ssa Maria Laura Fadda

Maltrattamenti contro familiari e conviventi – irrilevanza delle reazioni della vittima

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi l'illiceità della condotta sussiste quando essa è idonea a determinare uno stato di sofferenza. Non assume invece rilievo l'instaurazione o meno di un effettivo rapporto di soggezione nella persona offesa, la quale non deve essere necessariamente risultare soggiogata dall'autore del reato, ben potendosi configurare il delitto in parola anche in presenza di condotte reattive della persona offesa.

LA TUTELA CIVILE DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE E DELLE SENTENZE PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA VIOLENZA SULLE DONNE

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 3477-22

Tribunale – Sez. IX civ. – n. 3477 – 26 febbraio 2024 – G.u. Cattaneo

Ordine di protezione contro gli abusi familiari – Presupposti

Il giudice, su istanza di parte, può adottare gli opportuni ordini di protezione contro gli abusi familiari quando la condotta del coniuge o di altro convivente integri grave pregiudizio alla incolumità fisica dell'altro coniuge o convivente, o, comunque, comprometta gravemente tutti i profili della vita che consentono la sopravvivenza e salvaguardano la dignità della persona con il concreto rischio di conseguenze ancora più gravi. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l'impedimento e ostacolo ad alimentarsi, assumere farmaci, camminare e dormire senza pericolo di fratture ossee, al lavarsi, e all'essere sobri e al ricevere compagnia e sostegno dalla badante integrassero i presupposti per l'assunzione del provvedimento richiesto).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 12268-22

Tribunale – Sez. IX civ. – n. 12268 – 8 luglio 2022 – G.u. Secchi

Ordine di protezione contro gli abusi familiari – Presupposti per emissione del provvedimento con decreto inaudita altera parte – Allontanamento spontaneo del coniuge

Laddove la condotta posta in essere dal coniuge integri un grave pregiudizio alla incolumità fisica e morale, nonché alla libertà dell'altro coniuge, nel caso in cui la situazione rischi di degenerare pericolosamente qualora si procedesse previo contraddittorio tra le parti, appare doveroso pronunciare il provvedimento opportuno inaudita altera parte, salve le necessarie e ulteriori valutazioni all'esito della costituzione del resistente.

Inoltre, la condizione di allontanamento spontaneo realizzata dal coniuge convenuto poco prima dell'emissione del provvedimento di protezione contro gli abusi familiari non può escludere che lo stesso non ponga comunque in essere le gravi condotte già tenute nei confronti del coniuge, non potendosi dunque ritenere venute meno le ragioni di fatto e di diritto che hanno consentito l'adozione del provvedimento inaudita altera parte.

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 13747-22

Tribunale – Sez. IX civ. – n. 13747 – 11 agosto 2022 – G.u. Maderna

Ordine di protezione contro gli abusi familiari – Condotta violenta del convivente – Pericolo di ulteriori condotte violente

L'impegno assunto da colui che ha tenuto condotte violente di rispettare l'ordine di protezione non consente di escludere la necessità di confermare (anche con termini ridotti) l'ordine di protezione a tutela dell'incolumità fisica e psichica e della libertà morale della vittima della violenza, laddove il giudice rilevi che il convivente sia solo parzialmente consapevole della gravità delle condotte serbate e rilevi il concreto pericolo che ulteriori condotte minacciose e reiterate pressioni psicologiche, possano inquinare la libera autodeterminazione della vittima di proseguire nel pendente procedimento penale.

MASSIMAZIONE SENTENZA R.G. N. 15427-22

Tribunale – Sez. IX civ. – R.G. n. 15427/2022 – Pres. est. De Luca

Giudizio di separazione giudiziale – Affidamento dei minori – Art. 78, comma 2, c.p.c. – Nomina di un curatore speciale per i minori – Presupposti per la nomina

Di fronte alla criticità della situazione del nucleo familiare e ad un grave e insanabile conflitto tra i due genitori, con incapacità di relazionarsi in maniera funzionale agli interessi dei figli minori, il Giudice, nel suo prudente apprezzamento e previa adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, può sempre procedere alla nomina di un curatore speciale in favore dei figli minori, avvalendosi della disposizione dettata dall'art. 78 c.p.c., che non ha carattere eccezionale, ma costituisce piuttosto un istituto che è espressione di un principio generale, destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante dell'incapace, precisando che, alla luce dei chiarimenti interpretativi offerti dalla Consulta, la nomina de qua prescinde da un'istanza di parte e può essere disposta d'ufficio dal giudice.

In particolare, la sussistenza del conflitto di interessi tra i genitori ed il minore ai fini della nomina del curatore speciale ex art. 78, comma 2, c.p.c., in un procedimento nel quale si discuta del suo affidamento, deve essere valutata in concreto, avuto riguardo all'incapacità, anche temporanea, dei genitori a tutelare la posizione del figlio, nonché nelle ipotesi di provvedimenti anche limitativi della responsabilità genitoriale. Infatti, il minore è considerato portatore d'interessi propri ed è qualificabile, quindi, come parte in senso sostanziale del processo, sì che la tutela della posizione dei minori può essere in concreto attuata soltanto se i medesimi siano autonomamente rappresentati e difesi anche in giudizio. (Nel caso di specie, nell'ambito di un procedimento di separazione giudiziale in cui la ricorrente ha riferito di comportamenti aggressivi del marito, con violenze sia verbali che fisiche e continui litigi anche alla presenza dei figli minori, il Tribunale ha nominato un curatore speciale per rappresentare e tutelare gli stessi nella delicata fase processuale di avvio delle valutazioni psicodiagnostiche e degli interventi delegati, anche in modo da assicurare, nel prosieguo del giudizio ed all'esito degli approfondimenti in corso, la rapida e tempestiva adozione ed attuazione di tutte le decisioni che verranno assunte e di tutti gli interventi di sostegno che verranno, eventualmente, indicati in favore degli stessi).

MASSIMAZIONE SENTENZA N. 4219-23

Tribunale – Sez. IX civ. – n. 4219 – 17 aprile 2024 – Pres. De Luca – Est. Maderna

Regola dell'affidamento condiviso – Presupposti per la sua deroga – Affidamento monogenitoriale

La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.

In particolare, si rende necessario l'affidamento monogenitoriale nel caso in cui un genitore manifesti per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, confermando una condizione di inadeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore. (Nel caso di specie, il Tribunale ha disposto l'affidamento monogenitoriale alla luce di un quadro di costante prevaricazione, minacce e lesioni perpetrate dal padre verso la madre alla presenza della figlia minore).

MASSIMAZIONE SENTENZA R.G. N. 28472-23

Tribunale – Sez. IX civ. – R.G. n. 28472/2023 – G.u. Giannelli

Ordine di protezione contro gli abusi familiari – Condotta violenta del convivente – Modifica dell'ordine di protezione – Interesse del minore

Qualora il coniuge che abbia tenuto condotte violente non abbia complessivamente contestato il clima di violenza familiare né abbia contestato di aver posto in essere condotte aggressive e controllanti verso la moglie, l'ordine di protezione contro gli abusi familiari deve essere confermato. Tuttavia, tale ordine può essere modificato, sia sotto il profilo temporale, con riduzione dello stesso, sia sotto il profilo qualitativo, nel senso che il divieto di avvicinamento alla casa familiare e ai luoghi frequentati abitualmente dai minori potrà essere derogato se il padre abbia rispettato pienamente le disposizioni impostegli e sia fondamentale, nell'interesse delle minori, che questi riprendano al più presto un regolare rapporto con il padre. (Nel caso di specie, tenuto conto della condotta del padre e dell'interesse delle figlie minori, il Giudice ha modificato l'ordine di protezione, riducendone la durata temporale e consentendo al padre di vedere le figlie alla presenza di un educatore).

MASSIMAZIONE SENTENZA R.G. N. 33207-23

Tribunale – Sez. IX civ. – R.G. n. 33207/2023 – Pres. est. De Luca

Responsabilità genitoriale – Art. 337ter c.c. – Derogabilità dell'affidamento condiviso del minore – Superiore interesse del minore – Inidoneità del genitore – Affidamento esclusivo del minore

La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337ter c.c. è derogabile qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. Le condizioni sopra indicate giustificano, quindi, una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo all'altro genitore, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affidamento esclusivo o affidamento rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c.

MASSIMAZIONE SENTENZA N. R.G. 1616-24

Tribunale – Sez. IX civ. – R.G. n. 1616/2024 – Pres. Est. De Luca

Regola dell'affidamento condiviso – Presupposti per la sua deroga – Affidamento monogenitoriale

La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337ter c.c. è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il

quale il figlio non coabiti stabilmente. (Nel caso di specie, il Tribunale ha disposto l'affidamento esclusivo alla madre avendo la stessa acquisito competenze genitoriali adeguate, mentre, al contrario, il padre, oltre a essere in carcere per gravi condotte violente, indice di assoluta inidoneità genitoriale, ha dimostrato anche un completo disinteresse alla vita del figlio non provvedendo in alcun modo alla sua cura affettiva e materiale).

MASSIMAZIONE SENTENZA R.G. N. 8056-24

Tribunale – Sez. IX civ. – R.G. n. 8056/2024 – Pres. Est. De Luca

Responsabilità genitoriale – Art. 337ter c.c. – Derogabilità dell'affidamento condiviso del minore – Superiore interesse del minore – Inidoneità del genitore – Affido esclusivo del minore.

La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337ter c.c. è derogabile laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, non avendo più contatti con il figlio minore, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di mantenimento dello stesso, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabita stabilmente. Le condizioni sopra indicate giustificano, quindi, una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super-esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c.. (Nel caso di specie il padre era risultato del tutto inadeguato all'assunzione di un serio e consapevole ruolo genitoriale mentre era emersa l'idoneità genitoriale della madre che si occupava con continuità e responsabilità della cura e gestione quotidiana della figlia minore).

MASSIMAZIONE SENTENZA R.G. N. 12492-24

Tribunale – Sez. IX civ. – R.G. n. 12492/2024 – Pres. De Luca – Est. Di Peppe

Ascolto del minore – Vulnerabilità del minore - Esclusione dell'obbligo del giudice di ascoltare il minore – Interesse del minore.

In tema di ascolto del minore il giudice può decidere che l'ascolto non debba essere disposto qualora, alla luce degli elementi acquisiti, tale ascolto sia da ritenersi pregiudizievole e, quindi, sia in contrasto con l'interesse del minore, ad esempio, in ragione della situazione di particolare vulnerabilità del minore che sia vittima delle condotte violente paterne. (Nel caso di specie, il Tribunale aveva escluso l'obbligo di ascolto dal momento che il minore aveva chiaramente espresso nel colloquio con il curatore speciale la propria volontà di non riprendere i rapporti con il padre ed era emersa la sua particolare vulnerabilità, comprovata dalla difficoltà mostrata nel rievocare le violenze subite da parte del padre).

Tribunale – Sez. IX civ. – R.G. n. 12492/2024 – Pres. De Luca – Est. Di Peppe

Separazione dei coniugi – Addebito della separazione – Condotte violente di uno dei coniugi – Idoneità di per sé delle violenze domestiche a fondare l'addebitabilità della separazione – Irrilevanza della comparazione del comportamento del coniuge vittima delle violenze.

Nel caso in cui la dissoluzione dell'unione coniugale risulti causalmente e direttamente ricollegata alle condotte maltrattanti, aggressive e prevaricatrici del coniuge, tali condotte costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione dell'addebitabilità della separazione all'autore di esse. Né, una volta accertata la sussistenza di tali condotte, si rende necessario procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione dell'addebitabilità, del comportamento del coniuge che sia stato vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.



Con il contributo di
SEAC